

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	29
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	44
GIUSTIZIA (II)	»	51
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	59
DIFESA (IV)	»	64
FINANZE (VI)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	111
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 11.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	130
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	140
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	141

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	3
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	7
ALLEGATO 2 (Testo coordinato con gli emendamenti approvati)	9

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 28 giugno 2023.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 14.55, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 20.50.

Seguito esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che la Giunta è convocata in data odierna per il seguito della discussione sui criteri per la valutazione della validità o nullità dei voti espressi.

Tali criteri, come già ricordato, analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature, hanno la finalità di costituire un indirizzo ai soli fini delle eventuali

attività dei Comitati di verifica da costituire in seno alla Giunta ove sia deliberata l'apertura dell'istruttoria con le procedure previste dal Regolamento della Giunta delle elezioni.

Si tratta quindi di criteri applicabili con riguardo a quei collegi per i quali la Giunta deliberi di aprire l'istruttoria, in particolare sulla base di ricorsi presentati nei termini di cui all'articolo 9 del Regolamento della Giunta, e di procedere alla revisione delle schede, fissando l'oggetto e i tempi dell'istruttoria secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del Regolamento medesimo.

Ricorda che, come prescritto dal Regolamento della Giunta, nel caso in cui sia deliberata l'apertura dell'istruttoria è costituito un Comitato di verifica designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo che procede alle necessarie attività istruttorie applicando, quali indirizzi, i suddetti criteri di nullità e validità dei voti, come ricordato nella seduta del 21 marzo scorso.

Ricorda, a titolo esemplificativo, che nella scorsa legislatura per le circoscrizioni del territorio nazionale sono state aperte tre istruttorie con riguardo a proclamazioni nei collegi uninominali a seguito di ricorsi presentati, con l'istituzione dei relativi Co-

mitati di verifica per la revisione delle schede elettorali. In questa legislatura risultano presentati ricorsi, nei termini di cui all'articolo 9 del regolamento della Giunta, relativi a quattro collegi uninominali.

Avverte quindi che, a seguito della discussione svolta dalla Giunta delle elezioni nelle sedute del 7 e 21 marzo scorsi, sono state presentate, nel termine previsto, cinque proposte emendative riferite al testo illustrato nella seduta del 21 marzo: l'emendamento Pittalis e altri n.1 riguardante la parte premissiva del testo e gli emendamenti, relativi ai singoli criteri per le circoscrizioni del territorio nazionale, Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi n. 4, che è stato sottoscritto in data 22 giugno 2023 anche dai deputati Marino e Porta (*vedi allegato 1*).

Ricorda quindi che sarà posto in votazione dapprima l'emendamento Pittalis e altri n. 1, relativo alla parte delle premesse.

Successivamente si passerà agli emendamenti relativi ai singoli criteri.

Chiede quindi se ci sono richieste di intervento in merito all'emendamento Pittalis e altri n. 1 che interviene sulla parte premissiva del testo.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta preliminarmente che per accedere all'aula della Giunta è stato necessario superare il « blocco » degli assistenti parlamentari, cosa inusuale per i lavori parlamentari.

Ricorda quindi i deputati Gaetano Amato, Valentina Barzotti, Leonardo Donno, Antonino Iaria, Dario Carotenuto, Emma Pavanelli, Elisa Scutellà che sono stati fortemente sanzionati dall'Ufficio di Presidenza per una protesta politica contro il tentativo di sovvertire l'esito delle elezioni, da parte della maggioranza in seno alla Giunta, al fine di favorire l'ingresso alla Camera dei deputati del rappresentante di una dinastia politica calabrese.

Stigmatizza il fatto che le sanzioni irrogate ai colleghi del suo gruppo parlamentare sono state rese note alla stampa prima ancora che all'Assemblea, contravvenendo alla disposizione dell'articolo 60 del Regolamento. Tali sanzioni sono state, a suo

avviso, sproporzionate e senza precedenti nelle passate legislature, nelle quali manifestazioni più eclatanti hanno ricevuto minori sanzioni.

Sottolinea altresì che le sanzioni in parola non recano alcuna motivazione e sarebbero quindi da ritenersi inammissibili in qualsiasi altro contesto per vizio di forma e di legittimità, in totale contrasto con la legge n. 241 del 1990.

Ritiene inoltre un sovvertimento delle regole democratiche non avere consentito, da parte della maggioranza, lo svolgimento delle audizioni di esperti e costituzionalisti presso la Giunta delle elezioni, come proposto dal gruppo del Movimento 5 Stelle, conformemente a quanto avviene di norma nelle Commissioni parlamentari. Sottolinea come le audizioni sarebbero state di particolare utilità in presenza di emendamenti tesi a sovvertire le regole elettorali dopo lo svolgimento delle elezioni, perché avrebbero certamente evidenziato l'illegittimità di almeno uno di tali emendamenti. A tal proposito, sottolinea che l'osservanza del principio del *favor voti* non può in nessun caso comportare una deroga alle disposizioni della legge.

In conclusione afferma che l'intenzione della maggioranza di silenziare il Movimento 5 Stelle non avrà successo, in quanto i parlamentari del suo gruppo renderanno noto in tutte le sedi opportune quanto sta avvenendo nella Giunta delle elezioni della Camera.

Per i motivi sopra esposti, annuncia che i parlamentari del gruppo del Movimento 5 Stelle non parteciperanno alle votazioni sugli emendamenti e che quindi lasceranno l'aula.

Federico FORNARO, *presidente*, fa preliminarmente presente – rispetto a quanto evidenziato dalla deputata Ascari – che gli assistenti parlamentari hanno assicurato l'accesso all'aula della Giunta ai componenti della medesima.

Prende quindi atto che i membri della Giunta appartenenti al Movimento 5 Stelle si sono allontanati dall'aula.

Non essendovi altre richieste di intervento pone in votazione l'emendamento

Pittalis e altri n. 1 che interviene sulla parte premissiva del testo.

La Giunta approva l'emendamento Pittalis e altri n. 1.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che si passa ora all'esame degli emendamenti riguardanti i criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti. Si tratta degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4 che dispongono tutti una parte comune soppressiva del numero 8).

Luca SBARDELLA (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce del fatto che i quattro emendamenti all'esame della Giunta dispongono tutti una parte comune soppressiva del numero 8) chiede che si proceda dapprima alla votazione di tale parte comune.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) ritiene che la sola soppressione del numero 8) rinvi la discussione ad un momento successivo senza risolvere la questione alla base del dibattito.

Preannuncia sin d'ora che insisterà per la votazione dell'emendamento da lui proposto anche nella parte – contenuta nel capoverso 3-*bis* – che specifica la validità del voto nel caso sia espresso in favore di più liste in coalizione.

Federico FORNARO, *presidente*, tenuto conto che gli emendamenti sui criteri dispongono tutti una parte comune soppressiva del numero 8) e vista la richiesta formulata nel corso della discussione dal deputato Sbardella avverte che sarà posta in votazione dapprima la parte comune degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4 che dispone, come ricordato, la soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto.

Fa al riguardo presente che, nel caso di approvazione di tale parte comune, si procederà quindi, nell'ordine indicato, alla votazione delle parti residue degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis n. 2 e

n. 3, che aggiungono ulteriori specificazioni nel presupposto della soppressione di cui al citato numero 8), previa conferma da parte dei presentatori che intendano insistere per la votazione.

Nel caso di reiezione di tale parte comune i suddetti emendamenti si intendono respinti, tenuto conto che le ulteriori specificazioni dagli stessi recati presuppongono la soppressione dell'ipotesi del citato numero 8); risulterebbe quindi in tal caso confermato il testo di cui alla seduta del 21 marzo scorso.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) rileva come sarebbe stato più chiaro e lineare passare alla votazione degli emendamenti senza procedere per parti separate, considerato che il suo emendamento è, a suo avviso, sostitutivo mentre la parte consequenziale rappresenta una forma di coordinamento.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che tutti gli emendamenti presentati recano una medesima parte comune consistente nella soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto; per chiarezza delle votazioni, conformemente a quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 85 del Regolamento della Camera ed ai precedenti in materia fa presente che porrà in votazione questa parte comune, chiamando così la Giunta ad esprimere la sua volontà su un aspetto che è preliminare ad ogni ulteriore decisione in materia.

In caso di reiezione di tale parte si intenderanno infatti respinti tutti gli emendamenti; in caso di approvazione si procederà, nell'ordine già indicato, alla votazione delle differenti parti residue.

La Giunta approva la parte comune degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4 consistente nella soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto.

Federico FORNARO, *presidente*, chiede se, a seguito dell'approvazione della soppressione del numero 8) tra le ipotesi di nullità del voto, i presentatori insistano per

la votazione della parte residua dei propri emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) insiste per la votazione della parte residua della propria proposta emendativa n. 5 volta all'inserimento del capoverso 3-*bis* tra i casi di voti validi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) fa presente che i presentatori non insistono per la votazione della parte residua degli emendamenti Pittalis e altri n. 2 e n. 3.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) osserva che, con la sola soppressione del criterio di nullità di cui al numero 8), si pospone la polemica che si riproporrà in occasione dell'esame delle singole schede in seno ai Comitati di verifica.

Questo esito, a suo avviso, consentirà al Movimento 5 Stelle di rivendicare che la propria iniziativa, da lui ritenuta strumentale, ha fatto sì che non si sia espressamente affermato un principio che invece è chiarissimo: la validità del voto espresso dall'elettore tramite due o più segni in favore di liste che si siano presentate in coalizione alle elezioni.

Precisa che l'emendamento da lui presentato tende ad affermare la prevalenza del principio del *favor voti* rispetto alle istruzioni del Ministero dell'interno, elaborate dal competente Dipartimento, che non sono una fonte legislativa, ma indicazioni contenute in un documento del Governo non sottoposto ad alcuna forma di approvazione, o comunque di esame o di indizzo, da parte del Parlamento.

Invita pertanto a votare a favore del proprio emendamento volto a stabilire un principio chiaro per il lavoro degli eventuali Comitati di verifica, invece di rimandare, come già sottolineato, la discussione all'esame delle singole schede elettorali. Si chiede tuttavia se non vi sia stato già un accordo per giungere all'approvazione della sola parte soppressiva del criterio di nullità di cui al numero 8).

Evidenzia infine come il suo emendamento, a differenza degli altri, superi anche le obiezioni più volte sollevate dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle in ordine al rischio di un criterio *contra legem*, poiché precisa che ogni scheda contenente un voto ritenuto valido per il candidato uninominale deve essere considerata valida anche per la parte proporzionale, con l'attribuzione dei voti alle singole liste della coalizione attraverso il riparto *pro quota*, così come previsto dall'articolo 58 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Federico FORNARO, *presidente*, prende quindi atto che il presentatore dell'emendamento Della Vedova n. 5 insiste per la votazione della parte residua della propria proposta emendativa volta all'inserimento del capoverso 3-*bis* tra i casi di voti validi.

La Giunta respinge la parte residua dell'emendamento Della Vedova n. 5; approva quindi il testo recante criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti di cui alla seduta del 21 marzo 2023 come risultante dalle modifiche testé approvate (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 21.20.

ALLEGATO 1

Criteria per la valutazione di validità o nullità dei voti**EMENDAMENTI PRESENTATI**

Alla premessa sostituire il primo e secondo capoverso con i seguenti:

« Considerate le disposizioni contenute nel Testo Unico per le elezioni della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-bis, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si deve privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà effettiva dell'elettore nei casi in cui manchino evidenti segni di riconoscimento. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal citato articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* – di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico – che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673, Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327). Ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si deve assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: "quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito

al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso" ».

1. Pittalis, Sbardella, Candiani, Bicchielli.

Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, tra i casi di voti validi, dopo il numero 3) inserire il seguente:

« 3-bis) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste collegate, in ossequio al principio del *favor voti*, poiché l'elettore ha espresso in modo univoco la volontà effettiva di attribuire il voto ad una coalizione di liste e quindi al candidato del collegio uninominale collegato alle medesime liste. Tali voti sono attribuiti al candidato del collegio uninominale e ripartiti tra tutte le liste della coalizione che lo sostiene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nel collegio. ».

Conseguentemente, tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).

5. Della Vedova.

Tra i casi di voti validi, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

« 5) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste collegate tra loro, ovvero con unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste collegate tra loro. In ossequio al principio del *favor voti*, tali voti sono da assimilare ai voti espressi a favore del solo candidato uninominale. ».

Conseguentemente, tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).

2. Pittalis, Sbardella, Candiani, Bicchielli.

Tra i casi di voti validi, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«5) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste collegate tra loro, ovvero con unico segno che insista in parti

uguali su più contrassegni di liste collegate tra loro. ».

Conseguentemente, tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).

3. Pittalis, Sbardella, Candiani, Bicchielli.

Tra i casi di voti nulli, sopprimere il numero 8).

4. Malavasi, Marino, Porta.

ALLEGATO 2

Criteria per la valutazione di validità o nullità dei voti**TESTO COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI**

« Considerate le disposizioni contenute nel Testo Unico per le elezioni della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-*bis*, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si deve privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà effettiva dell'elettore nei casi in cui manchino evidenti segni di riconoscimento.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal citato articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* – di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico – che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673, Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327). Ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si deve assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: “quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso” ».

Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-*bis*, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.

Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;

2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;

3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che possiede

l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.

Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;

5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale.

Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3),

delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato – e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera *c*), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:

a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato, fuori dei riquadri o nel riquadro di altro simbolo o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda non coperta da simboli;

3. i voti espressi con segno sul simbolo di una lista nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;

b) sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

2. quando le schede utilizzate non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegare alla legge n. 459 del 2001;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

4. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;

5. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;

6. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;

c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;

2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista

sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto;

d) salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;

2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

4. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

5. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;

6. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).	12
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.30.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

(Esame congiunto e rinvio).

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. I

documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame sarà congiunto, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 17 maggio scorso e come d'altra parte è stato fatto nella scorsa legislatura dalla Giunta precedente, che però non è riuscita a concluderne l'esame a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio Gip) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

Per entrambe le richieste di deliberazione, l'incarico di relatore è affidato al deputato Andrea Giaccone, cui chiede di illustrare le rispettive vicende alla Giunta.

Andrea GIACCONE (Lega), *relatore*, fa presente che tanto il procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Macerata, quanto il procedimento civile, pendente

presso la Corte di appello di Ancona, traggono origine dalle medesime dichiarazioni dell'on. Sgarbi, pubblicate il 6 maggio 2019 sulla propria pagina *Facebook* e successivamente riprese dalla stampa locale trentina.

Chiarisce che, con le dichiarazioni contestate, l'on. Sgarbi ha inteso replicare a due consiglieri provinciali di Trento – una consigliera del Partito democratico e Alex Marini, consigliere del Movimento 5 Stelle – i quali avevano criticato la sua nomina a Presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e asseritamente motivata da ragioni politiche. Il consigliere Marini aveva in precedenza presentato un'interrogazione al Consiglio provinciale di Trento, nella quale criticava la predetta nomina, sia per alcune condanne penali riportate in passato dal deputato Sgarbi, sia per un'ipotizzata incompatibilità tra la nomina stessa e il mandato parlamentare ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013. Su tale presunta incompatibilità il Marini ha anche chiesto il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale ha stabilito che non sussistono « ipotesi di violazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali ».

Evidenzia che, a seguito delle predette critiche, l'on. Sgarbi ha pubblicato sulla propria pagina *Facebook* la replica che ha provocato la querela sporta dal Marini nei suoi confronti. In tale replica, l'on. Sgarbi ha difeso la correttezza della nomina effettuata dalla Giunta provinciale, che non sarebbe stata di natura politica quanto piuttosto motivata dalla sua « chiara fama » di studioso. Nel *post* incriminato del 6 maggio 2019, l'on. Sgarbi si è così espresso:

La mia replica a due inetti, una del PD, l'altro dei 5 Stelle, pagati 6mila euro al mese per dire castronerie.

Tra i depensanti in carica nel Consiglio provinciale del Trentino, lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza, ci sono tale (...) del PD, partito disperso, e tale Alex

Marini, del MoVimento 5 stelle. Uniti nella loro caparbia ignoranza nel contrastare il perfetto parere di Raffaele Cantone (...), il quale ha indicato che « l'incarico di Presidente del Mart non ha deleghe gestionali, in quanto non è amministratore di ente pubblico, funzione delegata al direttore del Mart, che è ente (...) istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea », come ai due depensanti non sarebbe consentito per la loro acclarata e locupletata incompetenza.

In maniera precisa Cantone ha stabilito che « circa l'incarico di Presidente del Cda del Mart, il regolamento non prevede attribuzioni gestionali. Mi pare chiarissimo: per qualunque presidente, non per me che, rispetto ai due depensanti, non percepisco stipendio né indennità, in una dimensione culturale e morale ignota ai due inutilmente e dannosamente pagati (6000 euro + rimborsi vari). La posizione di Cantone è chiarissima e tombale per i due inetti che, non sapendo leggere, chiamano "pagliacciate" la sentenza di Cantone. (...) Con i loro argomenti inesistenti si rivelano onanisti, con la destra e con la sinistra. Io (...) sono stato non "imposto politicamente", ma scelto culturalmente, per chiara fama, come a loro non sarebbe mai toccato, nel buio in cui annaspano le loro menti ottenebrate ».

Sottolinea che, a seguito di tale *post*, il consigliere Marini ha sporto querela nei confronti dell'on. Sgarbi per le dichiarazioni sopra riportate, giudicate offensive della sua persona e dell'istituzione da lui rappresentata. Successivamente, nell'ottobre del 2019, il Marini ha presentato una integrazione all'atto di esposto e querela, nella quale denuncia affermazioni (« andate aff... », « ai 5 stelle comminerebbe la pena di morte ogni volta che ne incontra uno ») e gesti (gesto dell'ombrello) – rivolti nei suoi confronti dall'on. Sgarbi e riportati da articoli di stampa – ritenuti reati in continuazione con quelli già denunciati.

Ricorda che, nella memoria difensiva in sede penale, l'on. Sgarbi ha innanzitutto rappresentato che le sue affermazioni costituivano una « semplice replica alle critiche – infondate – della parte offesa che,

dal febbraio 2019, ha iniziato nei miei confronti una campagna stampa – assurda ed illegittima, ai limiti dello stalking – che mi ha indotto a promuovere davanti al Tribunale di Macerata giudizio civile ». Pertanto, dopo avere difeso la legittimità della propria « critica politica all'operato del dr. Alex Marini » e avere perciò chiesto l'archiviazione della denuncia, il deputato ha sollevato « in via meramente eventuale » l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Vista tale eccezione, il 23 marzo 2021 il GIP di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero in tal senso, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.

Ribadisce che, parallelamente al procedimento penale, è in corso un procedimento civile presso il Tribunale di Macerata, originariamente promosso dall'on. Sgarbi nei confronti del Marini con atto di citazione del 16 giugno 2019 (quindi in data successiva alla denuncia penale sporta dallo stesso Marini contro di lui). Nell'ambito di tale procedimento civile, il consigliere Marini ha proposto domanda riconvenzionale e ha chiesto il risarcimento del danno da diffamazione per le medesime affermazioni dell'on. Sgarbi contenute nel *post* del 6 maggio 2019. Nonostante l'eccezione *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dalla difesa dell'on. Sgarbi anche nel giudizio civile, in primo grado il Tribunale di Macerata ha emesso sentenza favorevole al Marini (condannando Sgarbi al pagamento di 15.000 euro di risarcimento del danno non patrimoniale), senza peraltro trasmettere gli atti alla Camera dei deputati. Contro la predetta sentenza l'on. Sgarbi ha proposto appello e ha nuovamente eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d'appello di Ancona, nel sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado, ha trasmesso gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, così rimediando a un errore procedurale commesso dal Tribunale di Macerata.

Quanto al merito, rappresenta che, nell'atto di citazione in primo grado, l'on. Sgarbi ha riportato diverse dichiarazioni rilasciate dal Marini agli organi di stampa locali e nazionali – che peraltro riproducevano *extra moenia* i contenuti delle precedenti interrogazioni presentate al Consiglio provinciale – nelle quali lo Sgarbi stesso è definito, tra l'altro, « pregiudicato, assenteista, condannato definitivamente per truffa ai danni dello Stato ». Secondo altre dichiarazioni del Marini menzionate nell'atto introduttivo del giudizio, la nomina a presidente del MART sarebbe stata « squisitamente politica, perché Sgarbi è politicamente affine alla destra e a Fugatti. E questo lo rende impresentabile ». L'atto di citazione qualifica le predette affermazioni del Marini come « ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione del prof. Sgarbi », in quanto asseritamente contenenti « totale disattenzione per la verità dei fatti »; in conclusione, si chiede la condanna del Marini al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore.

Fa presente che, nella comparsa di costituzione e risposta, il consigliere Marini ha respinto la fondatezza delle richieste dell'on. Sgarbi. In via riconvenzionale, ha chiesto poi il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente conseguente alle medesime affermazioni pubblicate su *Facebook* dall'on. Sgarbi e poste all'origine della querela in sede penale.

Rammenta che, nell'atto con cui ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, l'on. Sgarbi ha nuovamente riportato le dichiarazioni rese dal Marini alla stampa e sviluppato una serie di argomentazioni per le quali le stesse sarebbero lesive della sua reputazione e giustificerebbero la sua richiesta di risarcimento. A fondamento dell'appello proposto, l'on. Sgarbi sostiene, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado, che alle dichiarazioni del Marini non dovrebbe applicarsi l'esimente del diritto di critica e/o di cronaca. Per quello che più interessa alla Giunta, nell'atto di appello si contesta alla sentenza di primo grado la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del codice penale, degli articoli 21 e 68

della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Secondo l'on. Sgarbi, le dichiarazioni per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale, che sono le medesime per le quali è stata proposta la querela in sede penale, sarebbero scriminate dalla esimente del diritto di critica politica. L'atto di appello continua argomentando che, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi erano coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, ciò che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nell'atto di proposizione dell'appello è anche citata la decisione del GIP di Macerata che, nell'ambito del procedimento penale « *per gli stessi fatti e per le medesime dichiarazioni rilasciate da Sgarbi* », ha trasmesso copia degli atti alla Camera dei deputati.

In conclusione, evidenzia che l'on. Sgarbi chiede l'annullamento e la riforma *in toto* della sentenza civile di primo grado e il rigetto della riconvenzionale proposta dall'appellato, « atteso che le dichiarazioni rilasciate dall'appellante risultano scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica, e/o di satira » e comunque non punibili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Marini – che

relativamente alle proprie dichiarazioni invoca a sua volta l'applicabilità dell'insindacabilità prevista dall'art. 122 della Costituzione per i consiglieri regionali – nega invece la sussistenza di qualsiasi nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Sgarbi e la funzione di parlamentare e ritiene pertanto corretta la sentenza di primo grado.

Si riserva infine di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

Enrico COSTA, *presidente*, ringrazia il collega per l'ampia relazione e, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	19

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti D'Orso 1.19, 3.1, 3.2 e 3.15.

Dà quindi la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo per l'espres-

sione dei pareri su tali proposte emendative.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, propone di riformulare l'emendamento D'Orso 1.19, sottoscritto anche dalla collega Varchi, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) mentre invita al ritiro delle proposte emendative D'Orso 3.1, 3.2 e 3.15, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto sostanzialmente assorbite dalla nuova formulazione proposta.

Devis DORI (AVS) *relatore per la II Commissione*, si associa alla proposta della collega Dondi.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice per la XII Commissione*, si dichiara convintamente a favore della riformulazione proposta.

Paolo CIANI (PD-IDP), *relatore per la XII Commissione*, condivide la proposta di riformulazione.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento D'Orso 1.19 come riformulato. Al riguardo, in merito all'inserimento nel testo di legge del richiamo al servizio di coordinamento pedagogico, ha inteso interloquire con i relatori affinché fosse specificata la necessità di assicurare il rispetto dell'ambito delle competenze regionali costituzionalmente previsto. Ciò al fine di superare possibili dubbi interpretativi in ordine alla sua piena appartenenza all'alveo delle competenze regionali.

Valentina D'ORSO (M5S) nel ringraziare il viceministro Sisto per il decisivo apporto alla predisposizione di una riformulazione condivisibile da tutte le forze politiche dell'emendamento a sua firma 1.19, che dichiara di accettare, ritira le proposte emendative 3.1, 3.2 e 3.15.

Maria Carolina VARCHI (FDI) esprime soddisfazione per la sintesi trovata dai relatori e dal rappresentante del Governo che ha portato alla predisposizione di una norma congruente con un'altra proposta di legge all'esame dell'Assemblea che assicura la valorizzazione della figura del pedagista.

Ritiene che la riformulazione proposta rappresenti un segnale positivo in un momento in cui anche i recenti fatti di cronaca dimostrano come le fasce più giovani della popolazione necessitino di una maggiore attenzione e dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia alla proposta emendativa D'Orso 1.19, da lei sottoscritta, come riformulata.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) annuncia il voto favorevole anche del gruppo di Forza Italia sulla proposta di riformulazione dell'emendamento D'Orso 1.19, condividendone pienamente la finalità e ricordando che essa appare pienamente in linea con il contenuto e gli obiettivi della proposta di legge in materia di professioni pedagogiche richiamata dalla collega Varchi.

La Commissione approva l'emendamento D'Orso 1.19 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni I, V, VII, IX, XI e XIV, competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 336 Donzelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla riunione della Giunta per il regolamento.

Ricorda quindi che nella seduta precedente le relatrici, deputate La Porta per la II Commissione, e Loizzo per la XII Commissione, hanno svolto la relazione sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, anche a nome del presidente per la XII Commissione, Ugo Cappellacci, fissa il termine per la presentazione delle proposte emendative per le ore 16 di lunedì 3 luglio prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole da: un servizio di sostegno psicologico fino alla fine del capoverso, con le seguenti:

a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico).

1.19. (Nuova formulazione) D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Varchi.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00017)	20
ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)	23
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00017).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 18 aprile 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Anche a nome del presidente Rizzetto ringrazia i componenti delle Commissioni

che hanno contribuito fattivamente per giungere all'approvazione della risoluzione in esame esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto anche nel corso delle audizioni.

Ringrazia quindi il Governo in modo non formale per la disponibilità a valutare ed accogliere gli impegni previsti nella parte dispositiva ritenendo che la risoluzione che oggi le commissioni si accingono ad approvare rappresenti un evidente contributo nella direzione di un'interpretazione estensiva anche delle circolari emanate dall'Inps al fine di superare le notevoli criticità relative ai lavoratori dello spettacolo.

Infine, anche a nome del presidente Rizzetto presenta un testo riformulato della risoluzione in esame che tiene conto dell'interlocuzione con il Governo e del dibattito svoltosi nelle Commissioni durante le audizioni (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia i componenti delle Commissioni e il Governo per l'ottimo lavoro svolto e per lo spirito collaborativo manifestato durante la discussione del presente atto di indirizzo, che rappresenta, a suo avviso, un segnale po-

sitivo di sostegno nei confronti dei lavoratori dello spettacolo.

Matteo ORFINI (PD-IDP) osserva preliminarmente come la formulazione del primo impegno della parte dispositiva della risoluzione, come riformulata, non appaia di immediata comprensione risultando di fatto poco chiaro il contenuto dell'impegno rivolto nei confronti del Governo.

Passando al merito delle questioni affrontate nella risoluzione in esame preannuncia il voto di astensione del gruppo del Partito democratico nonostante vi sia stato un fattivo contributo anche da parte del proprio gruppo volto al miglioramento del testo che affronta questioni assai delicate e rilevanti.

Più in generale ricorda come nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni tutti i soggetti auditi abbiano evidenziato l'urgenza dell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge delega sullo spettacolo soprattutto quelli relativi agli istituti del *welfare* destinato ai lavoratori del settore.

In proposito ricorda l'interpellanza presentata dal suo gruppo e recentemente discussa in Assemblea cui il Ministro Sangiuliano ha risposto preannunciando iniziative tempestive.

Ritiene quindi necessario che il Governo intraprenda le preannunciate iniziative normative soprattutto con riferimento all'indennità di discontinuità che ricorda, grazie a un emendamento presentato dal gruppo del Partito democratico nel corso dell'esame della legge di bilancio, è stata ulteriormente finanziata. Evidenzia quindi come oggi le commissioni si limitino in assenza di interventi normativi del Governo ad approvare un atto di indirizzo che appare semplicemente come uno specchietto per le allodole.

Ricorda che il Governo non ha ancora adottato i previsti provvedimenti che riguardano centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori mentre le Commissioni oggi si limitano ad approvare un atto di indirizzo. Conferma, per tutte queste ragioni, l'astensione del gruppo del Partito democratico

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia l'astensione del gruppo Alleanza di sinistra perché ritiene di essere di fronte ad un gioco delle parti.

Osserva come da tempo in Commissione si discuta di accelerare l'attuazione della legge delega n. 106 del 2022 mentre i decreti delegati sono già in ritardo rispetto ai tempi previsti ed è grave che anche la risoluzione affermi che quello dello spettacolo è un settore in piena crisi con le retribuzioni più basse tra i diversi settori dell'economia italiana e decine e decine di migliaia di persone che non solo fanno fatica ad arrivare alla fine del mese ma hanno problemi di sussistenza reali.

Al riguardo ritiene che non vi sia alcun interesse concreto e reale da parte del Ministro Sangiuliano che pur essendo molto impegnato in molti interessanti convegni anche sull'ideologia della destra in campo culturale non si occupa tuttavia dei lavoratori e delle lavoratrici del settore dello spettacolo e non è interessato a produrre degli avanzamenti concreti sul terreno dei diritti e dell'innalzamento delle tutele delle retribuzioni.

Pur condividendo alcuni dei temi che la risoluzione solleva osserva che la formulazione del primo impegno non abbia natura cogente in quanto si prevede solo di valutare la percorribilità di un intervento di interpretazione autentica e ritiene che la riformulazione presentata oggi dai firmatari appaia perfino più debole rispetto al testo iniziale della risoluzione.

In conclusione, al di là dei contenuti, desidera rimarcare il dato politico che il Parlamento impegna oggi il Governo, che sarebbe già impegnato da una legge, a fare una cosa che non sta facendo.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE), pur precisando che l'atto di indirizzo in esame, come riformulato, presenta una valenza più programmatica che precettiva nei confronti del Governo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in discussione, come riformulata, a fronte degli importanti obiettivi cui mira.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo anche a nome del deputato Amato,

impossibilitato a partecipare all'odierno dibattito a causa di una misura sospensiva, a suo avviso ingiusta, irrogata nei suoi confronti dall'Ufficio di Presidenza della Camera, preannuncia l'astensione dal voto sulla risoluzione in discussione, come riformulata, facendo notare che essa reca delle mere enunciazioni di principio nei confronti dei lavoratori dello spettacolo. Osserva che tali lavoratori attendono da tempo ben altre risposte, come ad esempio l'adozione dei provvedimenti di attuazione della legge delega in materia di spettacolo e l'introduzione di misure realmente di sostegno, tra cui il riconoscimento dell'indennità di discontinuità. Fa notare che tali provvedimenti attuativi, nonostante siano stati annunciati da tempo, non sono mai stati realizzati dal Ministro Sangiuliano, che, invece di intervenire su tali importanti aspetti, preferisce adottare altre misure, come l'inasprimento delle pene nei confronti degli attivisti ambientalisti – intervento giudicato inutile considerato che la normativa vigente già prevede pene adeguate in tale ambito – o il ridimensiona-

mento dell'osservatorio per la parità di genere, nonostante tale organismo abbia invece svolto un ruolo meritorio nel segnalare la condizione di estrema precarietà delle lavoratrici dello spettacolo.

Il Sottosegretario di Stato Claudio DURIGON, alla luce del dibattito svolto, esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame a condizione che il primo impegno della parte dispositiva sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Le Commissioni approvano la risoluzione in titolo, come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00017.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VII e XI,
premessi che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che siano iscritti alla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (istituita presso l'INPS a seguito della soppressione dell'ENPALS in virtù dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011), si compone di una « quota A » e di una « quota B »;

nei termini delineati dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992: la « quota A » corrisponde « all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile » (articolo 13, lettera *a*), decreto legislativo n. 503 del 1992); la « quota B » corrisponde invece « all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 », che viene liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (articolo 13, lettera *b*), decreto legislativo n. 503 del 1992);

centinaia di pensionati del settore dello spettacolo hanno fatto ricorso al Tribunale perché prima l'ENPALS, e poi l'Inps, hanno liquidato la Quota B della pensione in un importo inferiore a quello dovuto per legge;

dal 2014 in poi i Tribunali e le Corti di Appello di tutta Italia hanno rilevato l'errore di interpretazione e di applicazione della normativa di settore e hanno condannato l'Inps a riliquidare i vari trattamenti pensionistici;

incredibilmente, la Corte di cassazione, con la prima sentenza pronunciata sul punto – Sentenza 29 dicembre 2022, n. 38018 – ha ribaltato la situazione, contraddicendo tutti i magistrati intervenuti sinora sulla questione;

la materia del contendere ha riguardato, dunque, la determinazione della « quota B », corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1° gennaio 1993, e in specie se debba permanere anche per la « quota B » il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971;

secondo quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisdizionali prima della recente sentenza della Suprema Corte – e a parere dei sottoscrittori della presente risoluzione – il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opererebbe per la sola « quota A », mentre non sarebbe più in vigore per la « quota B » della pensione, che sarebbe regolata esclusivamente dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, provvedimento che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo;

tale articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 – nel disciplinare il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata

in vigore del citato decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della « quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 » – dispone che si applichi una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento « sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312 » (articolo 4, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo. n. 182 del 1997), mentre le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite « sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 » (articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo. n. 182 del 1997);

non contenendo l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 alcun richiamo al limite massimo di cui all'articolo 12, comma 7, ma prevedendo piuttosto un rinvio al diverso limite della retribuzione annua pensionabile valevole per l'A.G.O. (ancorché con l'adozione di un diverso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2 per cento e con la precisazione che le quote di retribuzione giornaliera pensionabile superiori a tale limite sarebbero state computate secondo le aliquote di rendimento decrescenti previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992), la quota B della pensione non può esser calcolata adottando il precedente limite di retribuzione giornaliera pensionabile fissato in L. 315.000 e soggetto a rivalutazione annuale;

l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte pone il problema della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 182 del 1997 per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto viola i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995;

la sentenza della cassazione abbatte un settore come quello della cultura già

altamente messo a rischio dalla pandemia e che con grande sforzo sta cercando di riprendersi;

la categoria di lavoratori dello spettacolo si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni, pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità;

l'articolo 9 della Carta costituzionale riconosce alla cultura la valenza di elemento costitutivo e identitario della Repubblica, esprimendo sotto forma di principio giuridico ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione;

nonostante la Costituzione affermi con forza il valore della cultura e il diritto alla cultura, è stato costantemente ridotto negli ultimi due decenni gli investimenti pubblici per la cultura e per lo spettacolo in particolare, dimostrandosi scarsa attenzione per le peculiari dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo e per le specifiche esigenze di tutela previdenziale dei lavoratori del comparto;

occorre riconoscere il valore sociale del lavoro culturale ed artistico e dell'impatto positivo del settore dello spettacolo sul territorio in termini economici, di benessere dei cittadini, di sviluppo e di coesione sociale;

appare necessario affrontare il tema più generale della condizione dei lavoratori del settore dello spettacolo, con riguardo, tra l'altro, alla loro situazione economica, alle prospettive previdenziali, alle tipologie contrattuali che più li riguardano, alla frequenza e alle forme del lavoro irregolare che li interessa, al rischio della disoccupazione, ai rapporti con la committenza, ai ritmi e alle condizioni di lavoro, alle aspettative legate al lavoro, alla formazione e alle competenze,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative di interpretazione autentica, anche coinvolgendo l'Inps

ai fini del monitoraggio della sostenibilità di qualsiasi modifica dell'attuale legislazione vigente, in relazione all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di analizzare la percorribilità di un intervento di interpretazione autentica secondo cui il decreto legislativo n. 182 del 1997 potrebbe rappresentare una disciplina autonoma ed autosufficiente rispetto agli ordinari metodi di calcolo, che deve essere interpretata secondo un criterio strettamente letterale ed alla luce dei criteri direttivi di cui alla legge delega (articolo 2, comma 22, legge n. 335 del 1995) e quindi secondo cui la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo sarebbe liquidabile con l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 a tutta la contribuzione versata, con il solo limite della retribuzione imponibile e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al cosiddetto « tetto » pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A;

a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022;

a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;

ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalla riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore.

(7-00038)

« Mollicone, Rizzetto ».

ALLEGATO 2

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.**RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni VII e XI,

premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che siano iscritti alla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (istituita presso l'INPS a seguito della soppressione dell'ENPALS in virtù dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011), si compone di una « quota A » e di una « quota B »;

nei termini delineati dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992: la quota A corrisponde « all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile » (articolo 13, lettera *a*) del decreto legislativo n. 503 del 1992); la quota B corrisponde invece « all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 », che viene liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (articolo 13, lettera *b*) del decreto legislativo n. 503 del 1992);

centinaia di pensionati del settore dello spettacolo hanno fatto ricorso al Tribunale perché prima l'ENPALS, e poi l'Inps, hanno liquidato la Quota B della pensione

in un importo inferiore a quello dovuto per legge;

dal 2014 in poi i Tribunali e le Corti di Appello di tutta Italia hanno rilevato l'errore di interpretazione e di applicazione della normativa di settore e hanno condannato l'Inps a riliquidare i vari trattamenti pensionistici;

incredibilmente, la Corte di cassazione, con la prima sentenza pronunciata sul punto – Sentenza 29 dicembre 2022, n. 38018 – ha ribaltato la situazione, contraddicendo tutti i magistrati intervenuti sinora sulla questione;

la materia del contendere ha riguardato, dunque, la determinazione della quota B, corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1° gennaio 1993, e in specie se debba permanere anche per la quota B il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971;

secondo quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisdizionali prima della recente sentenza della Suprema Corte – e a parere dei sottoscrittori della presente risoluzione – il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opererebbe per la sola quota A, mentre non sarebbe più in vigore per la quota B della pensione, che sarebbe regolata esclusivamente dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, provvedimento che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo;

tale articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 – nel di-

sciplinare il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della « quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 » – dispone che si applichi un'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento « sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312 » (articolo 4, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997), mentre le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite « sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 » (articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997);

non contenendo l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 alcun richiamo al limite massimo di cui all'articolo 12, comma 7, ma prevedendo piuttosto un rinvio al diverso limite della retribuzione annua pensionabile valevole per l'A.G.O. (ancorché con l'adozione di un diverso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2 per cento e con la precisazione che le quote di retribuzione giornaliera pensionabile superiori a tale limite sarebbero state computate secondo le aliquote di rendimento decrescenti previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992), la quota B della pensione non può esser calcolata adottando il precedente limite di retribuzione giornaliera pensionabile fissato in £ 315.000 e soggetto a rivalutazione annuale;

l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte pone il problema della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 182 del 1997 per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto viola i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995;

la sentenza della cassazione abbatte un settore come quello della cultura già altamente messo a rischio dalla pandemia e che con grande sforzo sta cercando di riprendersi;

la categoria di lavoratori dello spettacolo si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni, pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità;

l'articolo 9 della Carta costituzionale riconosce alla cultura la valenza di elemento costitutivo e identitario della Repubblica, esprimendo sotto forma di principio giuridico ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione;

nonostante la Costituzione affermi con forza il valore della cultura e il diritto alla cultura, è stato costantemente ridotto negli ultimi due decenni gli investimenti pubblici per la cultura e per lo spettacolo in particolare, dimostrandosi scarsa attenzione per le peculiari dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo e per le specifiche esigenze di tutela previdenziale dei lavoratori del comparto.

occorre riconoscere il valore sociale del lavoro culturale ed artistico e dell'impatto positivo del settore dello spettacolo sul territorio in termini economici, di benessere dei cittadini, di sviluppo e di coesione sociale;

appare necessario affrontare il tema più generale della condizione dei lavoratori del settore dello spettacolo, con riguardo, tra l'altro, alla loro situazione economica, alle prospettive previdenziali, alle tipologie contrattuali che più li riguardano, alla frequenza e alle forme del lavoro irregolare che li interessa, al rischio della disoccupazione, ai rapporti con la committenza, ai ritmi e alle condizioni di lavoro, alle aspettative legate al lavoro, alla formazione e alle competenze,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative di interpretazione autentica, anche coinvolgendo l'Inps

ai fini del monitoraggio della sostenibilità di qualsiasi modifica dell'attuale legislazione vigente, in relazione all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, individuando un intervento di interpretazione autentica secondo cui il decreto legislativo n. 182 del 1997 potrebbe rappresentare una disciplina autonoma e autosufficiente rispetto agli ordinari metodi di calcolo, che deve essere interpretata secondo un criterio strettamente letterale ed alla luce dei criteri direttivi di cui alla legge delega (articolo 2, comma 22 della legge n. 335 del 1995) e quindi secondo cui la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo sarebbe liquidabile con l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 a tutta la contribuzione versata, con il solo limite della retribuzione imponibile e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al cosiddetto « tetto » pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A;

a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022;

a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;

ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalla riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore.

(8-00017) « Mollicone, Rizzetto, Sasso, Dalla Chiesa, Giaccone, Tenerini ».

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	41

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vanessa Gava.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), che è stata già trasmessa ai gruppi nei giorni scorsi. Rispetto a tale versione, fa presente che, al punto n. 11) del dispositivo, al secondo periodo è stata aggiunta la parola « certificati » dopo le parole « imballaggi compostabili ».

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, si associa a quanto espresso dal correlatore Lampis. È dell'avviso che le condizioni per giungere ad una conclusione delle Commissioni riunite siano mature e raccomanda l'approvazione della proposta di documento finale presentata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico hanno presentato ciascuno una proposta di documento finale (*vedi allegati 2, 3 e 4*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), dopo aver evidenziato la rilevanza della proposta di regolamento all'esame ricorda, altresì, come le Commissioni riunite abbiano svolto un notevole approfondimento sulle connesse tematiche attraverso un articolato ciclo di audizioni. Oltre ai rappresentanti di interesse di molte associazioni e organizzazioni di settore, sono stati ascoltati i membri italiani del Parlamento europeo che hanno avuto modo di esporre le loro valutazioni nonché di rendere noti gli emendamenti che sono stati da loro presentati alle proposte in esame. Tali contributi hanno aiutato a mettere in evidenza le specificità del nostro Paese in materia. Fa presente, infatti, che l'Italia ricopre una posizione di avanguardia nell'ambito degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con legittime aspirazioni a proporre istanze diverse rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea.

Si chiede, quindi, quale forza politica si intenda dare al lavoro svolto dalle Commissioni riunite. Sottolinea, infatti, che un documento finale condiviso tra le diverse parti politiche, e non solo tra quelle di maggioranza, avrebbe certamente un peso diverso e rappresenterebbe una posizione parlamentare più forte. Certamente non gli sfugge che i gruppi di opposizione hanno presentato proposte di documento finale alternative, con loro propri contenuti e visioni diverse da quelle della maggioranza. Evidenzia, tuttavia, che vi sono molti punti di contatto, sia nella parte delle premesse che nella parte dispositiva, tra tutte le proposte di documento finale presentate. A fronte di questa constatazione ritiene quindi che vi sia spazio per accedere a conclusioni condivise. Pur constatando che a differenza della proposta di documento finale dei relatori la proposta di documento finale alternativa del suo gruppo non si esprime con una valutazione negativa della proposta di regolamento, sottolinea, tuttavia, che la proposta alternativa del suo gruppo

esprime una valutazione favorevole ma condizionata ad una serie di azioni volte a raggiungere precisi obiettivi che sembrano, in buona parte, comuni a quelli della proposta di maggioranza.

Chiede quindi ai relatori e alle forze di maggioranza se vi sia la possibilità di avviare una interlocuzione per raggiungere risultati condivisi.

Patty L'ABBATE (M5S) nel ringraziare preliminarmente i relatori per la proposta di documento finale, che in parte condivide, non concorda con la valutazione negativa in essa espressa, essendo in larga parte condivisibili i principi che muovono l'Europa nel senso indicato dalla proposta di regolamento. Anticipa, pertanto, seppur con dispiacere, il voto contrario del proprio gruppo. Osserva infatti che obiettivo comune di maggioranza e opposizione dovrebbe essere la tutela del *made in Italy* e delle specificità italiane e che se, da un lato, è fondamentale non danneggiare il sistema delle piccole e medie imprese nazionali, dall'altro, il Paese deve certamente stare al passo con i tempi per non rischiare che un domani i prodotti da imballaggio italiani non vengano accettati in Europa, con conseguente perdita della competitività. Auspica, pertanto, che ci possa essere un'ulteriore interlocuzione con i relatori per addivenire ad un punto di caduta condiviso. Nell'illustrare brevemente il parere alternativo presentato dal proprio gruppo, sottolinea l'importanza di sostenere iniziative volte a incrementare i regolamenti « *end of Waste* » affinché i prodotti italiani di alta qualità siano considerati materie prime seconde, in sostituzione delle materie prime tradizionali, superando la qualifica di rifiuto per tali materiali. Evidenzia, inoltre, l'opportunità di definire un credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con imballaggi compostabili e biodegradabili e di prevedere l'ampliamento delle applicazioni contemplate per l'utilizzo delle bioplastiche compostabili e biodegradabili, anche al fine di sostenere l'innovazione verso un uso più sostenibile dei materiali. Ribadisce inoltre la richiesta, anticipata nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, di svolgere un'au-

dizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 234 del 2012.

Marco SIMIANI (PD-IDP) invita i relatori a dare una risposta alle questioni poste dal collega Peluffo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, ribadisce che la valutazione non favorevole riguarda sia gli aspetti di forma dell'atto all'esame, e cioè il fatto che si tratta di una proposta di regolamento e non di altro tipo di atto europeo, sia aspetti sostanziali in quanto contiene previsioni che sono fortemente penalizzanti per l'Italia che non tengono minimamente in considerazione i risultati raggiunti dal Paese.

Ritiene, pertanto, che per questi motivi sia impossibile esprimere una valutazione favorevole sulla proposta di regolamento. Evidenzia, tuttavia, che pur esprimendo una valutazione totalmente negativa è stato ritenuto opportuno far presente al Governo che vi sono, come minimo, azioni necessarie da intraprendere e che queste attività indispensabili sono state indicate proprio dagli operatori economici italiani o comunque da associazioni rappresentative del settore. Raccomanda nuovamente, infine, l'approvazione della proposta di documento finale presentata dai relatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che, pur in presenza di un obiettivo comune, non viene accolta dalla maggioranza la disponibilità manifestata dalle opposizioni di pervenire ad un documento condiviso. Ritiene che esercitare la forza dei numeri in relazione a questo provvedimento por-

terà ad un risultato nell'immediato, ma certamente non aiuterà il Paese nella discussione che si sta svolgendo in Europa.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) ricorda che non è inusuale, almeno per la X Commissione di cui è membro, che su alcuni provvedimenti di concreto e generale interesse minoranza e maggioranza trovino il modo di approdare a un punto di accordo condiviso in modo da dare particolare forza politica alle conclusioni cui si giunge. Ciò anche a dimostrazione del fatto che le minoranze intendono lavorare con obiettività per raggiungere risultati di interesse generale.

In tal senso vorrebbe capire se il Governo intende raggiungere in sede negoziale alcuni importanti obiettivi di interesse generale per l'Italia, come evidenziati anche nella proposta di documento finale alternativa presentata dal suo gruppo. Ribadisce, infatti, che un accordo più ampio consente una posizione negoziale migliore. Evidenzia, peraltro, che ci sono ancora a disposizione il tempo e lo spazio per raggiungerlo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che sarà posta in votazione la proposta di documento finale dei relatori, ricordando che, se questa risulterà approvata, le proposte di documento finale alternative saranno precluse.

Le Commissioni riunite approvano la proposta di documento finale dei relatori (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni VIII e X,

esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, con la finalità di aggiornare la vigente normativa dell'Unione agli obiettivi del *Green Deal* e del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;

considerata la relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

preso atto del parere motivato approvato in data 18 aprile 2023 dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea, che valuta l'atto non conforme al principio di sussidiarietà e formula numerosi rilievi critici anche sulla sua coerenza con il principio di proporzionalità;

premesso che:

la proposta persegue obiettivi generali in larga misura condivisibili. Tuttavia, essa stabilisce strumenti, modalità e tempistiche che non appaiono fondati su una adeguata analisi costi-benefici degli effetti della proposta sul piano economico, sociale ed ambientale ed ignorano le esperienze e le specificità dei singoli Stati membri. La valutazione di impatto che accompagna la proposta, come evidenziato nel parere mo-

tivato della XIV Commissione, appare infatti gravemente carente e parziale sotto numerosi profili;

anzitutto l'intervento normativo prospettato, incentrato sul riutilizzo degli imballaggi a scapito del loro riciclo, viene motivato dalla Commissione europea principalmente con l'esigenza di assicurare una gestione efficiente degli imballaggi e dei rifiuti in quegli Stati membri più in difficoltà nel rispettare la normativa vigente e che rischiano di non raggiungere l'obiettivo generale di riciclaggio degli imballaggi fissato per il 2025. Non si chiarisce tuttavia per quali ragioni gli Stati membri che già registrano elevati tassi di riciclo dovrebbero mutare completamente l'approccio sinora seguito con successo e non potrebbero conseguire gli obiettivi sottesi alla proposta mantenendo il sistema attuale o scegliendo altri strumenti e modalità appropriate;

sotto questo profilo, l'applicazione della normativa proposta avrebbe un impatto fortemente negativo e paradossale sull'Italia, che ha sviluppato un sistema di trattamento dei rifiuti da imballaggio in grado di conseguire, con molti anni di anticipo, gli obiettivi europei di riciclo fissati per il 2025 e per il 2030 e che opera su tutti i materiali di imballaggio, compresi i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti assieme all'umido domestico. Verrebbero fortemente penalizzate, con gravi ricadute economiche ed occupazionali, circa 800.000 aziende attualmente attive nel settore degli imballaggi con oltre 6,3 milioni di dipendenti ed un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro. Il Piano na-

zionale di ripresa e resilienza dell'Italia, peraltro, destina 2,1 miliardi di euro all'ulteriore miglioramento infrastrutturale per la raccolta e il riciclo dei rifiuti, sia realizzando nuovi impianti, sia aggiornando quelli esistenti. Tali investimenti, già programmati, non sarebbero coerenti con la normativa proposta che, favorendo il riutilizzo degli imballaggi, comporterebbe minori quantità di riciclaggio. Una maggiore flessibilità, che tenga conto degli investimenti effettuati dai singoli Stati e della loro capacità di gestire e riciclare anche particolari e innovativi materiali di imballaggio, consentirebbe invece all'Italia di salvaguardare la filiera di raccolta, recupero e riciclo che ha permesso di gestire efficacemente i rifiuti da imballaggio e di creare un mercato di materie prime seconde largamente impiegate nell'industria;

più in generale, la Commissione europea – senza dimostrare adeguatamente i benefici ambientali che si potrebbero ottenere dalla normativa proposta – non stima specificamente le conseguenze del nuovo approccio sulla progettazione e produzione degli imballaggi, sul consumo di materie prime, sull'impiego di risorse, sugli aspetti igienico-sanitari e quindi sui rischi del riuso stesso per la salute umana, sulle filiere nazionali degli imballaggi e della gestione dei rifiuti già esistenti;

esemplare in questo senso è il fatto che la proposta, da un lato, vincola al riuso degli imballaggi sottraendoli al riciclo, dall'altro, prevede una percentuale obbligatoria di materiale plastico riciclato nella produzione di nuovi imballaggi senza dimostrare se l'effettiva disponibilità di materiali ottenuti dal riciclo – che si vuole diminuire – sarà sufficiente ad assolvere a tale obbligo;

analogamente, si intende vietare il ricorso a imballaggi monouso, compresi quelli, impiegati per uso alimentare, con elevato contenuto di materia prima rinnovabile e riciclabili in compostaggio assieme agli scarti di cibo residui, per passare al riutilizzo, senza quantificare la maggiore produzione di emissioni di CO₂, il maggiore impiego di materie prime per realizzare

imballaggi più pesanti e robusti, il maggiore consumo di acqua potabile, energia e prodotti chimici, per la necessaria fase di pulizia e sanificazione, senza tenere conto in alcuna misura dei rischi per l'igiene, la sicurezza alimentare e il contenimento degli sprechi;

gli effetti dirompenti della proposta sopra richiamati sarebbero inoltre amplificati, come evidenziato dal parere motivato della XIV Commissione, anche per la scelta del ricorso al Regolamento, immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali, per la mancata previsione di un periodo di transizione che consenta alle imprese di adeguarsi, nonché per l'eccessivo ricorso nella proposta ad atti delegati della Commissione. Questi ultimi non si limiterebbero, come previsto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a definire elementi non essenziali della nuova normativa e sarebbero adottati in assenza di puntuali criteri direttivi, aumentando l'incertezza e le difficoltà delle imprese che necessitano di tempo per modificare i propri processi produttivi e programmare investimenti;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE NEGATIVA

sulla proposta della Commissione europea e ritengono in ogni caso necessario che,

nel corso del negoziato:

1) la Commissione europea presenti una nuova valutazione di impatto che approfondisca, sulla base di specifici indicatori quantitativi e qualitativi, alcuni aspetti quali: *a)* l'impatto della riduzione degli imballaggi sulla distribuzione e la disponibilità di beni essenziali come i generi alimentari e i prodotti medicinali; *b)* la quantificazione del maggior consumo di acqua potabile ed energia necessari a preparare

gli imballaggi al riuso; c) la quantificazione dell'effettiva riduzione di emissioni di CO₂ e di consumo di combustibili fossili derivanti dalle misure prospettate; d) l'impatto della riduzione degli imballaggi sugli sprechi alimentari, sulla sicurezza alimentare, sul potenziale aumento di rischi di contaminazioni nella catena alimentare, su potenziali aumenti di costi per i consumatori;

2) sia rivista la scelta dell'atto giuridico, ricorrendo ad una direttiva anziché ad un regolamento o, in subordine, si introducano nel regolamento proposto misure di flessibilità, rispettose delle diverse caratteristiche socio-economiche e condizioni di partenza degli Stati membri, anche con specifico riguardo alle infrastrutture di riciclo esistenti e alla loro capacità di riciclare specifici e innovativi materiali di imballaggio;

3) in particolare, sia consentito agli Stati membri di scegliere gli strumenti appropriati a perseguire gli obiettivi della proposta, salvaguardando gli ottimi risultati conseguiti da alcuni tra essi nel riciclo dei rifiuti da imballaggio;

4) al fine di consentire alle imprese un congruo periodo di transizione, si modifichi l'articolo 65 nel senso di prevedere che la normativa proposta trovi applicazione non prima di 48 mesi dopo la sua entrata in vigore;

5) si limiti al massimo il ricorso ad atti delegati della Commissione europea e, al fine di assicurare certezza giuridica, se ne precisino tempistica e criteri direttivi. A questo scopo si valuti, al fine di coinvolgere gli Stati membri e gli operatori del settore nella definizione della normativa di dettaglio, se prevedere per alcune misure di attuazione il ricorso ad atti di esecuzione da sottoporre a comitati di esperti degli Stati membri piuttosto che a quelli delegati;

6) si modifichi l'articolo 6 nel senso di affidare all'organismo di normazione dell'Unione europea (CEN), e non ad un atto delegato della Commissione europea, la definizione dei criteri tecnici di progettazione per il riciclaggio e delle classi di prestazioni di riciclaggio;

7) si modifichi l'articolo 7 nel senso di prevedere che la quota di contenuto riciclato minimo obbligatorio sia riferita alla media di tutti gli imballaggi in plastica di una certa tipologia o venduti da un medesimo operatore economico, e non alla singola unità di imballaggio;

8) con riguardo al contenuto riciclato minimo obbligatorio, si modifichi il citato articolo 7 nel senso di escludere da tale obbligo gli imballaggi in PET o altri polimeri per alimenti e bevande, prevedendo invece l'avvio di una sperimentazione in cui impiegare plastiche riciclate provenienti dal riciclo di imballaggi già impiegati per prodotti alimentari;

9) con riguardo agli imballaggi primari dei farmaci, che potrebbero conservare residui dei principi attivi, si modifichi l'articolo 6 nel senso di escludere tali imballaggi dall'obbligo di riciclaggio per evitare il rischio di contaminazioni di lotti di materiale riciclato;

10) per garantire l'integrità di medicinali, dispositivi medici e diagnostici, assicurarne l'efficacia e la stabilità dei principi attivi, si modifichi l'articolo 7 nel senso di escludere in modo permanente gli imballaggi primari di tali prodotti dall'obbligo di inserirvi una quota minima obbligatoria di materiale riciclato. Per tali prodotti si preveda inoltre l'esenzione dalle disposizioni relative all'etichettatura, al fine di poter utilizzare gli spazi disponibili sulla confezione alle necessarie indicazioni e avvertenze;

11) si modifichi l'articolo 8 nel senso di ampliare la lista delle applicazioni che possono essere realizzate con materiali compostabili. Occorre consentire agli Stati che abbiano idonee strutture di riciclo organico di ammettere alla circolazione tutti gli imballaggi compostabili certificati ad uso alimentare, conformi ai criteri tecnici di progettazione per il riciclaggio organico di cui all'Allegato III della proposta di regolamento;

12) si continui a consentire l'utilizzo di imballaggi monouso sostenibili e riciclabili, ottenuti con minore consumo di ma-

terie prime, ovvero con l'utilizzo di materie prime rinnovabili (in ottica di decarbonizzazione dell'economia) e riciclabili in compostaggio assieme agli scarti di cibo residui (piatti, posate, vaschette eccetera). A tal fine si sopprime l'articolo 22, eliminando le restrizioni previste all'utilizzo di alcuni formati di imballaggio (monouso per prodotti alimentari, ortofrutticoli o cosmetici), prive di giustificazione ambientale e non sostenute da valutazioni di impatto sulla effettiva sostenibilità dei materiali impiegati e sulla loro riciclabilità;

13) si escludano dagli obblighi relativi al riutilizzo degli imballaggi, all'istituzione di sistemi di riutilizzo e di deposito cauzionale quegli Stati membri che riciclano elevate quantità di rifiuti da imballaggio;

14) si sopprima l'articolo 26, che stabilisce una serie di obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggi per alimenti e bevande, alla luce dell'impatto negativo su ambiente, igiene, sicurezza alimentare e contenimento degli sprechi;

15) si modifichino le disposizioni finalizzate a ridurre gli imballaggi eccessivi ed in particolare la conformità al rapporto di spazio vuoto del 40 per cento per gli imballaggi destinati al commercio elettronico, precisando che esse si riferiscono alla media di tutte le spedizioni effettuate per *e-commerce* da uno stesso operatore economico e non alla singola unità di imballaggio.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

Le Commissioni VIII e X,

esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE-COM(2022)677 final e relativi allegati;

premessi che:

la proposta di regolamento in esame è volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo, previsto dal Green Deal e dal Piano d'azione per l'economia circolare, di ridurre le emissioni di CO₂, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di materie prime;

secondo la valutazione d'impatto che accompagna la proposta, la produzione totale di rifiuti di imballaggio è passata nell'UE da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019 (con un incremento del 19 per cento circa, superiore a quello del reddito nazionale lordo);

a tale scopo, la citata proposta fissa una serie di obiettivi giuridicamente vincolanti al fine di ridurre i rifiuti di imballaggio *pro capite* per Stato membro rispetto ai valori del 2018 del 5 per cento entro il 2030, del 10 per cento entro il 2035, per arrivare al 15 per cento rispetto al 2018 entro il 2040; promuovere il riciclaggio, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030; ridurre il fabbisogno di

risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi;

considerato che:

tale proposta, che assume come base giuridica l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consente di aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, fornendo agli Stati membri e alle imprese un sostegno adeguato per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, e di armonizzare l'attuazione di alcune disposizioni della direttiva 94/62/CE che stanno determinando costi aggiuntivi per gli operatori economici, i quali chiedono con forza che si proceda a un'ulteriore armonizzazione non solo per poter lavorare in modo più efficiente in termini di costi, ma anche per poter superare l'incertezza normativa sui requisiti ambientali per gli imballaggi e, quindi, effettuare adeguati investimenti infrastrutturali;

con specifico riferimento al principio di sussidiarietà e, quindi, alla necessità di un intervento normativo dell'Unione nonché del reale valore aggiunto rispetto a quello che ciascuno Stato membro potrebbe fare legiferando in materia, rileva evidenziare da un lato l'impossibilità per i singoli stati di affrontare l'insieme dei problemi legati a un mercato, quale è quello degli imballaggi che, alla luce dell'elevata quantità di scambi intercorrenti tra i vari paesi, non può che considerarsi comune,

dall'altro l'esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici mediante la definizione di prescrizioni comuni al livello dell'UE per una transizione verso un'economia circolare coerente in tutti gli Stati membri, oltre che efficiente dal punto di vista dei costi;

valutato, altresì, che:

affinché il mercato europeo possa trarre vantaggio da un ritorno rapido degli investimenti nella bioeconomia circolare e preservare la competitività delle imprese, appare necessario introdurre alcuni correttivi alla proposta che consentano di considerare gli *upgrade* di ogni Paese membro in termini di innovazione impiantistica e tecnologica. *In primis*, sebbene la proposta vada già nella giusta direzione, si ritiene opportuno superare il limite posto dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, alle applicazioni compostabili e biodegradabili;

al fine di promuovere la circolarità e l'uso sostenibile degli imballaggi la proposta adottata dalla Commissione dà un forte impulso agli imballaggi riutilizzabili e ai sistemi di riutilizzo, come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggi. Occorre tuttavia tenere in considerazione l'efficacia dei sistemi di riciclo già consolidati in alcuni Stati membri, come alcuni settori industriali italiani che hanno investito nel riciclo con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio;

garantire la durabilità dei beni è prioritario nella gerarchia delle azioni individuate dall'Unione europea e permetterà di arrivare con maggiore agio alla neutralità climatica richiesta per il 2050;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta,

esprimono una

VALUTAZIONE POSITIVA

sulla proposta della Commissione europea,

con le seguenti osservazioni:

per le motivazioni espresse in premessa, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, valuti il Governo:

a) con riferimento all'articolo 8 e, segnatamente, ai paragrafi 1 e 2, di favorire l'ampliamento delle applicazioni contemplate per l'utilizzo delle bioplastiche compostabili e biodegradabili, anche al fine di sostenere l'innovazione verso un uso più sostenibile dei materiali e promuovere in tutta l'Unione europea modelli virtuosi di riciclo organico delle medesime, nel rispetto della normativa ISO EN 13432;

b) di sostenere le misure proposte dalla Commissione europea, con particolare riferimento: 1) all'inserimento delle cialde di caffè nella lista delle applicazioni obbligatorie di imballaggio compostabile e la possibilità di una loro commercializzazione sul mercato europeo solo se certificate compostabili, in linea con quanto previsto dall'articolo 8, in combinato disposto con la definizione di cui all'articolo 3; 2) al divieto di commercializzazione degli imballaggi di plastica monouso, degli imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti;

c) in merito all'articolo 22, che impone il divieto per gli operatori economici di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per le finalità elencati nell'Allegato V, di proporre adeguate modifiche all'atto in esame che consentano l'utilizzo di tipologie di imballaggi in materiali che abbiano già filiere di riciclo consolidate nello Stato membro;

d) di proporre che venga implementato il meccanismo di cui all'articolo 44, che introduce entro il 2029 un sistema di deposito cauzionale e restituzione, garan-

tendo al contempo la massima interoperabilità con i sistemi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio - che hanno conseguito nel nostro Paese obiettivi e prestazioni elevati, parallelamente al raggiungimento di una percentuale di circa il 70 per cento di raccolta differenziata di bottiglie di plastica monouso - allo scopo di favorire l'approvvigionamento di flussi stabili e costanti di materia prima seconda di alta qualità per l'industria nazionale del riciclo;

e) al fine di semplificare ed incentivare la raccolta differenziata, in modo particolare degli imballaggi in plastica e altri materiali, di proporre misure che consentano di incrementare il ricorso ai cosiddetti eco-compattatori, tecnologia in grado di promuovere la raccolta differenziata e il riciclo e di consentire un risparmio sui costi di trasporto e di smistamento;

f) di prevedere un credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con imballaggi compostabili e biodegradabili al fine di ridurre l'impatto ambientale degli stessi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio;

g) di sostenere ogni utile iniziativa volta a incrementare i regolamenti *End of Waste* (EoW), a livello comunitario ed interno, al fine di creare le condizioni per un mercato delle materie prime seconde, in sostituzione delle materie prime tradizionali, competitive in termini di disponibilità, prestazioni e costi, agendo sulla normazione dei materiali e sui criteri per togliere la qualifica di rifiuto ai materiali.

Pavanelli, L'Abbate, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Morfino, Santillo.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA
DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

Le Commissioni VIII e X,

esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;

considerato che la proposta di Regolamento in esame è volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo, previsto dal *Green Deal* e dal Piano d'azione per l'economia circolare, di ridurre le emissioni di CO₂, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di materie prime;

più in particolare, la proposta di Regolamento intende conseguire i seguenti obiettivi specifici:

ridurre i rifiuti di imballaggio *pro capite* per Stato membro del 15 per cento rispetto al 2018 entro il 2040 e, in tal modo, giungere a una riduzione complessiva dei rifiuti nell'UE del 37 per cento circa rispetto all'ammontare che si raggiungerebbe in assenza di modifiche normative;

promuovere il riciclaggio, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030;

ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi;

valutato favorevolmente l'articolo 44 del provvedimento che istituisce sistemi di deposito cauzionale (DRS) e restituzione, fondamentale strumento di consolidamento del riciclo, che consente di massimizzare le intercettazioni di materiali, di migliorarne la qualità e di riservare i volumi di materiali riciclati per le applicazioni più « nobili ». Tale articolo prevede che entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano istituiti, seppur con specifici criteri e modalità, sistemi di deposito cauzionale e restituzione per bottiglie in plastica e contenitori in metallo per liquidi alimentari. Si prevede inoltre la possibilità di esenzione dalla introduzione del DRS per quei Paesi che mostrino di potere conseguire, in modo non episodico, il 90 per cento di raccolta di tali contenitori;

tenuto conto che secondo la Commissione europea, le misure proposte dovrebbero ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli imballaggi a 43 milioni di tonnellate rispetto a 66 milioni di tonnellate di emissioni che verrebbero liberate a legislazione invariata. Il consumo di acqua si ridurrebbe di 1,1 milioni di m³. I costi dei danni ambientali per l'economia e la società si ridurrebbero di 6,4 miliardi di euro. Dalle nuove misure la Commissione si attende, altresì, creazione di nuova occupazione (in particolare, oltre 600 mila posti di lavoro nelle attività legate al riutilizzo degli imballaggi), oltre a risparmi per imprese e consumatori stimabili in circa 100 euro l'anno *pro capite*;

la pressione esercitata dagli attuali modelli di produzione e consumo sui sistemi naturali, rischia di destabilizzare in maniera irreversibile l'equilibrio sul quale si base la stabilità della biosfera. A livello europeo, nonostante gli sforzi messi in campo fino ad oggi, la traiettoria è ancora decisamente insostenibile e la finestra temporale per invertire la rotta va rapidamente chiudendosi;

la Commissione europea stima che gli imballaggi costituiscano il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani e che ogni europeo produca ogni anno circa 180 kg di rifiuti di imballaggio. La produzione di imballaggi, secondo quanto dichiara la Commissione, impiega grandi quantità di materie prime: il 40 per cento della plastica e il 50 per cento della carta utilizzate nell'UE sono infatti destinati agli imballaggi. Essa stima inoltre che, in assenza di nuove misure, entro il 2030 l'UE registrerebbe un ulteriore aumento del 19 per cento dei rifiuti di imballaggio, che arriverebbe al 46 per cento per i rifiuti di imballaggio di plastica;

secondo i dati Ispra solo la metà degli imballaggi in plastica immessi al consumo nel nostro Paese trova una nuova vita in prodotti riciclati, mentre l'altra metà finisce bruciata negli inceneritori, smaltita in discarica o dispersa nell'ambiente. Oltre ad aggravare la contaminazione ambientale, queste inefficienze si traducono in un aggravio di costi a carico della collettività;

sebbene l'Italia dichiara di riciclare oltre il 70 per cento dei rifiuti prodotti, l'ambiente e il mare sono pieni di rifiuti. Sulle nostre spiagge si trovano una media di quasi mille rifiuti ogni 100 metri di

spiaggia (fonte Legambiente) e, nel nostro mare, si registra un'altissima concentrazione di plastiche e microplastiche. Questo perché il Mar Mediterraneo è un bacino chiuso, con poco ricambio di acqua, su cui insistono più di 500 milioni di persone in 22 Paesi. Tutta questa plastica minaccia seriamente il mare e i suoi abitanti. Senza considerare che le particelle di plastica ingerite dagli animali marini finiscono nella nostra catena alimentare;

è necessario tradurre in atti concreti i principi contenuti nelle varie direttive comunitarie approvate negli anni scorsi, introducendo obiettivi ambiziosi per prevenire la produzione di rifiuti e interventi che favoriscano il ricorso a imballaggi riutilizzabili. Solo così si sarà in grado di realizzare una vera economia circolare e ridurre drasticamente la nostra dipendenza dalle materie prime, il cui crescente consumo impatta negativamente sugli ecosistemi naturali;

preso atto che la proposta di Regolamento mette finalmente in pratica quanto già presente nelle precedenti direttive comunitarie sul tema rifiuti. Prevenzione, riuso e riciclo sono infatti azioni complementari e necessarie a dare vita a una vera economia circolare e strategiche per sopperire alla carenza di materie prime in Europa e in particolare in Italia,

esprimono una

VALUTAZIONE POSITIVA

sulla proposta della Commissione europea.

Bonelli, Evi, Dori.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

Le Commissioni VIII e X,

esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, con la finalità di aggiornare la vigente normativa dell'Unione agli obiettivi del *Green Deal* e del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;

considerata la relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la proposta persegue obiettivi generali pienamente condivisibili come:

a) la riduzione gli imballaggi inutili vietando talune forme di imballaggio in alcuni settori economici e imponendo agli Stati membri di ridurre i rifiuti del 5 per cento nel 2030, del 10 per cento nel 2035 e del 15 per cento nel 2040, riducendo al minimo gli imballaggi in termini di peso e volume, mantenendo al contempo la sicurezza e la funzionalità;

b) l'aumento del riutilizzo degli imballaggi con l'introduzione per la prima volta in un documento europeo di obiettivi di riutilizzo e ricarica;

c) l'aumento delle quantità da riciclare attraverso un sistema che sia più efficiente stabilendo vari obiettivi, compresi gli obiettivi di contenuto riciclato per tutti gli imballaggi in plastica e la realizzazione del 100 per cento degli imballaggi riciclabili entro il 2030;

d) il miglioramento dei tassi di raccolta degli imballaggi introducendo sistemi obbligatori di deposito cauzionale per bottiglie di plastica e lattine di alluminio;

considerato che:

strumenti, modalità e tempistiche indicati non appaiono, tuttavia, adeguatamente fondati su una profonda analisi costi-benefici degli effetti della proposta sul piano economico, sociale ed ambientale e non tengono nella dovuta considerazione le esperienze e le specificità dei singoli Stati membri, in particolare di quelli, come l'Italia, che già registrano elevati tassi di riciclo i quali dovrebbero mutare completamente l'approccio sinora seguito con successo e non potrebbero conseguire gli obiettivi sottesi alla proposta mantenendo il sistema attuale o scegliendo altri strumenti e modalità appropriate;

l'applicazione della normativa proposta potrebbe, pertanto, avere un impatto fortemente negativo sull'Italia, che ha sviluppato un sistema di trattamento dei rifiuti da imballaggio in grado di conseguire, con molti anni di anticipo, gli obiettivi europei di riciclo fissati per il 2025 e per il 2030 e che opera su tutti i materiali di

imballaggio, compresi i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti assieme all'umido domestico, penalizzando fortemente, con gravi ricadute economiche ed occupazionali, circa 800.000 aziende attualmente attive nel settore degli imballaggi con oltre 6,3 milioni di dipendenti ed un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro;

appare, inoltre, debole la stima delle conseguenze del nuovo approccio sulla progettazione e produzione degli imballaggi, sul consumo di materie prime, sull'impiego di risorse, sugli aspetti igienico-sanitari e quindi sui rischi del riuso stesso per la salute umana, sulle filiere nazionali degli imballaggi e della gestione dei rifiuti già esistenti;

pur condividendo rimpianto complessivo della proposta della Commissione e riconoscendo il valore che il riutilizzo di taluni imballaggi potrebbe avere in certi settori e applicazioni, la fissazione di *target* di riutilizzo più ambiziosi al 2040 dovrebbe avvenire solo dopo un'approfondita analisi del ciclo di vita delle diverse soluzioni, tenendo conto delle prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza;

la mancata previsione di un periodo di transizione che consenta alle imprese di adeguarsi e l'uso di atti delegati della Commissione usati per definire elementi essenziali della nuova normativa sono tutti elementi che rischiano, in assenza di puntuali criteri direttivi, di creare incertezza e difficoltà per le imprese che necessitano di tempo per modificare i propri processi produttivi e programmare investimenti, alle quali è necessario dare chiarezza sui tempi entro i quali sarà definita la normativa tecnica e secondaria nonché gli standard comuni e stabilire un chiaro periodo di tempo entro il quale esse dovranno conformarsi agli obiettivi di contenuto riciclato,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

a condizione che in sede di negoziato siano raggiunti i seguenti obiettivi:

a) si specifichi meglio la definizione imballaggi innovativi e sia portata a 7 anni,

rispetto ai 5 proposti dalla Commissione, la deroga loro riconosciuta rispetto agli obblighi di riciclabilità;

b) in materia di libera circolazione, si evitino sia ulteriori prescrizioni di etichettatura del *packaging* introdotte a livello di Stato membro per non frammentare il mercato unico che questa proposta di Regolamento si propone di creare, sia obblighi di istituire sistemi di deposito cauzionale su bottiglie di plastica monouso e lattine monouso di metallo;

c) sia demandata agli organismi europei di standardizzazione (CEN) la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio in luogo della delega di poteri alla Commissione contenuta nella la proposta di Regolamento;

d) sia fatta rientrare nei poteri dei co-legislatori e pertanto nella procedura legislativa ordinaria la revisione delle restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio;

e) l'adozione degli atti delegati, di esecuzione e degli standard CEN sia fissata con una scadenza certa, fornendo alle imprese un congruo lasso di tempo, comunque non inferiore a tre anni, conformarvisi;

f) gli obblighi di contenuto riciclato siano stabiliti come media dell'intero portafoglio di ciascun produttore piuttosto che sulla singola unità di imballaggio e gli elementi non strutturali di un imballaggio, come adesivi, inchiostri e rivestimenti non siano soggetti a tali obblighi;

g) si garantisca che i contributi pagati dagli operatori nel quadro degli schemi di responsabilità estesa del produttore siano prioritariamente destinati allo sviluppo delle infrastrutture di raccolta, smistamento e riciclo;

h) si istituisca un *Forum* consultivo per garantire la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate per contribuire a definire gli atti delegati e di esecuzione;

i) siano ridotte le restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio, i cui

benefici ambientali non sono certi e che incidono su prodotti attualmente riciclabili e riciclati;

l) si sottoponga a una preventiva analisi del ciclo di vita delle diverse soluzioni, tenendo conto delle prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza, l'applicazione dei target di riutilizzo fissati al 2030, limitandola a quegli Stati membri che non abbiano raggiunto il 90 per cento di raccolta differenziata;

m) sia aumentata a 200 mq di superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, la deroga per gli ope-

ratori per meglio riflettere la realtà dei piccoli esercizi commerciali;

n) sia introdotto un obiettivo di raccolta differenziata al 90 per cento di tutti i rifiuti di imballaggio al 2030, necessario per garantire la disponibilità di materiale riciclato da utilizzare in altri imballaggi, predisponendo altresì la necessaria infrastruttura di raccolta sia negli spazi pubblici che a livello dei distributori finali.

Braga, Curti, De Micheli, Di Biase, Di Sanso, Ferrari, Gnassi, Orlando, Peluffo, Siniani.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale. C. 736 cost. Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia (<i>Esame e rinvio</i>) ..	45
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Variazione nella composizione del Comitato	48
Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1138 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Azione – Italia Viva – *Renew Europe*, il deputato Roberto GIACHETTI cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Maria Elena BOSCHI.

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come

lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale.

C. 736 cost. Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2023.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976 Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge costituzionale C. 976, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, composta da 7 articoli e volta a modificare lo Statuto speciale della regione adottato, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, con la legge costituzionale n. 1 del 1963.

Evidenzia che la modifica dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia è volta a reintrodurre la previsione di enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi ad elezione diretta, accanto ai comuni o città metropolitane; la disciplina di tali enti è demandata alla legge regionale. La proposta intende così superare la riforma degli enti locali attuata nel corso della XVII legislatura e culminata con l'approvazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, che ha modificato lo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia sopprimendo il livello di governo delle province e delineando un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni. Quest'ultima riforma ha introdotto nello Statuto altresì il nuovo ente della Città metropolitana, equiparata al livello di governo comunale.

Ricorda che la riforma del 2016 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia è stata approvata a ridosso e in relazione all'adozione della normativa statale di riforma degli enti di area vasta contenuta nella

legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), che ha previsto l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e ridefinito il sistema delle province, che sono diventate enti amministrativi di secondo livello ed hanno conosciuto una riduzione delle funzioni fondamentali loro attribuite. Rammenta che l'attuazione di questa nuova architettura istituzionale era legata alla approvazione del disegno di riforma costituzionale nel corso della XVII legislatura, che eliminava ogni riferimento costituzionale alle province quali enti costitutivi della Repubblica, dotati di funzioni loro proprie. Con la mancata approvazione della riforma, all'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, è restata immutata la collocazione costituzionale delle province, così come riordinate dalla legge n. 56 del 2014.

Come evidenziato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, la scelta di rivedere il sistema istituzionale delle autonomie locali, in modo da fondarlo nuovamente su tre livelli di governo politico (regione, enti di area vasta e comuni) è motivato con la palese « necessità di mantenere un livello di decentramento delle funzioni territoriali, al fine di creare un sistema coordinato di politiche regionali e nazionale, creando articolazioni sub-regionali ». Ricorda poi che il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge costituzionale.

Oltre a ciò, sottolinea come la proposta di legge costituzionale preveda anche l'introduzione di un numero fisso di consiglieri regionali in luogo di quanto attualmente previsto dallo Statuto, per cui il numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale e l'abrogazione di alcune disposizioni statutarie con finalità di manutenzione normativa.

Esaminando più specificamente i singoli articoli della proposta di legge costituzionale, evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 7 dello Statuto per aggiungere, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, la possibilità di istituire nuovi enti di area

vasta e di modificare la loro circoscrizione e denominazione, d'intesa con le popolazioni interessate. In merito, ricorda che la regione Friuli-Venezia Giulia – al pari delle altre regioni a statuto speciale – ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, e ricorda altresì che l'espressione «enti territoriali di area vasta» è stata utilizzata per la prima volta dalla citata legge Delrio e che, pur in mancanza di una esplicita definizione normativa, l'ente di area vasta può essere inteso quale livello di governo intermedio tra il comune e la regione, corrispondente all'ambito territoriale ritenuto ottimale per lo svolgimento di funzioni che, per il loro esercizio unitario, necessitano di una dimensione sufficientemente estesa.

Sottolinea poi che l'articolo 2 modifica l'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione, affermando che gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. La disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, in base al quale le province, insieme con i comuni e le città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 13 dello Statuto e, analogamente a quanto previsto dalle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre regioni, stabilisce che il Consiglio regionale si compone di un numero fisso di 49 consiglieri, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il numero dei consiglieri è determinato in funzione della popolazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, ricorda che l'intenzione del Consiglio regionale è evitare che, anche alla luce del progressivo calo demografico registrato nella regione, la composizione del Consiglio regionale sia esposta al rischio di subire costanti variazioni. Ricorda che attualmente, in base all'articolo 13 dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio regionale della

regione Friuli-Venezia Giulia è determinato nella misura di un consigliere ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti. Rammenta che ciò ha comportato, nelle recenti elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2023, considerata la popolazione della regione al 1° gennaio 2022, pari a 1.194.647 abitanti, l'elezione di 48 consiglieri, uno in meno rispetto alla consistenza del precedente Consiglio regionale, eletto nel 2018.

Passando ad esaminare l'articolo 4 della proposta, ricorda che questa disposizione interviene sull'articolo 54 dello Statuto, reintroducendo la possibilità per la regione di assegnare agli enti di area vasta una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Sottolinea che la disposizione vigente già prevede tale possibilità in relazione ai comuni.

L'articolo 5 modifica l'articolo 59 dello Statuto, che definisce l'ordinamento degli enti locali. Rammenta che il testo vigente, come modificato dalla riforma del 2016, stabilisce che sono i comuni, enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto, anche nella forma di città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della regione. Sottolinea che il nuovo testo, secondo quanto previsto dalla proposta di legge in commento, inserisce nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta (così come, prima del 2016, vi erano ricomprese le province), aggiungendo che si tratta di enti i cui organi sono eletti direttamente (lettera *a*). Evidenzia poi che l'articolo 5 introduce la previsione per la quale spetta alla legge regionale disciplinare la prima istituzione, le circoscrizioni, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi di area vasta (a ciò provvede la lettera *b*) che introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 59). La disposizione precisa che funzioni, forma di governo e modalità di elezione possono essere regolate anche con modalità differenziate.

Passando all'articolo 6 della proposta di legge costituzionale, fa presente che la disposizione sopprime alcune norme dello

Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ritenendole – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – superate in attuazione della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Ricorda infatti che tale clausola prevede che per le parti in cui sono stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, le previsioni di cui alla medesima legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. Evidenzia che, in particolare, sono oggetto di soppressione: l'articolo 5, numero 4), dello Statuto, che attribuisce alla regione autonoma la potestà legislativa, tra l'altro, in materia di disciplina dei controlli sugli atti degli Enti locali; gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che recano una disciplina del procedimento legislativo regionale che ricalca la previsione di cui all'articolo 127 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del 2001; l'articolo 60 dello Statuto, che disciplina il controllo sugli atti degli enti locali da parte degli organi della regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

Rammenta, infine, che l'articolo 7, con una disposizione di coordinamento finale, prevede che agli enti di area vasta, come previsti nella riforma statutaria, si applichino, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.

Evidenzia, infine, come le finalità della proposta di legge costituzionale siano chiare e come si inseriscano nel solco delle proposte, volte a disciplinare le province, che sta attualmente esaminando il Senato.

Matteo MAURI (PD-IDP), cogliendo l'ultima notazione della relatrice, le chiede chiarimenti sul rapporto tra questa iniziativa legislativa costituzionale e le proposte di legge ordinaria all'esame del Senato; avanza infatti perplessità sull'eventuale sovrapposizione dell'*iter* legislativo che la Commissione avvia nella seduta odierna con

quello in corso presso l'altro ramo del Parlamento.

Simona BORDONALI (LEGA) precisa che nel caso specifico si tratta di una modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia che, essendo una regione a statuto speciale, richiede l'intervento di una legge costituzionale. Precisa altresì che i provvedimenti al momento all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, cui ha precedentemente fatto riferimento, sono invece relativi al sistema di elezione nelle province.

Alessandro URZÌ (FDI), anche in ragione della propria provenienza, rammenta che il tema oggetto del dibattito è quello della specialità di alcune regioni che impone di passare attraverso la modifica dello statuto, nel caso in cui si voglia modificarne l'organizzazione interna. Ciò premesso, chiarisce quindi che i disegni di legge all'esame del Senato sono ininfluenti rispetto all'autonoma organizzazione delle regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia. Nel rilevare che la questione si pone eventualmente soltanto in termini di valutazione politica, ribadisce che la modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia non interferisce con l'eventuale riforma nazionale delle province.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia l'onorevole Urzì per la spiegazione ma si chiede se non sia il caso, prima di intervenire su uno statuto speciale, di aspettare di capire il senso che prenderanno sul punto le riforme relative agli enti locali in discussione al Senato. Sottolinea infatti il rischio di assecondare una legittima richiesta del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, modificando con legge costituzionale il relativo statuto speciale, senza avere certezza dell'esito dei tentativi di modifica delle province a livello nazionale. Avanza dunque la richiesta di procedere a una ulteriore riflessione, anche considerando che l'*iter* delle proposte al Senato sulla riforma delle province sia avanzato, essendo scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Simona BORDONALI (LEGA), per evitare che le sue precedenti affermazioni vengano fraintese, precisa che il suo riferimento ai provvedimenti all'esame del Senato era volto a evidenziare la sensibilità comune e trasversale sia a livello politico sia a livello territoriale in favore del ripristino di livelli amministrativi intermedi, soppressi con la cosiddetta riforma Del Rio. Come chiarito benissimo dal collega Urzì, ribadisce che i provvedimenti all'esame del Senato non hanno nulla a che fare con la modifica con legge costituzionale degli statuti delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano. Rammenta a tale proposito che la richiamata riforma cosiddetta Delrio non ebbe alcun riflesso sulle province di Trento e Bolzano che hanno un rango unico a livello nazionale. Aggiunge che le esigenze organizzative manifestate dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia si possono superare esclusivamente attraverso una legge costituzionale, sottolineando che si tratta di un profilo autonomo e indipendente rispetto ai provvedimenti all'esame del Senato. Nel sottolineare che le distinte iniziative esprimono una visione comune sulla necessità di livelli intermedi, ribadisce che si tratta di percorsi indipendenti che non si pregiudicano a vicenda.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 17.15.

Variazione nella composizione del Comitato.

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Azione – Italia Viva – *Renew Europe*, entra a far parte del Comitato permanente per i pareri la depu-

tata Maria Elena BOSCHI, in sostituzione dell'onorevole Roberto GIACHETTI che non fa più parte della I Commissione.

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.

C. 1138.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esprimere, nella giornata odierna, il parere alla VII Commissione sulla proposta di legge C. 1178, già approvata in prima lettura dal Senato, volta a celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, ricorrenza che cadrà il 10 giugno del 2024.

Fa presente che la proposta di legge – che origina da un progetto presentato dalla senatrice Segre e che è stata approvata in prima lettura dal Senato all'unanimità – si compone di 7 articoli e che l'articolo 1, in particolare, stabilisce che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale. L'articolo 2 della proposta di legge disciplina le iniziative celebrative in particolare prevedendo il sostegno e il finanziamento, anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, di progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali. Passando ad esaminare l'articolo 3, evidenzia che la

disposizione disciplina le modalità per la presentazione di progetti per la realizzazione delle medesime iniziative, prevedendo che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provveda, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2. I progetti, che potranno essere finanziati nel limite massimo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, saranno esaminati da un organismo collegiale individuato sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 4 riconosce un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita. L'articolo 5 autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la finalità del provvedimento mentre l'articolo 6 individua la copertura degli oneri e l'articolo 7 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, viene in rilievo prevalentemente la materia « tutela dei beni culturali », che l'articolo 117, se-

condo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Evidenzia poi come assumano conseguentemente rilevanza anche la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e la « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Segnala infine come l'iniziativa legislativa si collochi nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, come è noto, impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio storico della Nazione.

In qualità di relatore formula dunque una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 17.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1138.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1178, approvata dal Senato, recante « Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti »;

rilevato che:

la proposta di legge, presentata dalla senatrice Segre e approvata all'unanimità dal Senato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, storico e letterario, è volta a celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale (articolo 1);

a tal fine, la proposta di legge individua le iniziative volte a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero (articolo 2); disciplina le modalità per la presentazione di progetti per la realizzazione delle medesime iniziative, sulla base di un bando (articolo 3); attribuisce un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine (articolo 4); autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024 per la finalità del provvedimento (articolo 5) e ne individua la relativa copertura (articolo 6); dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (articolo 7);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

segnalato come l'iniziativa legislativa si collochi nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio storico della Nazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	55
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 3 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Casu 1.1,

1.2 e 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP), illustra i contenuti delle proposte emendative a firma del collega del suo gruppo, onorevole Casu 1.1, 1.2 e 1.3, dichiarando di condividerne le finalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Casu 1.1, 1.2 e 1.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative, la Commissione si convocherà in una prossima seduta, per la votazione del mandato ai relatori, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva I, V, IX e XII.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1135, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 12 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili le proposte emendative relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Evidenzia, al riguardo come la proposta di legge in esame abbia un contenuto puntuale, in quanto interviene esclusivamente sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di avocazione e riassegnazione del procedimento da parte del procuratore della Repubblica nei casi di mancata osservanza dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e di conseguenti attività informative del procuratore generale presso la corte di appello.

Pertanto, ad avviso della presidenza sono da considerarsi inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi:

1.01 Ascari, che modifica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, al fine di estendere lo strumento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa qualora si proceda per specifiche fattispecie di reato;

1.03 Ascari, che modifica l'articolo 310 del codice di procedura penale, al fine di escludere la sospensione delle misure cautelari in sede di accoglimento dell'appello del pubblico ministero quando si proceda per maltrattamenti contro familiari e

conviventi e atti persecutori e vi siano rischi per la persona offesa;

1.04. Ascari, che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter; 1.06 Ascari, che modifica l'articolo 384 del codice di procedura penale, al fine di consentire il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori;

1.07 Ascari, in quanto novella l'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sulla permanenza dell'efficacia di talune misure cautelari nei confronti di condannati per specifici delitti che beneficiano della sospensione condizionale della pena; 1.08. Ascari, che inasprisce la pena in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

1.09. Ascari, che estende la fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale anche al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;

1.010. Ascari, che modifica gli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, al fine di sostituire la locuzione « persona » a quella di « uomo » nel codice penale; 1.011 Ascari, che modifica l'articolo 609-ter del codice penale, al fine di prevedere il divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti su alcune circostanze aggravanti contemplate dal medesimo articolo.

Fa presente che risultano quindi ammissibili le seguenti proposte emendative: 1.1. Ascari; 1.02 Ascari e 1.05 Ascari.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede alla presidenza di fissare un termine per la presentazione dei ricorsi avverso la declarato-

ria di ammissibilità testé formulate, come da prassi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come, essendo già state preannunciate in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della scorsa settimana nonché comunicate per le vie brevi alla presentatrice delle proposte emendative con congruo anticipo, non fossero state riscontrate richieste in tal senso.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che il suo gruppo non ha manifestato alcuna volontà di rinuncia al termine e anzi chiede di poter presentare i ricorsi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in accoglimento della richiesta della collega D'Orso, fissa il termine per la presentazione di ricorso in 15 minuti, in ragione della circostanza che il gruppo era già a conoscenza da diversi giorni della declaratoria di inammissibilità e pertanto già nelle condizioni di predisporre i ricorsi. Ricorda inoltre che nello scorso Ufficio di presidenza era già stata prevista la votazione in data odierna.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 16.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i ricorsi relativi alla dichiarazione di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Ascari 1.01, 1.03, 1.06 e 1.08.

A tal proposito rammenta nuovamente che la proposta di legge in esame ha un contenuto puntuale, in quanto interviene esclusivamente sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di avocazione e riassegnazione del procedimento da parte del procuratore della Repubblica nei casi di mancata osservanza dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e di conseguenti attività informative del procuratore generale presso la corte di appello.

Pertanto, esaminate le motivazioni espresse nei ricorsi pervenuti, alla luce dei contenuti delle proposte emendative oggetto di attenzione, la presidenza ha ritenuto di confermare il giudizio di inammissibilità su tutte le proposte emendative su cui è stato avanzato ricorso.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita quindi la relatrice, onorevole Bisa, a formulare i pareri sulle proposte emendative comprese nel fascicolo.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro delle proposte emendative Ascari 1.1, 1.02 e 1.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Stefania ASCARI (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.1 sottolinea come lo stesso, recependo le osservazioni avanzate dagli auditi nel corso dell'attività conoscitiva, propone che anche la persona offesa o il suo difensore possano, con provvedimento motivato basato su una valutazione del rischio aggiornata, richiedere l'avocazione.

Sottolinea come la proposta in esame integri il provvedimento per garantire una maggiore tutela alle vittime di violenza di genere ed auspica che sulla valutazione della stessa possa registrarsi un ripensamento da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.1.

Stefania ASCARI (M5S) ritiene che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.02 sia una proposta di buon senso che – prevenendo che quando si procede per taluno dei cosiddetti delitti spia di più gravi reati, la decisione del giudice debba avvenire senza ritardo – è volta ad ampliare la tutela delle vittime di violenza di genere.

Auspica pertanto che tale proposta possa essere accolta.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 1.02.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.05 che mira a prevedere l'ascolto diretto del minore da parte del pubblico ministero. Evidenza come anche la proposta in esame è volta ad ampliare la tutela delle vittime e si meraviglia dell'ostilità manifestata dalla maggioranza nell'accogliere delle estensioni di tutela.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 1.05.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili, avverte che il

testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni in sede consultiva I, V e XII per l'acquisizione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « Art. 589-bis », secondo comma, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, *inserire le seguenti:* oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso « Art. 590-bis », secondo comma, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, *inserire le seguenti:* oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.

1.1. Casu.

Al comma 1, capoverso « Art. 589-bis », quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa la morte di una persona;

3-ter) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa la morte di una persona;

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 589-bis », sesto comma, sostituire le parole: , ove prescritta, o con patente sospesa o revocata *con le seguenti:* o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati,.

1.2. Casu.

Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis », quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3-ter) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 590-bis », sesto comma, sostituire le parole: , ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, *con le seguenti:* o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati,.

1.3. Casu.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: con provvedimento motivato, con le seguenti: , anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore, con provvedimento motivato basato su una valutazione del rischio aggiornata,.

1.1. Ascari, D'Orso, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 282-ter del codice di procedura penale)

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva, il divieto di cui al comma 1 del presente articolo può essere disposto anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del presente codice, anche

con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del medesimo codice ».

1.01. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo ».

1.02. Ascari, D'Orso, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 310 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 310, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma non si applica nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando

sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice ».

1.03. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 316 codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento ».

1.04. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 362 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 362, comma 1-bis, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche ».

1.05. Ascari, D'Orso, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 384 codice di procedura penale)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice »;

b) al comma 2, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis ».

1.06. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero. Nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 del presente co-

dice e valutate le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può tuttavia disporre in ogni momento l'autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la persona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato ».

1.07. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni e sei mesi ».

1.08. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)

1. All'articolo 570-bis, primo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio ».

1.09. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

1. Al codice penale:

a) all'articolo 575, primo comma, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona »;

b) all'articolo 579, primo comma, le parole: « un uomo, col consenso di lui » sono sostituite dalle seguenti: « una persona, con il suo consenso »;

c) all'articolo 584, primo comma, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

1.010. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale)

1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter) ».

1.011. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	60

RISOLUZIONI:

7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare (<i>Discussione e rinvio</i>)	62
7-00120 Formentini: Sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani Occidentali (<i>Discussione e rinvio</i>)	63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio SILLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, in premessa, sottolinea che il provvedimento – già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 9 maggio – è finalizzato a

migliorare la cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, assicurando che essa si realizzi in modo rapido, efficace ed in conformità con i principi del diritto internazionale. Esso rientra dunque negli sforzi di ampliamento dei rapporti di cooperazione giudiziaria che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto della criminalità transnazionale.

Segnala che il Trattato si compone di ventisei articoli. In particolare, l'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale, fra cui la ricerca e identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti.

Osserva che l'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del « principio della doppia incriminazione » ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, inci-

dano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

Rileva che l'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi in cui: la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Precisa che il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della Giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti (art. 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (art. 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (art. 6) e per la notifica dei documenti (art. 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (art. 7), le assunzioni probatorie (artt. 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (art. 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (art. 13).

Evidenzia che i successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (art. 14), la produzione di documenti (art. 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (art. 16), gli accertamenti bancari e finanziari (art. 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (art. 18) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (artt. 20 e 21). Segnala che il Trattato disciplina, infine, le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (art. 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (art. 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (art. 25).

Sottolinea, quindi che il disegno di legge di ratifica del Trattato consta di quattro

articoli. L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 73.079 euro annui a decorrere dal 2023 (per trasferimenti, trasporto di cose, traduzioni, videoconferenze, ecc.), provvedendo alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

C. 1150 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, in via generale, sottolinea che il provvedimento – già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 9 maggio – ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa. Il suo scopo è fornire una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inducendo altresì effetti positivi indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Al riguardo, ricorda che il Ghana conta oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, e occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del *Commonwealth*. È una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite.

Venendo al merito dell'Accordo – che consta di preambolo e di sedici articoli –, segnala che, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), il provvedimento individua (articolo 2) gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, cioè in particolare: lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività che minacciano la sicurezza dei mari; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Evidenzia che i Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicati quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3), mentre tra le aree di cooperazione (articolo 4) vengono annoverati i settori del supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate e della sanità militare e le delegazioni militari.

Osserva che i successivi articoli dell'Accordo disciplinano: l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5); la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari, anche con accordi tra i due Go-

verni (articolo 6); gli aspetti finanziari (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8).

Rileva che ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (articolo 11), i requisiti sanitari (articolo 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (articolo 14).

Sottolinea che l'Accordo definisce, infine, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore e per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Quanto al disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di 5 articoli: in particolare, l'articolo 3 quantifica gli oneri in 4.876 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2023, imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio SILLI.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), illustrando la proposta di risoluzione a sua prima firma, sottolinea che tale iniziativa nasce dalla sua partecipazione al *Forum* parlamentare dei Paesi del G7 per l'eliminazione delle armi nucleari, svoltosi a Tokyo e Hiroshima dal 28 al 30 aprile scorso, su invito dell'*International Campaign to abolish nuclear weapons* (Ican), premiata col premio Nobel per la pace nel 2017. Evidenzia che in quella sede è emersa grave preoccupazione per le decine di conflitti aperti nel mondo, che stanno determinando una pericolosa corsa al riarmo, in alcuni casi anche nucleare. Il quadro fosco e denso di incognite si è ulteriormente aggravato a seguito del tentativo della milizia mercenaria Wagner di attentare alla sicurezza della Federazione russa, a conferma che anche gli eserciti personali possono ribellarsi all'autocrate che ne ha promosso la costituzione.

Ricorda che negli anni '90 le grandi potenze avevano intrapreso un percorso virtuoso di riduzione degli arsenali nucleari con la negoziazione degli accordi « Start »: oggi, tuttavia, quella marcia si è invertita e gli arsenali nucleari si stanno ampliando in vari Paesi. Ricorda che l'atomica lanciata su Hiroshima pesava circa 4.500 kg e uccise 140 mila persone, mentre una bomba nucleare odierna pesa poche centinaia di chilogrammi e può uccidere fino a 1 milione di persone. Di fronte a questo rischio esistenziale il Trattato di non proliferazione nucleare, che è un importante pilastro nei percorsi di disarmo, sta attraversando una fase di stallo: infatti, anche la 10^a Confe-

renza di revisione del Trattato, svoltasi tra il 1° e il 26 agosto 2022, si è conclusa con un sostanziale fallimento, suggellato dalla mancata approvazione del documento finale a causa del veto posto dalla Federazione russa sulle parti del testo riguardanti i rischi nucleari connessi con la crisi ucraina. Anche per questa ragione, occorre valutare l'opportunità di valorizzare altri strumenti che promuovono il disarmo nucleare, a partire dal Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), che attualmente è stato firmato da 92 Stati e ratificato da 68 (in Europa Austria, Irlanda, Malta, San Marino e Santa Sede).

Pur nella consapevolezza degli obblighi che incombono sull'Italia in quanto membro dell'Alleanza atlantica, rileva l'opportunità di aprire una riflessione su azioni di avvicinamento ai contenuti del Trattato in questione, nonché sull'ipotesi di partecipare come Paese osservatore alla seconda riunione degli Stati Parte del trattato, che si svolgerà a New York dal 27 novembre al 1 dicembre 2023. Al riguardo, ricorda che l'Italia – nonostante l'impegno contenuto nella risoluzione n. 7-00766, approvata dalla Commissione affari esteri il 18 maggio 2022 – non ha partecipato alla prima riunione, svoltasi a Vienna il 21-23 giugno 2022, a cui sono intervenuti, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altri Paesi aderenti alla NATO, ovvero Belgio, Germania, Paesi Bassi e Norvegia.

Rileva, altresì, che nella risoluzione in esame impegna il Governo ad inserire il tema del disarmo nucleare tra le priorità del programma della presidenza italiana del G7, nel 2024.

Precisando di aver ricevuto, in via informale, alcune proposte di riformulazione da parte del Governo, che valuterà con attenzione, sollecita una rapida calendarizzazione del seguito della discussione ed auspica che possa realizzarsi un'ampia convergenza delle altre forze politiche sull'atto di indirizzo in esame.

Il sottosegretario Giorgio SILLI sottolinea che il Governo condivide pienamente l'obiettivo di una riduzione e, in prospettiva, di una definitiva eliminazione delle armi nucleari su scala globale, anche in

considerazione delle ulteriori preoccupazioni emerse negli ultimi giorni con l'oscura vicenda della milizia Wagner. Auspica, quindi, che si possa addivenire ad un testo condiviso, che tenga conto degli obblighi dell'Italia in sede NATO.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00120 Formentini: Sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani Occidentali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Simone BILLI (LEGA), in qualità di cofirmatario della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ringraziando i colleghi della Lega per l'iniziativa assunta, ribadisce che la stabilizzazione dei Balcani e la loro progressiva integrazione nell'Unione europea costituiscono una priorità di politica estera del Partito Democratico.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione in esame, ribadendo che è interesse dell'Italia promuovere ogni iniziativa utile a stabilizzare la regione balcanica, che nel corso della storia è stata spesso focolaio di tensioni deflagrate poi in aperti conflitti.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), pur condividendo la rilevanza del tema, evidenzia l'opportunità di precisare meglio gli obiettivi della Conferenza internazionale che la risoluzione intende promuovere; a suo avviso, sarebbe altresì auspicabile ampliare lo spettro delle iniziative su cui impegnare l'Esecutivo, prevedendo, ad esempio, un rafforzamento della presenza nella missione KFOR e strategie di investimento economico per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.

Federica ONORI (M5S), associandosi all'apprezzamento per l'iniziativa, conferma il carattere prioritario delle azioni volte a stabilizzare i Balcani occidentali; a tal fine, in continuità con le iniziative promosse nella scorsa legislatura, il Movimento 5 Stelle intende presentare una propria proposta di risoluzione per contribuire al dibattito, nell'auspicio che, con la collaborazione delle altre forze politiche, si possa addivenire alla stesura di un testo più articolato.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, ribadendo che, come affermato più volte dal Ministro Tajani, i Balcani sono in cima all'agenda di politica estera del Governo, annuncia che l'Esecutivo è disponibile a valutare ogni proposta di integrazione del testo in esame, che costituisce tuttavia un buon punto di partenza.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 8.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 48.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 giugno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Chiesa, ha illustrato lo schema di decreto riservandosi di presentare, al termine dell'eventuale dibattito, una proposta di parere.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Sottosegretaria Isabella RAUTI fa presente di avere seguito grande attenzione il dibattito sviluppatosi nel corso delle varie legislature sui contributi alle associazioni ed enti vigilati dalla Difesa e sottolinea come il lavoro svolto dalle Commissioni e dai vari Governi abbia sempre cercato di correggere i criteri alla base del riparto degli stanziamenti apportando, di volta in volta, nuove migliorie. Evidenzia, quindi, che anche lo schema di decreto in esame apporta ulteriori ritocchi e che tale percorso di perfezionamento dovrà comunque proseguire in futuro. Rileva, poi, che, in qualità di rappresentante del dicastero con delega sulla materia, ha avviato un'interlocuzione con gli uffici responsabili del procedimento per cercare di capire più a fondo le ragioni delle differenze che si riscontrano negli importi assegnati ai diversi sodalizi. In particolare, segnala di essersi resa conto che gli elementi di debolezza dell'attuale sistema si registrano nel numero degli iscritti alle varie associazioni e nella congruità dei progetti presentati. Sottolinea,

quindi, che l'incremento del 15 per cento applicato sulle spese per i costi fissi testimonia la volontà del Governo di venire incontro alle esigenze delle associazioni e ritiene che tale soluzione sia per il momento soddisfacente, pur essendo opportuno che le Commissioni lavorino unitariamente per individuare, insieme al dicastero, ulteriori criteri migliorativi. Conclude ricordando che dal precedente sottosegretario alla Difesa, onorevole Mulè, era stato già avviato un percorso volto a raccogliere tutti gli elementi emersi nei dibattiti, dal quale si potrebbe adesso ripartire.

Andrea DE MARIA (PD-IDP) apprezza la disponibilità del Governo a lavorare in

maniera condivisa con la Commissione e le opposizioni e preannuncia il voto favorevole del gruppo di Partito democratico.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 48.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto del Governo n. 48);

premesso che:

con la Direttiva del Ministro della difesa del 19 luglio 2022 è stata adottata una metodologia finalizzata alla determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio uguale sia per le associazioni combattentistiche e partigiane che per le associazioni d'arma, di categoria e di specialità, fondata sulla selezione dei progetti relativi ad attività assistenziali, promozionali e divulgative, presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo per le spese di funzionamento sulla base del numero degli iscritti a cia-

scun sodalizio, raggruppando le associazioni in fasce per numero di soci effettivi;

rilevato che:

insieme allo schema di decreto sono stati trasmessi gli elenchi sia dei progetti relativi ad attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e approvati dall'apposita commissione interna al Gabinetto, sia di quelli non approvati, nonché l'elenco delle associazioni con l'indicazione del numero dei soci al 31 dicembre del 2022;

considerato che:

il provvedimento provvede a ripartire per il 2023 un importo pari a 1.702.918 euro, assegnando – nel complesso – alle associazioni combattentistiche l'importo di 975.625 euro e a beneficio delle associazioni di arma e di categoria l'importo di 726.753 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti presentati all'emendamento 6.47 dei relatori</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	80
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1178, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	83

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
5-00784 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle procedure per la fruizione del « Superbonus 110% » per gli interventi di riqualificazione energetica	77
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-00979 Matera: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti fiscali, come modificata dal decreto-legge n. 11 del 2023	77
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 8.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 26 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi il 26 giugno scorso è

stato depositato l'emendamento 6.47 dei Relatori, sul quale sono stati presentati 10 subemendamenti (*vedi allegato 1*). È stato altresì presentato, dopo la conclusione della seduta, l'emendamento 9.47 del Governo (*vedi allegato 2*) che è stato trasmesso a tutti i deputati della Commissione e al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Avverte altresì che gli emendamenti 3.15, 9.46, 12.35 e 13.22 del Governo sono corredati di relazione tecnica, che è posta in distribuzione a disposizione dei colleghi.

Invita quindi il relatore Gusmeroli e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, articolo al quale era arrivata la Commissione nella seduta del 26 giugno.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, chiede l'accantonamento degli emendamenti Dell'Olio 10.1 e De Bertoldi 10.17 ed esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Cavandoli 10.14, già pubblicata nel bollettino della seduta del 26 giugno scorso. Invita i presentatori al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario Federico FRENI, esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Dell'Olio 10.1 e De Bertoldi 10.17.

Avverte che l'emendamento De Palma 10.3 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 10.2, sottoscritto dalla deputata Gruppioni.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Cavandoli 10.4 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borrelli 10.6 e 10.8.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzetti 10.9 e 10.10 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 10.11.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Centemero 10.12 e Bagnai 10.13 sono stati ritirati dai presentatori.

Laura CAVANDOLI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.14.

La Commissione approva l'emendamento Cavandoli 10.14 (*Nuova formulazione*)(*vedi allegato 3*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cannata 10.16 e Testa 10.19 sono stati ritirati dai presentatori.

Invita, quindi, i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sulle proposte emendative riferiti agli articoli 11 e 12.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Del Barba 12.9, Cavandoli 12.10, Zucconi 12.11 e Gnassi 12.12. Invita i presentatori al ritiro, precisando altrimenti che il parere è da considerarsi contrario, di tutte le restanti proposte emendative riferiti agli articoli 11 e 12.

Propone, altresì, l'accantonamento dell'emendamento 12.35 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario Federico FRENI, esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Del Barba 12.9, Cavandoli 12.10, Zucconi 12.11 e Gnassi 12.12, nonché dell'emendamento 12.35 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede l'attivazione del sistema di trasmissione a circuito chiuso.

Marco OSNATO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte, quindi, che l'emendamento Lucaselli 11.1 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.1.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Borrelli 12.2 e ricordando che esso propone una modifica del principio di delega relativa alle accise sui prodotti energetici, richiama il pensiero di un maestro dell'autonomismo come Gianfranco Miglio sulla possibilità di agire in tale ambito sia con contributi diretti che attraverso misure di defiscalizzazione. Si dichiara sorpreso dalla mancanza di apertura rispetto ad un emendamento che propone di precisare meglio la necessità di contenere l'impatto ambientale dei consumi energetici ed invita pertanto ad una riflessione al riguardo.

Marco GRIMALDI (AVS) sollecita l'approvazione dell'emendamento Borrelli 12.2, segnalando che esso contribuisce a chiarire i limiti dell'attuale formulazione dell'articolo 12, e ribadisce l'esigenza di assicurare un carattere prioritario al superamento dei combustibili fossili.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.2.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Squeri 12.3 è stato ritirato dai presentatori.

Emiliano FENU (M5S) nell'illustrare l'emendamento Sergio Costa 12.5 di cui è cofirmatario, ribadisce l'esigenza di intervenire in maniera più incisiva per ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottoscrive l'emendamento Sergio Costa 12.5.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 12.5.

Marco GRIMALDI (AVS) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Borrelli 12.6, di cui è cofirmatario, avente la finalità di eliminare dai principi della delega il riferimento all'utilizzo delle biomasse ai fini della produzione energetica, ricordando che tale pratica ha pesanti ricadute sulla produzione agricola per finalità alimentari. Sottolinea che l'attuale formulazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 denota una visione, ormai superata a livello europeo, che propone cambiamenti limitati per contrastare il cambiamento climatico, tentando di posticipare il superamento definitivo dell'utilizzo del motore a scoppio per le autovetture.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.6.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 12.7 di cui è cofirmatario, ricorda che con esso si propone esclusivamente di precisare che l'utilizzo di biomasse debba essere sostenibile dal punto di vista ambientale, come previsto ampiamente a livello sia di Nazione Unite sia di Unione europea. Chiede pertanto di rivedere il parere espresso o quantomeno di accantonare l'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.7.

Marco GRIMALDI (AVS) sollecita l'approvazione dell'emendamento Borrelli 12.8 di cui è cofirmatario, segnalando l'importanza di prevedere che le biomasse utilizzate in ambito energetico siano prodotte secondo criteri di sostenibilità certificata da un soggetto terzo. Si dichiara stupito del fatto che non si registri un'apertura da parte della maggioranza in proposito.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) richiama l'operato del Ministro Remo Gaspari che era solito affermare che una proposta emen-

dativa sulla quale non era possibile trovare una soluzione immediata sarebbe comunque entrata nella sua agenda personale, onde svolgere un approfondimento al riguardo. Si augura pertanto che ciò possa valere anche in relazione all'emendamento 12.8 in discussione, in ragione della valenza del suo contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.8.

Marco GRIMALDI (AVS), pur dichiarandosi consapevole della presenza di un maggior numero di deputati della maggioranza all'interno della Commissione rispetto al numero di deputati delle opposizioni, rileva che nell'ultima votazione svolta, considerando le mani alzate, l'emendamento a suo avviso sarebbe stato approvato. Contesta pertanto l'esito della votazione annunciato dal presidente.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'annullamento della votazione testé svoltasi, che indice nuovamente, invitando i segretari dei Presidenza alla verifica del suo esito.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.8.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Bonelli 12.13, sottolineando che esso è volto a prevedere una riduzione della tassazione sui prodotti energetici rinnovabili piuttosto che una rimodulazione della medesima tassazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 12.13.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 12.14, facendo presente che l'espressione « prodotti non climalteranti » è più chiara rispetto a quella prevista dal testo in esame poiché si riferisce a fonti rinnovabili diverse ed è in linea con le direttive europee.

La Commissione respinge l'emendamento Borelli 12.14.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 12.15 a sua prima, firma mettendo in evidenza che esso ha lo scopo di premiare le fonti di energia rinnovabile.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 12.15.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 12.16, evidenziando che il riferimento a prodotti energetici non climalteranti è più chiaro e si pone in linea con le indicazioni delle Conferenze ONU sul clima.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.16.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), illustrando l'emendamento Sergio Costa 12.17, evidenzia che esso non stravolge l'impianto del provvedimento in esame, ma è volto a rafforzare la fiscalità agevolata in favore di famiglie e imprese. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento in esame al fine di consentire al Governo e ai relatori di svolgere su di esso una ulteriore riflessione.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene opportuno che il Governo presti attenzione alla questione sollevata dall'emendamento Sergio Costa 12.17. Fa presente, infatti, che attualmente è previsto un gran numero di agevolazioni fiscali che, tuttavia, non vengono attivate a causa della loro complessità procedurale. Al riguardo, crede sia indispensabile una norma di indirizzo volta ad assicurare il godimento dell'agevolazione fiscale in favore di chi ne ha diritto, garantendo la certezza del relativo procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 12.17.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Squeri 12.18.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 12.19 a sua prima firma, eviden-

ziando che la soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi dovrebbe essere in linea con le intenzioni dichiarate dal Governo italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 12.19.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 12.20, sottolineando che esso è volto ad impegnare il Governo a prevedere la soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.20.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 12.21, che prevede la progressiva e rapida soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borrelli 12.21 e 12.22.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cerreto 12.23.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.24.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 12.25 a sua prima firma, sottolineando la necessità di misure di favore fiscale per i sussidi ambientalmente favorevoli.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 12.25.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Zucconi 12.26.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 12.27, evidenziando che esso inserisce tra i criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 12 la previsione di misure fiscali selettive finalizzate a garantire la progressiva riduzione

e azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 12.27.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Evi 12.28, evidenziando che esso inserisce tra i criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 12 la rimodulazione dell'imposta del valore aggiunto al fine di spingere gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 12.28.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Evi 12.29, sottolineando che esso è volto a ricomprendere anche i servizi di aero-taxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene. In proposito, infatti, fa presente che il numero di tali voli è notevolmente aumentato e che essi producono emissioni di CO2 elevatissime. Chiede, pertanto, una maggiore attenzione del Governo e della maggioranza su questo tema, che è prioritario per il suo gruppo parlamentare. Chiede, altresì, che l'emendamento in esame sia accantonato per consentire al Governo e ai relatori di svolgere su di esso un'ulteriore riflessione.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 12.29.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Evi 12.30, ribadendo che gli impatti ambientali del trasporto aereo privato sono gravi e ricordando che l'accisa sul cherosene utilizzato per la navigazione aerea privata da diporto non viene aggiornata dal 1993.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 12.30.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Bonelli 12.31, volto a potenziare le misure di favore fiscale per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 12.31.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Nevi 12.32.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, ritenendo che possa essere affrontato l'esame dell'emendamento 12.35 del Governo, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.12.35.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione del subemendamento Centemero 0.12.35.1.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) esprime perplessità rispetto alla reale finalità del subemendamento Centemero 0.12.35.1, come riformulato, poiché, a suo avviso, dal testo del subemendamento emerge che si vogliono tutelare i *player* del mercato piuttosto che i minori. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento Centemero 0.12.35.1 per consentire ai relatori e al Governo di svolgere su di esso un'ulteriore riflessione.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene che il subemendamento Centemero 0.12.35.1, come riformulato, abbia un destinatario specifico e risponda ad esigenze che possono anche essere considerate legittime, prevedendo una forma di divieto premiante. In proposito, crede sia necessario che i rappresentanti del Governo chiari-

scano in modo più esplicito la finalità che intendono perseguire.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), reputando che il subemendamento Centemero 0.12.35.1, come riformulato, non rappresenti la modalità corretta per tutelare il mercato, chiede che esso sia accantonato per consentire ai relatori e al Governo di svolgere un'ulteriore riflessione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Centemero 0.12.35.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e l'emendamento 12.35 del Governo (*vedi allegato 3*).

Marco OSNATO, *presidente*, essendo imminente lo svolgimento in Aula delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte innanzitutto che l'emendamento 9.47 del Governo è stato ritirato; avverte quindi che la

Commissione riprende i propri lavori dall'articolo aggiuntivo Marattin 12.01.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) si sofferma sulla proposta emendativa a sua prima firma per rimarcare come questa riproponga una parte della bozza originaria del disegno di delega fiscale presentata dal Governo Meloni, parte non più presente nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di marzo. Osserva come il tema del federalismo fiscale sia decisivo per la riforma e invita quindi maggioranza e Governo a spiegare quali siano le ragioni che hanno portato all'espunzione di una questione così rilevante dal testo del provvedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marattin 12.01.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Maullu 12.05 è stato ritirato dai presentatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, passando all'articolo 13, propone l'accantonamento dell'emendamento Rubano 13.5 e dell'emendamento Vaccari 13.21. Formula, quindi, parere favorevole sull'emendamento 13.22 del Governo. Invita i presentatori al ritiro, precisando altrimenti che il parere è da considerarsi contrario, di tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 13.

Il viceministro Maurizio LEO formula parere conforme al relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Rubano 13.5 e dell'emendamento Vaccari 13.21.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sugli emendamenti a sua prima firma volti a richiamare l'attenzione della maggioranza e del Governo sulle gravi problematiche legate al gioco d'azzardo. Evidenzia, in particolare, che i danni provocati dal gioco d'azzardo coinvolgono non soltanto i giocatori, che nel nostro Paese sono oltre 1,3 milioni, bensì si estendono anche alle loro

famiglie e all'intera società. Sottolinea come, in conseguenza delle dimensioni e dell'aggravarsi del fenomeno, il termine dipendenza sia stato oggi sostituito con quello di disturbo, ponendo l'accento su una situazione di patologia che chiama tutti ad essere responsabili non in un'ottica di proibizionismo, ma tramite una saggia regolamentazione. Ricorda che la raccolta del gioco d'azzardo in Italia raggiunge cifre da capogiro e che le perdite nette dei giocatori sono in correlazione diretta con il tempo speso nel gioco d'azzardo. Auspica, quindi, che vi sia una riflessione su questi emendamenti che invitano a farsi carico di un rilevante problema sociale.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 13.1.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) illustra l'emendamento 13.2 a sua firma, sottolineando come non sia immaginabile lasciare che un settore che genera un gettito erariale di circa 15 miliardi di euro l'anno non si preoccupi di tutelare i più fragili. Ritiene che sia necessario prevedere, per il futuro, una dislocazione delle sale giochi lontano da scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili e auspica, invece, che si voglia sviluppare un'urbanistica dedicata, favorendo l'apertura di punti di offerta nelle zone più frequentate dai turisti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alfonso 13.2, Quartini 13.3, Grimaldi 13.4, Quartini 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Testa 13.10 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Quartini 13.11.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) ritira l'emendamento 13.12, a sua prima firma, preannunciando che il tema della partecipazione al gettito erariale da parte delle comunità locali sarà ripreso in un prossimo futuro.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 13.13.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici Benvenuto 13.14 e Cattaneo 13.15, l'emendamento Congedo 13.18, e gli identici Mulè 13.19 e Tremaglia 13.20, sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 13.22 del Governo (*vedi allegato 3*).

Marco OSNATO, *presidente*, dovendosi passare all'esame dell'articolo 14, avverte che, al fine di garantire le esigenze di approfondimento e di piena partecipazione al procedimento legislativo del Senato, apparirebbe opportuno che la Camera non affrontasse le tematiche di cui agli articoli da 14 a 20 del provvedimento, che potrebbero così essere più analiticamente trattate dall'altro ramo del Parlamento.

In tale contesto invita i gruppi a valutare la possibilità di ritirare le proposte emendative riferite agli articoli indicati, prendendo atto che un assenso a tale proposta è stato manifestato dai gruppi di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia e dalla deputata Gebhard, e che tutte le relative proposte emendative sono state ritirate dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene che la Commissione debba proseguire nell'esame delle proposte emendative presentate e avverte che il gruppo del PD non ritirerà i propri emendamenti riferiti agli articoli da 14 a 21.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) pur comprendendo le ragioni esposte dal presidente, non ritiene che la proposta possa essere accolta.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) preannuncia che il proprio gruppo non ritirerà le restanti proposte emendative.

Emiliano FENU (M5S) preannuncia che anche il gruppo del M5S insiste affinché i

propri emendamenti siano posti in votazione.

Marco OSNATO, *presidente*, rassicura i deputati dei gruppi di opposizione circa la propria intenzione di non comprimere in alcun modo gli spazi di illustrazione delle loro proposte emendative; alla luce degli orientamenti emersi, avverte che la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative, ed invita il relatore ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 14 a 20.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 14 a 20.

Il viceministro Maurizio LEO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) stigmatizza il comportamento della maggioranza che, dopo avere ritirato tutti i propri emendamenti, esprime adesso un parere contrario, in blocco, su tutti gli emendamenti dell'opposizione, quasi a volerne escludere un serio scrutinio. Si domanda, quindi, se abbia senso procedere in tal modo, con una modalità che sminuisce il compito cui la Commissione è chiamata.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) si rammarica per l'atteggiamento assunto dalla maggioranza, che rischia di intaccare il clima costruttivo sinora determinatosi, anche grazie al sostanziale e positivo contributo della presidenza della Commissione. Evidenzia come la proposta formulata di non affrontare alcune parti del provvedimento derivi senz'altro da un'involuzione del bicameralismo, che depaupera l'attività legislativa del Parlamento. Invita la maggioranza e il Governo ad un ripensamento, ripristinando lo spirito collaborativo che ha finora contraddistinto i lavori della Commissione e proseguendo con serietà nell'esame di tutte le restanti proposte emendative.

Virginio MEROLA (PD-IDP) alla luce della situazione determinatasi, chiede alla Presidenza una immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, accoglie la richiesta formulata dall'onorevole Merola e avverte che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è immediatamente convocato.

La seduta sospesa alle 15.35, riprende alle 15.45.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le proposte emendative presentate dai gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, e di Alleanza Verdi – Sinistra agli articoli da 14 a 20 del provvedimento sono state ritirate dai presentatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Marattin 18.6 e 19.2.

Il viceministro Maurizio LEO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) illustra il contenuto dell'emendamento 18.6, a sua prima firma, volto ad evitare che su un tributo si possano irrogare sanzioni multiple. Ricorda al relatore come in più occasioni, anche pubbliche, aveva espresso sulla questione un orientamento favorevole e lo invita a motivare il parere contrario oggi formulato. Auspica che, in sede di esame del provvedimento presso il Senato, possa sul punto essere presentato un emendamento condiviso, e che non si verificino invece episodi di sovrapposizione tra emendamenti del relatore ed emendamenti precedentemente depositati di parlamentari.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, precisa che il proprio parere contrario è motivato dal fatto che il tema delle sanzioni multiple sui tributi è già compreso nel testo della delega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marattin 18.6 e 19.2.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà ora l'esame delle proposte emendative accantonate.

Avverte che l'emendamento Marchetti 2.68 rimane accantonato e che la Commissione passerà all'esame dell'emendamento 3.15 del Governo e dei relativi subemendamenti, sui quali il relatore Gusmeroli ed il Governo hanno già formulato i pareri nella seduta del 26 giugno scorso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grimaldi 0.3.15.2 e 0.3.15.1 e Fenu 0.3.15.5, 0.3.15.3, 0.3.15.4, 0.3.15.6 e 0.3.15.7 e approva l'emendamento 3.15 del Governo (*vedi allegato 3*).

Marco OSNATO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, e tenuto conto dell'esigenza di affrontare gli ulteriori punti all'ordine del giorno della Commissione, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.50.

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.

C. 1178, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Virginio MEROLA (PD-IDP), *relatore*, riferisce che la Commissione Finanze esamina – ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – la proposta di legge C. 1178, che si compone di sette articoli ed è volta a celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, che cade il 10 giugno 2024.

Osserva, quindi, che – a tal fine – la proposta di legge individua le iniziative volte a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali (articolo 2); disciplina le modalità per la presentazione di progetti per la realizzazione delle medesime iniziative, che avviene sulla base di un bando (articolo 3); attribuisce un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita (articolo 4); autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le iniziative celebrative oggetto del provvedimento (articolo 5) e ne individua la relativa copertura (articolo 6); dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (articolo 7).

Ricorda, poi, che il testo in esame – che origina dall'Atto Senato 551, d'iniziativa dei Senatori Segre e altri, cui sono state apportate alcune modifiche in Commissione – è stato approvato all'unanimità in prima lettura dal Senato, ed era già stato approvato dal Senato medesimo nella scorsa Legislatura, il 19 maggio 2022, ma non anche dalla Camera.

Entrando nel merito, segnala che a livello d'inquadramento normativo, occorre ricordare che già l'articolo 1, comma 785, della legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 2021) aveva previsto che « ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e

valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». Pertanto, la proposta qui in analisi, peraltro dal contenuto più ampio, in parte si sovrappone a quella previgente, dettando una nuova disciplina della materia, pur attingendo alle relative risorse per il 2023 (come disposto dall'articolo 6, comma 1, del testo in esame).

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, richiama i contenuti dell'articolo 5, in materia di risorse finanziarie, che sancisce che per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, in merito ai trasferimenti non soggetti a imposta, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00784 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle procedure per la fruizione del « Superbonus 110% » per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura CAVANDOLI (LEGA) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che considera un passo in avanti per i contribuenti.

5-00979 Matera: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti fiscali, come modificata dal decreto-legge n. 11 del 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mariangela MATERA (FDI) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.****SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 6.47 DEI
RELATORI**

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese, gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati, gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, la formazione, le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno;

Conseguentemente, alla lettera a-bis), sostituire le parole: della riduzione *con le seguenti:* delle misure.

0.6.47.4. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni *con le seguenti:* in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa e in accantonamento degli utili.

Conseguentemente, dopo la lettera a-bis), inserire le seguenti:

a-ter) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle

risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave sostenibile, tecnologica e digitale;

a-quater) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni;

0.6.47.9. Marattin, Del Barba.

Alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: o in nuove assunzioni,.

0.6.47.8. Marattin.

Alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: nuove assunzioni *inserire le seguenti:* , con particolare riferimento a quelle di giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età e di lavoratori che hanno superato cinquanta anni di età.

0.6.47.5. Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: nuove assunzioni *inserire le seguenti:* , o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa.

0.6.47.7. Marattin.

Sopprimere la lettera a-bis).

0.6.47.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Alla lettera a-bis), sostituire le parole: degli incentivi con le seguenti: di incentivi.

0.6.47.10. Guerra, Stefanazzi.

Alla lettera a-bis), sostituire le parole: attraverso il potenziamento dell'ammortamento con le seguenti: attraverso il potenziamento degli incentivi fiscali esistenti, a partire dai crediti d'imposta relativi al piano transizione 4.0.

0.6.47.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Alla lettera a-bis), sostituire le parole: attraverso il potenziamento dell'ammortamento con le seguenti: attraverso il potenziamento degli incentivi fiscali esistenti.

0.6.47.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Alla lettera a-bis), dopo le parole: nuove assunzioni aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento a quelle di giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età e di lavoratori che hanno superato cinquanta anni di età,.

0.6.47.6. Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

a-bis) in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), per le imprese che non intendono beneficiare della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire degli incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di quelli finalizzati alle nuove assunzioni anche attraverso una maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

6.47. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 9.

*Al comma 1, lettera c), primo periodo,
sostituire le parole: e il rafforzamento con*

*le seguenti: , con riferimento all'IVA, non-
ché il rafforzamento.*

9.47. Governo.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera *d-bis*).

3.15. Il Governo.

ART. 10.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: pagamento dei tributi aggiungere le seguenti: ,

anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b),.

10.14. (Nuova formulazione) Cavandoli, Bagnai, Centemero.

ART. 12.

All'emendamento 12.35 del Governo, alla lettera f-bis), alinea, sostituire le parole: il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera con le seguenti: il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero.

0.12.35.1. (Nuova formulazione) Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei seguenti prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato:

1) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

2) prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, di cui all'articolo 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

12.35. Governo.

ART. 13.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza,.

13.22. Governo.

ALLEGATO 4

**Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti. C. 1178, approvata dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, la
proposta di legge C. 1178, approvata dal
Senato, recante: « Celebrazioni per il cen-

tesimo anniversario della morte di Gia-
como Matteotti »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

5-00784 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle procedure per la fruizione del « Superbonus 110% » per gli interventi di riqualificazione energetica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel quale con riferimento al cosiddetto « *Superbonus 110%* », vengono definiti, al comma 1, gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetti « *trainanti* » e, al comma 2, quelli cosiddetti « *trainati* » prevedendo che gli interventi *trainati* possono usufruire della stessa aliquota degli interventi *trainanti* a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119.

L'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, « le date delle spese sostenute per gli interventi *trainati*, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi *trainanti*. In tal caso agli interventi *trainati* si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi *trainanti* ».

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere « se (si) intenda chiarire cosa si intenda per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi *trainanti*, ovvero se si intenda quella della presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, fa presente che i chiarimenti relativi al quesito formulato sono stati forniti con la

circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. il paragrafo 2.2) nella quale è stato precisato quanto segue:

« Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi *trainati* siano effettuati congiuntamente agli interventi *trainanti* ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi *trainati*, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi *trainanti*”. Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi *trainanti* devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi *trainati* devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi *trainanti* ».

Nella medesima circolare (cfr. il paragrafo 1.2), seppure con riferimento alla verifica del possesso o della detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento, che devono ricorrere al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio, è stato, inoltre, chiarito che: « La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti ».

Pertanto, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi « *trainanti* » è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

ALLEGATO 6

5-00979 Matera: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti fiscali, come modificata dal decreto-legge n. 11 del 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

L'Onorevole richiama le disposizioni contenute nel comma aggiuntivo 1-*sexies*, introdotto all'articolo 121 dal cennato decreto-legge n. 11 del 2023, ai sensi del quale si consente alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti, in relazione agli interventi rientranti nel cosiddetto *Superbonus*, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

Tanto premesso, l'Onorevole chiede chiarimenti sul perimetro applicativo della cennata disposizione e in particolare chiede di sapere se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto *Superbonus* 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possano rientrare all'interno delle misure previste dal nuovo comma 1-*sexies*, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il cennato comma 1-*sexies* dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce, ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo pre-

visto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), la facoltà di sottoscrivere l'emissione di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, utilizzando i crediti d'imposta relativi a interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio (interventi ammessi al *Superbonus*), la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, nell'ipotesi in cui abbiano esaurito nell'anno la propria capienza fiscale.

In merito al quesito dell'onorevole interrogante, si ritiene che ai crediti d'imposta derivanti dagli interventi *Superbonus* cedibili per effetto della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, possa applicarsi la disposizione di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a condizione che ricorrano i presupposti e nel rispetto dei limiti ivi indicati.

Ai fini della cedibilità del credito, la Cila relativa a tali interventi deve essere stata presentata entro il 16 febbraio 2023 (termine ultimo per fruire della deroga che consente la cessione dei crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per i suddetti interventi).

Non rientrano, invece, nell'ambito applicativo del comma 1-*sexies*, dell'articolo 121 sopra citato i crediti d'imposta relativi a interventi *Superbonus* di cui al comma 8-*bis*, ultimo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, in

quanto le spese, per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, sono sostenute necessariamente a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, alla luce del quadro normativo vigente, deve ribadirsi che i crediti, di qualsiasi genere, relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non possano

godere dell'opportunità offerta dal comma 1-*sexies* del citato articolo 121.

Tale impostazione appare, inoltre, coerente con la *ratio* della norma, che è stata introdotta per favorire lo sblocco dei crediti « incagliati » nei casseti fiscali di molti operatori del settore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia: deliberazione di una proroga del termine (*Deliberazione di una proroga del termine*) 89

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Saracusanò.

La seduta comincia alle 15.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Avverte che sono state presentate richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità pronunciata nella seduta di ieri. Al riguardo, fa presente che la Presidenza, alla luce delle argomentazioni formulate nelle richieste di riesame presentate, nonché a seguito di una ulteriore valutazione delle proposte emendative, ritiene di poter confermare la dichiarazione di inammissibilità già pronunciata nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

C. 1183 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, avverte preliminarmente che del decreto, composto di quattro articoli, residuano ormai i soli articoli 3 e 4 essendo il contenuto dei primi due confluito nel decreto-legge n. 51 del 2023, in corso di conversione.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, avverte che si soffermerà dunque sull'articolo 3, che modifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, che reca disposizioni di interesse della Commissione.

Segnala che l'articolo 3, comma 1, prevede che, entro il 29 luglio 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), i soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, possano proporre nuove istanze corredate, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Dette istanze sono presentate ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del

decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Il successivo comma 2 prevede che, dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, il procedimento unico per il rilascio da parte del commissario straordinario di Governo per l'autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione comprenda anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e abbia una durata massima di 200 giorni, anziché di 120 giorni come attualmente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Segnala inoltre che il comma 3, alla lettera *a*), novella l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, prevedendo che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione. La lettera *b*), che apporta modificazioni al comma 5 del citato articolo 5, prevede, quindi, che le istanze possano essere presentate ai Commissari straordinari nominati dal Governo per l'entrata in esercizio delle unità galleggianti anche a seguito di ricollocazione. La lettera *c*) precisa che la disciplina sulle unità galleggianti per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas contenuta al medesimo articolo del decreto-legge n. 50 del 2022 si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria. Fa presente che la relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che « tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, sostiene gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale ».

Rileva che la lettera *d*) del comma 3 introduce il comma 14-*ter* nell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, con l'obiettivo di prevedere che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mante-

nute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti.

Il comma 4 dell'articolo 3, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR, anziché dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere la prossima settimana in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione, auspicando sin d'ora su di essa la massima condivisione di tutti i gruppi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia: deliberazione di una proroga del termine.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione, in data 15 marzo 2023, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia e che il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato il 30 giugno 2023.

Dando seguito a quanto stabilito nello scorso ufficio di presidenza, fa presente di aver acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 30 settembre 2023.

Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state presentate 98 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Comunica altresì che gli emendamenti Barbagallo 1.1 e Maccanti 1.16, 1.18, 2.7, 3.5, 3.8, 3.9, 3.11 e 3.21 sono stati ritirati.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, pone una questione generale sul provvedimento già evidenziata nel corso dell'ultimo ufficio di presidenza. Ad avviso della sua forza politica vi è infatti un tema forte di sovrapposizione con la competenza delle regioni, sotto tre profili.

In primo luogo, il progetto di legge espressamente menziona l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e la potestà concorrente delle regioni in materia di trasporti, affermando di porre solo norme di principio; in realtà, come è facile evincere dalla semplice lettura, esso detta specifiche e minuziose previsioni di dettaglio. Secondo poi, il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata attualmente in discussione al Senato statuisce che alcune ulteriori competenze vengano devolute alle regioni, e quindi il testo in esame presenterebbe con esso un'evidente incompatibilità. Infine, vi è un ancor più grave problema di conflittualità rispetto alle regioni a statuto speciale: il testo fa riferimento alla salvaguardia delle loro prerogative (ad esempio la Sicilia ha una disciplina specifica in materia di interporti), e poi lascia solo sei mesi a tali regioni per adeguare la loro normativa.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, risponde al collega Barbagallo che relativamente all'articolo 1, comma 3, potrebbe essere opportuno effettuare una valutazione ulteriore sul tema delle competenze.

Con riferimento quindi alle proposte emendative all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 1.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iaria 1.3, esprime parere contrario sull'emendamento Barbagallo 1.4, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Iaria 1.5 e Maccanti 1.6, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Iaria 1.7, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Maccanti 1.8 e 1.9; fa presente che l'emendamento Iaria 1.10 risulta assorbito dall'emendamento Maccanti 1.9.

Propone dunque l'accantonamento degli emendamenti Iaria 1.11, Ghirra 1.12 e 1.13. Esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 1.14 e 1.15, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Maccanti 1.17. Esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 1.19, 1.20 e 1.21, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Maccanti 1.22, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Iaria 1.3 e 1.11, nonché Ghirra 1.12 e 1.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 1.2 e Barbagallo 1.4.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Iaria 1.5 e Maccanti 1.6 accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Iaria 1.5

e Maccanti 1.6, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Iaria 1.7 e approva gli emendamenti Maccanti 1.8 e 1.9 (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara l'emendamento Iaria 1.10 assorbito dall'approvazione dell'emendamento Maccanti 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 1.14 e 1.15, approva l'emendamento Maccanti 1.17 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Iaria 1.19, 1.20 e 1.21.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Maccanti 1.22 accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Maccanti 1.22, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 2.1 e Barbagallo 2.2, parere favorevole sugli identici emendamenti Ghirra 2.3, Maccanti 2.4, Barbagallo 2.5 e Ruffino 2.6. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Ghirra 2.8, Maccanti 2.9, Barbagallo 2.10 e Ruffino 2.11 e parere contrario sugli identici emendamenti Ghirra 2.12, Barbagallo 2.13 e Ruffino 2.14. Infine, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ghirra 2.15 e Maccanti 2.16, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 2.1 e Barbagallo 2.2, approva gli identici emendamenti Ghirra 2.3, Maccanti 2.4, Barbagallo 2.5 e Ruffino 2.6 (*vedi allegato 2*), nonché gli identici emendamenti Ghirra 2.8, Maccanti 2.9, Barbagallo 2.10 e Ruffino 2.11

(vedi allegato 2). Respinge inoltre gli identici emendamenti Ghirra 2.12, Barbagallo 2.13 e Ruffino 2.14.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Ghirra 2.15 e Maccanti 2.16 accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ghirra 2.15 e Maccanti 2.16, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Barbagallo 3.1 e Ghirra 3.2, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Ghirra 3.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 3.4, 3.6 e 3.7, Ghirra 3.10, Amendola 3.12, Ghirra 3.13 e 3.14.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Maccanti 3.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento Maccanti 3.16; fa presente che l'emendamento Iaria 3.17 risulta assorbito dall'emendamento Maccanti 3.16.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Maccanti 3.18, Ghirra 3.19 e Maccanti 3.20. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 3.22, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti Maccanti 3.23 e Barbagallo 3.24.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ghirra 3.3, Maccanti 3.18, Ghirra 3.19, Maccanti 3.20 e 3.23, nonché Barbagallo 3.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 3.1, Ghirra 3.2, Iaria 3.4, 3.6 e 3.7, Ghirra 3.10, Amendola 3.12, Ghirra 3.13 e 3.14.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Maccanti 3.15 accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Maccanti 3.15, nel testo riformulato, e 3.16 (vedi allegato 2).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara l'emendamento Iaria 3.17 assorbito dall'approvazione dell'emendamento Maccanti 3.16.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 3.22.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, anche per attendere ulteriori indicazioni dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di interporti aggiungere le seguenti: , i terminal intermodali.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 con le seguenti: e dei terminal intermodali;

al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e della domanda di trasporto;

al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) « terminal intermodale »: complesso di binari e piazzali in cui sia possibile ricevere treni completi ed effettuare le operazioni di trasbordo delle unità di carico intermodali (casse mobili, semirimorchi, container) da camion a treno e viceversa;

a-ter) « Programma degli interporti e dei terminal intermodali »: l'elenco degli interporti e terminal intermodali risultanti dalla ricognizione di cui all'articolo 2, comma 1, l'elenco dei relativi soggetti gestori, nonché l'elenco degli interventi in corso e previsti;

al comma 5, sostituire le parole: Gli interporti sono con le seguenti: Gli interporti e i terminal intermodali sono tra le e sostituire le parole: di preminente interesse nazionale con le seguenti: di rilevanza nazionale;

al comma 6 dopo le parole: degli interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal intermodali;

sopprimere il comma 7.

1.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la parola: interporti aggiungere le seguenti: e i terminal intermodali.

Conseguentemente:

al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) « terminal intermodale »: complesso di binari e piazzali in cui sia possibile ricevere treni completi ed effettuare le operazioni di trasbordo delle unità di carico intermodali (casse mobili, semirimorchi, container) da camion a treno e viceversa.;

dopo la parola: interporti, ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: e terminal intermodali e dopo la parola: interporto, ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: e terminal intermodale.

1.2. Ghirra, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) favorire la transizione ecologica attraverso la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico delle strutture interportuali in linea con i principi di decarbonizzazione, evitando l'ulteriore consumo di suolo attraverso il riutilizzo di aree produttive dismesse.;

1.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) favorire il più possibile la realizzazione di condizioni di integrazione funzionale e infrastrutturale delle modalità marittime, stradali e ferroviarie tra i vari nodi logistici di interesse del Paese nonché fra essi e il sistema portuale, valorizzando la rete esistente degli interporti e dei *terminal* intermodali;

1.4. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: svolgendo fino alla fine del comma con le seguenti: che svolgono funzioni connettive per l'intero territorio nazionale e valorizzano la rete degli interporti.

1.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: valorizzando aggiungere la seguente: anche.

1.6. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interporti aggiungere le seguenti: e delle piattaforme logistiche.

1.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della con le seguenti: il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella.

1.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del trasporto con le seguenti: della domanda di trasporto e di attività logistiche.

1.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del trasporto aggiungere le seguenti: e della domanda di trasporto.

1.10. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti lettere:

g) favorire anche presso gli interporti e le piattaforme logistiche la costituzione di comunità energetiche;

h) stimolare politiche di *reshoring* e *nearshoring* volte all'aumento e all'efficienza dei flussi logistici.

1.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) implementare la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico di tutta la struttura interportuale in linea con i principi di decarbonizzazione previsti dalle strategie nazionali ed europee.

1.12. Ghirra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) favorire il riequilibrio modale ferrostrada a favore della quota modale ferroviaria.

1.13. Ghirra.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: organico di aggiungere le seguenti: strutture e.

1.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale e le parole: con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici.

1.15. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: in forma imprenditoriale con le seguenti: da un soggetto gestore di proprietà pubblica o privata.

1.16. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: completi con le seguenti: intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.

1.17. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 5, sostituire la parola: sono con le seguenti: rientrano tra le.

1.18. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 5, sopprimere la parola: strategiche e le parole: di preminente interesse nazionale.

1.19. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Sopprimere il comma 7.

1.20. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica.

1.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: in un apposito elenco, stabilendone i requisiti di accesso e di cancellazione, intendendosi quest'ultima automatica in caso di mancanza di progettazione di un nuovo interporto nel triennio, ovvero di inattività nella gestione dell'interporto, ovvero di mancanza anche di una sola delle condizioni di

individuazione di cui all'articolo 3 presso l'interporto gestito.

1.22. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale dei trasporti e della logistica, provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle regioni e delle province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993.

2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano generale dei trasporti e della logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.

3. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentito il Partenariato per la logistica e i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2018, n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piat-

taforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.

2.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità *con le seguenti:* Programma degli interporti e dei *terminal* intermodali.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *aggiungere le seguenti:* e previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome *e sostituire le parole da:* già esistenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* dei *terminal* intermodali, degli scali merci e dei raccordi ferroviari già esistenti e in corso di realizzazione, realizzando un catasto di questi impianti che raccolga i dati riferiti alla capacità e all'effettivo/potenziabile traffico generato e attratto;

al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché con il disegno della rete transeuropea dei trasporti;

al comma 3, dopo le parole: è approvato *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome;

al comma 4, dopo le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *aggiungere le seguenti:* e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome *e dopo le parole:* rete degli interporti *aggiungere le seguenti:* e dei *terminal* intermodali;

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e previa valutazione, per le regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programazioni regionali e nazionali;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Programma di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a-ter), è aggiornato con cadenza triennale.

2.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *aggiungere le seguenti:* e sentita la Conferenza unificata.

* **2.3.** Ghirra.

* **2.4.** Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

* **2.5.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **2.6.** Ruffino, Pastorella.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993 *con le seguenti:* dall'articolo 3.

2.7. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata,.

* **2.8.** Ghirra.

* **2.9.** Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

* **2.10.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **2.11.** Ruffino, Pastorella.

Al comma 4, dopo le parole: Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *aggiungere le seguenti:* e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo le parole: individuazione di nuovi interporti *aggiungere le seguenti:* nonché al potenziamento di quelli esistenti, *e aggiungere, in fine, le parole:* e privilegiando la collocazione all'interno di una ZES.

** **2.12.** Ghirra.

**** 2.13.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

**** 2.14.** Ruffino, Pastorella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e previa valutazione, per le regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programazioni regionali e nazionali.

*** 2.15.** Ghirra.

*** 2.16.** Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, e al comma 3, dopo la parola: interporto *aggiungere le seguenti:* o terminal intermodale.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera e), sostituire le parole: con i corridoi transeuropei di trasporto *con le seguenti:* con la rete transeuropea dei trasporti e i relativi standard prestazionali;

al comma 1, lettera f), sostituire le parole: già bonificate *con le seguenti:* oggetto di riqualificazione territoriale;

al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

h) coerenza delle proposte di nuovo insediamento con gli strumenti di programmazione regionali;

i) verificata impossibilità di potenziamento degli interporti e terminal intermodali esistenti a livello regionale.;

al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: le modalità di utilizzazione *fino alla fine della lettera;*

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: un'area *con le parole:* un'adeguata area;

al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , qualora l'infrastruttura *fino alla fine della lettera;*

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

h) collegamento alle reti telematiche a banda ultra-larga;

i) documentazione atta a verificare l'entità e le caratteristiche merceologiche del traffico assegnabile, inclusa una verifica di compatibilità con altri analoghi insediamenti limitrofi ed una stima del traffico intermodale attestata dal vettore ferroviario; uno studio di carattere generale ed una eventuale previsione di realizzazione per fasi funzionali; piano degli investimenti; piano finanziario; gli elementi necessari per una CBA; uno studio di impatto ambientale; l'impegno del vettore ferroviario; il progetto degli impianti primari, predisposti all'allacciamento alla rete nazionale, finalizzati ai seguenti servizi: – Sistema di incontro domanda/offerta; – Sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi; – Sistema di interscambio dati – Sistema di teleprenotazione; – Sistema di informazione.

3.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nuovo interporto *aggiungere le seguenti:* ovvero l'ampliamento di uno esistente.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.

3.2. Ghirra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o urbanistici *aggiungere le seguenti:* e non caratterizzato da criticità idrogeologica.

3.3. Ghirra, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nazionale prioritaria.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.

3.4. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nazionale prioritaria con le seguenti: facente parte della rete principale o complementare TEN-T.

3.5. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria e aggiungere, in fine, le parole: , rete ferroviaria in concessione connessa nonché linee e raccordi ferroviari preesistenti attivi, sospesi o dismessi purché riattivabili;

3.6. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria.

3.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) pertinenza a un nodo « Terminal Ferro-Strada (TFS) » della rete TEN-T, qualora in tale nodo non sia già esistente un altro interporto o terminali intermodali che soddisfino la domanda di trasporto intermodale del nodo;

3.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: già bonificate aggiungere le seguenti: o oggetto di riqualificazione territoriale.

3.10. Ghirra.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sostenibilità finanziaria degli investimenti, al lordo dei contributi pubblici, e impegno da parte del soggetto gestore nella realizzazione o organizzazione di un numero minimo di relazioni intermodali settimanali tra *terminal* o con i porti.

3.11. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) ricadere nell'ambito di una ZES.

3.12. Amendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) verificata impossibilità di potenziamento degli interporti esistenti a livello regionale.

3.13. Ghirra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) coerenza delle proposte di nuovo insediamento con gli strumenti di programmazione regionali.

3.14. Ghirra.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni completi con le seguenti: treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di tra-

sporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna.

3.15. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del terminale ferroviario sono stabilite mediante contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa *con le seguenti:* del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

3.16. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa *con le seguenti:* il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa *con le seguenti:* il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

3.17. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: industriali *con le seguenti:* pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati).

3.18. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , sicura e protetta (SSTPA), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del 7 aprile 2022 che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza

delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione.

3.19. Ghirra.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: industriali *con le seguenti:* pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) e ai loro conducenti.

3.20. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: e degli operatori *con le seguenti:* , degli operatori e degli autotrasportatori.

3.21. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) la realizzazione di comunità energetiche di interporto, al fine di assolvere alla fornitura di energia.

3.22. Ghirra.

Al comma 3, sostituire le parole: ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico *con le seguenti:* contenere la previsione di adeguati e certificati sistemi di sicurezza, uniformarsi a criteri di risparmio energetico e contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.

3.23. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Devono essere inoltre previste infrastrutture di produzione di energie rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energie rinnovabili che garantiscano la neutralità climatica entro il 2050.

3.24. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Ferme restando le competenze delle autorità di sistema portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, *con le seguenti:* Il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la parola: sviluppo *aggiungere le seguenti:* delle piattaforme logistiche e;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una consultazione pubblica sul proprio sito *web*, coinvolge tutti i portatori di interesse relativamente agli atti di indirizzo, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, alla ricognizione di cui all'articolo 2, comma 1.

1-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito *web* tutti gli atti di concessione, i piani economico-finanziari delle piattaforme logistiche e degli interporti e ogni contributo economico pubblico erogato ai soggetti gestori.;

sopprimere i commi 2, 3 e 4;

sostituire la rubrica con la seguente: (Compiti di indirizzo e trasparenza).

4.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, *con le seguenti:* il comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sentita la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *e dopo le parole:* sviluppo degli interporti *aggiungere le seguenti:* e dell'intermodalità.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua sul proprio sito *web* una consultazione pubblica sul processo di programmazione inerente l'intermodalità.;

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, dopo le parole: sviluppo degli interporti *aggiungere le seguenti:* e dell'intermodalità.;

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: il presidente dell'Unione interporti riuniti *fino alla fine della lettera con le seguenti:* o loro delegati;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente dell'Unione interporti riuniti nonché i presidenti degli interporti, i presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti, i rappresentanti delle società che gestiscono i terminal intermodali, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore dell'intermodalità e della logistica, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana e delle altre reti ferroviarie facenti parte della rete transeuropea dei trasporti, i sindaci e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati.

4.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: sviluppo degli interporti *aggiungere le seguenti:* e dell'intermodalità.

4.4. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: i presidenti delle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: l'amministratore delegato del gestore nazionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore dell'infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione e i presidenti delle autorità di sistema portuale.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati con le seguenti: , i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche e gli amministratori delegati delle società aeroportuali;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spesa a qualsiasi titolo erogati.;

sopprimere il comma 4.

4.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: i presidenti degli interporti medesimi aggiungere le seguenti: , il presidente dell'ANCI.

4.6. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e tre rappresentanti delle imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, designati dalle associazioni del rispettivo comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4.7. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , il presidente dell'ANCI, o un suo delegato.

4.8. Ghirra.

Al comma 3, sostituire le parole da: e i presidenti delle autorità di sistema portuale fino alla fine del comma con le seguenti: , i presidenti delle Autorità di sistema portuale ubicate nelle regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, i presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti, i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.

4.10. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e società, anche riuniti in consorzi.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.

3. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario dell'infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

5. I soggetti che gestiscono gli interporti possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione ai sensi delle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.

6. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti, nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori di ogni interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di

tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.

7. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di esplicita richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico, affidato in regime di concessione.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione;

g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia.

5.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: servizi con le seguenti: pubblico servizio.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.4. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, dopo le parole: proprio bilancio aggiungere le seguenti: e tenendo conto dei finanziamenti pubblici disponibili.

5.6. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.7. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: concedenti costituiscono con le seguenti: , qualora proprietari delle aree interessate, possono costituire.

5.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: di nuova realizzazione.

5.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: interporti interessati con le seguenti: interporti titolari di diritto di superficie ai sensi del comma 3.

5.10. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « e di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti »;

b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni

concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica ».

6. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-bis*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l'obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l'obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del *GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard*. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5.12. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: e realizzazione delle piattaforme logistiche e;

al comma 4, sostituire le parole: di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: al servizio della logistica;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità con le seguenti: Piano Generale dei trasporti e della logistica;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: , con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati con le seguenti: previa consultazione dei presidenti delle regioni interessate;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, sono evidenziate in apposita sezione gli adeguamenti delle connessioni ferroviarie e il potenziamento della medesima a beneficio dei servizi di logistica.;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nel Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti.;

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

6.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1 e al comma 6, dopo la parola: interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal intermodali.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire la parola: interportuale con le seguenti: degli interporti e dei terminal intermodali e aggiungere, in fine, le parole: in materia di: a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati; b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire protocolli e piattaforme digitali che integrino la struttura interportuale con le altre strutture logistiche e la *supply chain* a cui fanno da riferimento.

6.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dei terminal ferroviari, terrestri e marittimi.

6.3. Pastorella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto:

1) della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e);

2) del contributo al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

3) dell'assenza di redditività intrinseca degli interventi proposti, escludendo

in particolare gli interventi per la realizzazione di nuovi magazzini di logistica.

6.4. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: , di viabilità, di parcheggi nonché specifiche aree di sosta e di ristoro per i conducenti e gli operatori coinvolti nelle attività interportuali.

6.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 6, dopo le parole: dei flussi della rete ferroviaria degli interporti aggiungere le seguenti: e dei porti.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo le parole: della rete interportuale aggiungere le seguenti: e dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale, in coerenza con la previsione degli atti di pianificazione delle medesime Autorità,.

6.6. Furgiuele.

Al comma 6, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana Spa aggiungere le seguenti: , con risorse ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 2 del presente articolo,.

6.7. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: in materia di:

1) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della tratta della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;

2) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali di cui Rete Ferroviaria Italia SpA è il soggetto proprietario o gestore diretto o indiretto attraverso società controllata.

6.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le norme europee in materia di aiuti di Stato, previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

6.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 7.

Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti:

Art. 7.

(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose)

1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito degli interporti.

Art. 8.

(Disciplina urbanistica, ambientale e tributaria degli interporti)

1. Ai fini di razionalizzare lo sfruttamento del territorio, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo agli enti locali che, tramite i propri piani regolatori, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prevedano l'insediamento delle attività imprenditoriali logistiche all'interno delle aree interportuali che insistono sul proprio territorio.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo ai comuni che incentivano i progetti elaborati a livello locale per la diminuzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasporto inerente alla distribuzione logistica urbana proveniente dalle aree interportuali che insistono sul territorio comunale.

3. La commisurazione delle risorse finanziarie, le modalità e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I fabbricati all'interno delle aree perimetrate degli interporti già operativi o quelli nuovi, alla data di entrata in vigore della presente legge sono accatastati in categoria catastale E/1 dei fabbricati o delle porzioni di essi che per propria destinazione d'uso sono strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto terrestre o alla gestione dell'infrastruttura interportuale.

5. La realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste nell'allegato alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993, sono esenti dal contributo di costruzione come sancito dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono altresì esenti dagli oneri concessori.

6. La produzione di rifiuti speciali, gli imballaggi terziari, da attività commerciali nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, di magazzinaggio e connessi, di soste tecniche all'interno degli scali ferroviari, nelle aree interportuali, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuata da soggetti gestori degli inter-

porti, è esente dalle vigenti tassazioni e ogni altra imposta, purché il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti stessi sia gestito direttamente o tramite soggetti qualificati e specializzati; l'esenzione è estesa anche agli affidatari che operano all'interno delle infrastrutture interportuali.

7. L'imposta municipale unica (IMU) non si applica alle unità immobiliari terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi titolo ai soggetti gestori degli interporti.

8. All'interno del perimetro delle aree interportuali non costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale, ovvero tra quella produttiva – direzionale e quella commerciale.

9. I soggetti gestori degli interporti determinano con propri atti i perimetri delle aree interportuali.

10. Per la realizzazione o ampliamento e gestione di un Interporto non si applicano le norme contenute agli articoli da 24 a 28 del codice della strada di cui al del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree interportuali di cui al precedente comma 9, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.

12. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata di cui al comma 11, fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

13. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Art. 9.

(Procedura di valutazione dell'impatto ambientale e procedura di valutazione ambientale strategica)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi interporti sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale secondo le modalità e le procedure previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ad una valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera *a*), e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA e VAS e con riferimento ai soli interporti esistenti alla data della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera *b*), e comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche o estensioni dei progetti relativi ad interporti nonché le modifiche dei piani e programmi relativi ad interporti elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazioni di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi sono soggetti alla sola valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di poter creare una dotazione finanziaria a favore dell'infrastrutturazione pro-intermodalità, per la realizzazione di opere e di lavori negli interporti viene corrisposto ai singoli soggetti gestori di interporti un contributo pari al cinque per cento dei diritti e delle imposte accertati annualmente dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dello Stato.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia in conformità alla presente legge.

7.1. Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

Al comma 4, dopo le parole: ai soggetti gestori di interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal ferroviari, terrestri e marittimi.

7.2. Pastorella.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.

8.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, dopo le parole: in materia di interporti aggiungere le seguenti: e di terminal intermodali.

8.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8.3. Schullian, Gebhard, Steger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, » sono soppresse.

8.4. Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: valorizzando aggiungere la seguente: anche e dopo le parole: legge 4 agosto 1990, n. 240 aggiungere le seguenti: e i collegamenti con il sistema portuale.

* **1.5.** (Nuova formulazione) Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **1.6.** (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della con le seguenti: il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella.

1.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del trasporto con le seguenti: della domanda di trasporto e di attività logistiche.

1.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: completi con le seguenti: intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.

1.17. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: in un apposito elenco, stabilendone i requisiti di accesso e di cancellazione.

1.22. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza unificata.

* **2.3.** Ghirra.

* **2.4.** Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

* **2.5.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **2.6.** Ruffino, Pastorella.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,

** **2.8.** Ghirra.

** **2.9.** Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

** **2.10.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

** **2.11.** Ruffino, Pastorella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero all'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.

* **2.15.** *(Nuova formulazione)* Ghirra.

* **2.16.** *(Nuova formulazione)* Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 3.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: treni completi *con le seguenti:* treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla

modalità di trasporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna,

3.15. *(Nuova formulazione)* Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del terminale ferroviario sono stabilite mediante contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa *con le seguenti:* del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

3.16. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00998 Benzoni: Iniziative di competenza volte al rilancio del settore <i>automotive</i>	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	114
5-00999 Peluffo: Sulla modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-01002 Cappelletti: Misure a sostegno dell'installazione di impianti di produzione e autoconsumo di energia elettrica	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116
5-01003 Barabotti: Iniziative di competenza per un piano di politica industriale nel settore spaziale	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	117
5-01004 Cavo: Iniziative di competenza per garantire concrete prospettive alla Piaggio Aerospace Spa	113
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	119
5-01031 Squeri: Sull'omogenea applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020	113
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
AVVERTENZA	113

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Paola DE MICHELI. — Interviene la sottosegretaria per le Imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.

Paola DE MICHELI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00998 Benzoni: Iniziative di competenza volte al rilancio del settore *automotive*.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), replicando, osserva che non può che concordare su obiettivi meritevoli e condivisibili enunciati dal rappresentante del Governo. Ricorda, tuttavia, che il fondo degli incentivi

volti a favorire la domanda, di fatto, finisce per sostenere la produzione estera. Ritiene preferibile quindi che gli incentivi vadano a supportare l'offerta in modo da favorire la produzione nazionale e lo sviluppo del settore automobilistico verde italiano. È a suo avviso fondamentale sostenere gli investimenti di Stellantis negli stabilimenti del nostro Paese, a salvaguardare posti di lavoro nazionali.

5-00999 Peluffo: Sulla modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia.

Andrea ORLANDO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che la scelta del Governo di preferire un prestito-ponte invece che intervenire sull'assetto del capitale di Acciaierie d'Italia sembra rivelarsi controproducente, considerando che mentre gli impianti di Taranto rimangono ai minimi livelli produttivi ArcelorMittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti al di fuori dell'Italia.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea ORLANDO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto in quanto ritiene che la rappresentante del Governo non abbia risposto alla domanda contenuta nella sua interrogazione. Rileva che dalla risposta si evince che lo Stato può intervenire, cosa che è perfettamente nota. Ritiene, invece, che il punto sia capire se lo Stato vuole intervenire, e proprio su questo la risposta è carente. Osserva tuttavia che il rappresentante del Governo ha fornito una notizia rilevante: e cioè che gli interventi, e quindi anche gli obiettivi di produzione, non saranno più oggetto del piano industriale ma, invece, di un accordo di programma, cosa che potrebbe indurre la proprietà industriale a comportamenti opportunistici e provocare il rischio che tutto ciò si traduca in favore fatto ad ArcelorMittal.

5-01002 Cappelletti: Misure a sostegno dell'installazione di impianti di produzione e autoconsumo di energia elettrica.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, fa presente che il rappresentante del Governo non ha risposto alla sua domanda se fosse opportuno prevedere un credito d'imposta a favore delle PMI. Ricorda, inoltre, che questo Governo ha bloccato il Piano transizione 4.0, misura, questa, in grado di aiutare il tessuto produttivo del nostro Paese, *in primis* quello manifatturiero gravemente colpito dall'aumento dei costi dell'energia.

5-01003 Barabotti: Iniziative di competenza per un piano di politica industriale nel settore spaziale.

Andrea BARABOTTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'importanza strategica del settore che necessiterebbe della creazione di una sorta di Piano spazio 2.0 finalizzato a sostenerne il rilancio.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta del Governo. Nel ribadire la strategicità del settore, evidenzia che, oltre al doveroso sforzo in termini di risorse da mettere in campo, è fondamentale l'affermazione del Governo riguardante la predisposizione di un disegno di legge che permetterà agli operatori di mettere a sistema capacità imprenditoriali essenziali per il nostro Paese.

5-01004 Cavo: Iniziative di competenza per garantire concrete prospettive alla Piaggio Aerospace Spa.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta che al momento appare ancora interlocutoria. Fa comunque presente che in considerazione del fatto che la fase non è ancora stata completamente definita è sua intenzione di continuare a monitorare le attività volte a valutare la consistenza delle manifestazioni di interesse. Esprime peraltro apprezzamento sull'intenzione del Governo in merito alla eventuale riconvocazione del Tavolo relativo alla Piaggio Aerospace a valle del monitoraggio in corso e dell'avanzamento del programma di cessione, riaffermando l'auspicio che possa essere al più presto risolta una problematica che è di vitale interesse per il territorio coinvolto.

5-01031 Squeri: Sull'omogenea applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020.

Catia POLIDORI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Catia POLIDORI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo perché, a suo avviso, è necessario, pur nel rispetto della particolare natura delle nostre città d'arte, tenere conto dei cambiamenti delle abitudini di turisti e cittadini.

Paola DE MICHELI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

ALLEGATO 1

**5-00998 Benzoni: Iniziative di competenza volte al rilancio del settore
automotive.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Con riferimento all'interrogazione in parola, voglio sottolineare che presso il MIMIT è stato istituito il Tavolo *Automotive*, quale sede di confronto permanente tra operatori del settore ed istituzioni con l'obiettivo di valutare soluzioni utili alle sfide attuali che il settore sta incontrando (tra cui la transizione *green* e la contrazione dei volumi produttivi).

Lo scorso 19 giugno si è svolto presso il MIMIT un incontro dedicato al settore in presenza delle parti sindacali. In quell'occasione il Ministro Urso ha annunciato che è in fase di negoziazione un accordo con *Stellantis*, che sarà parte di una più generale strategia *automotive*. Gli obiettivi prioritari dell'accordo mirano a: aumentare la produzione di veicoli degli stabilimenti italiani; consolidare i centri di ricerca e ingegneria localizzati nel nostro Paese; valorizzare l'indotto.

In previsione dell'accordo, il Governo ha attivato un confronto con le sei regioni che ospitano gli stabilimenti del gruppo (Basilicata, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania), avviando un metodo di lavoro innovativo che ha consentito di consolidare le varie istanze territoriali, sto-

ricamente parcellizzate, in una cornice unitaria organica.

Ricordo che per le misure di supporto al settore è stato istituito uno specifico Fondo con una dotazione di 8,7 miliardi, destinati sia alla domanda che all'offerta produttiva. E in corso una riflessione, in particolare, per rendere più efficiente il cosiddetto *eco-bonus* e svecchiare il parco circolante tra i più vecchi in Europa.

Lo stabilimento di Melfi si inquadra pertanto nel più generale contesto che porterà all'accordo con l'impresa. Tuttavia, in considerazione dei rischi evocati anche dall'interrogante, il 18 aprile scorso, il Ministro Urso, recependo l'istanza della regione Basilicata, ha sottoscritto il decreto per il riconoscimento dell'area di crisi complessa del comparto industriale San Nicola di Melfi, specializzato nel settore *automotive*.

Con il decreto in parola sono stati stanziati 20 milioni di euro per il finanziamento di progetti di riqualificazione e riconversione produttiva delle aziende della filiera *automotive* dell'area. Attualmente, il Ministero sta lavorando alla definizione del Piano di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), in base al quale verrà successivamente definito un Accordo di Programma, tra tutti gli attori coinvolti, per il rilancio dell'area di crisi.

ALLEGATO 2

5-00999 Peluffo: Sulla modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

La questione afferente all'ex Ilva di Taranto è estremamente delicata perché impone di trovare soluzioni che coniughino l'investimento sulla siderurgia, quale *asset* strategico per la politica industriale italiana, con la tutela irrinunciabile della salute e dell'ambiente.

Questi infatti sono i temi principali del Tavolo ex Ilva istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla presenza di tutti i principali attori coinvolti, nonché del citato decreto Ilva (decreto-legge n. 2 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2023).

Tale decreto, ha previsto modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale in essere:

al fine di consentire all'ex Ilva di affrontare il periodo di crisi emerso a seguito dell'impennata del costo dell'energia e delle difficoltà legate al conflitto in Ucraina;

per riequilibrare la *governance* tra la parte privata e la parte pubblica;

per porre in essere tutti gli interventi necessari a salvaguardia della produzione e dello sviluppo dell'industria siderurgica in Italia, compatibilmente con gli obiettivi – già richiamati – di tutela ambientale e della salute.

Si ricorda, in tale direzione, anche la definizione di un accordo di programma per la riconversione industriale ed ambientale del polo siderurgico di Taranto.

Con l'accordo di programma, in particolare, saranno definiti i tempi, le risorse e

le modalità degli investimenti industriali per la riconversione del sito produttivo dell'ex Ilva per renderlo la più grande acciaieria verde d'Europa, nonché le iniziative funzionali a rilanciare il territorio, tra cui il Porto, il parco eolico *offshore* e gli altri insediamenti industriali.

Perché questo obiettivo sia pienamente realizzato, è necessario assicurarsi che l'Azienda rispetti gli impegni assunti, che prevedono, tra l'altro, un articolato piano di investimenti ambientali e industriali per la realizzazione del processo di decarbonizzazione dello stabilimento, con l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno.

Come ricordato dal Ministro Urso, anche nel corso dell'incontro dello scorso 19 giugno con i sindacati, oggi lo Stato ha riacquistato la libertà che non aveva e può anticipare la salita in maggioranza (che comunque deve fare entro maggio 2024) e può, eventualmente e in determinate condizioni, anche far intervenire un altro *partner* industriale (cose che prima non poteva fare).

Il confronto è complesso, ma lo Stato c'è e vuole fare di Taranto la più grande acciaieria *green* d'Europa.

In conclusione, ferme restando le interlocuzioni politiche in corso tra tutti i Dicasteri interessati, per quanto di competenza, il MIMIT si impegna a rendere permanente il Tavolo ex Ilva, al fine di dare continuità al confronto con le parti e assicurare che tutti gli impegni presi dalla Società vengano rispettati e che venga comunque raggiunto l'obiettivo di fare di Taranto la più grande acciaieria *green* d'Europa.

ALLEGATO 3

5-01002 Cappelletti: Misure a sostegno dell'installazione di impianti di produzione e autoconsumo di energia elettrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Signor Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

L'Unione europea, consapevole della necessità e dell'urgenza di centrare i *target* ambientali dell'Accordo di Parigi, ha proposto il *Green Deal* per arrivare a emissioni nette zero di gas serra al 2050, accelerando su questo percorso anche a seguito della crisi energetica innescata dalla ripresa post-pandemia, acuitasi poi con il conflitto in Ucraina.

All'interno di questo scenario generale, la Commissione europea ha avviato piano REPowerEU, allo scopo di risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico dei Paesi dell'Unione. Gli interventi europei hanno consentito di ridurre sensibilmente la dipendenza dal mercato russo per l'approvvigionamento di gas, pari al 41 per cento nel 2021. Contestualmente, le forti spinte inflazionistiche conseguenti allo scoppio della guerra si stanno progressivamente assorbendo in corrispondenza al quadro di maggiore stabilità sul fronte energetico.

L'Italia è in piena sintonia con gli obiettivi europei e su queste premesse il Governo ha lavorato da subito per accrescere la sicurezza energetica: ci siamo mossi per diversificare gli approvvigionamenti sia con progetti di breve termine che di medio periodo.

Innanzitutto, abbiamo cercato nuove fonti di approvvigionamento guardando al bacino del Mediterraneo con rinnovato interesse e poi abbiamo avviato progetti tesi a riprendere le attività estrattive di gas nazionale al fine di aumentarne la produzione sul nostro territorio.

Nel percorso di transizione verso una produzione sostenibile e verso processi sempre più de-carbonizzati, la nostra azione

necessariamente guarda anche agli investimenti in rinnovabili e idrogeno, convinti che il principio a cui fare riferimento è quello della neutralità tecnologica.

Ci stiamo impegnando per offrire il più ampio ventaglio di tecnologie possibile lasciando ai mercati la scelta del *mix* più efficiente. Con questo spirito stiamo partecipando ai lavori per l'adozione del *Net Zero Industry Act* e abbiamo avviato l'aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima, che indicherà lo scenario nazionale di *policy* da adottare per la riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi europei.

Nella rinegoziazione in corso del PNRR siamo fiduciosi di poter orientare in modo più efficace le risorse europee già stanziata e quelle del RePowerEU verso interventi che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi energetici e di sostenibilità ambientale.

Le misure proposte dal MIMIT si basano su un ampliamento delle misure agevolative previste dal Piano transizione 4.0 per tenere conto degli obiettivi *green*.

Sono in fase di studio, in particolare, misure di incentivazione a fronte di investimenti in beni strumentali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili impiegata ai fini dell'autoconsumo nell'ambito dei propri processi aziendali.

Una legislazione più rigorosa e incentivi finalizzati a stimolare gli investimenti privati hanno lo scopo di aumentare la capacità nazionale complessiva di produrre energie rinnovabili, nonché di ridurre i consumi e le correlate emissioni inquinanti e climateranti degli edifici e degli impianti produttivi attraverso la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

ALLEGATO 4

5-01003 Barabotti: Iniziative di competenza per un piano di politica industriale nel settore spaziale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Signor Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come è noto, l'Italia ha un ruolo di primo ordine nel panorama europeo e in quello globale. Se si considerano gli investimenti in ambito spazio rispetto al PIL, siamo tra le prime 3 nazioni in Europa e in posizione di assoluto rilievo anche nel mondo.

I numeri della *Space Economy* Italiana, come il *trend* a livello mondiale sono in crescita da alcuni anni. La stessa ha a che fare con aziende specificamente spaziali, quelle che hanno una parte delle attività collegate allo spazio, e altre che lavorano su dati e tecnologie dello spazio e sul loro sfruttamento. Quelle più marcatamente spaziali sono tra le 200 e le 250 e tutte danno un contributo importante alle attività economiche del Paese e al suo livello di innovazione.

Si rappresenta che il Ministro delegato, fin dal primo suo impegno internazionale alla Ministeriale ESA, ha garantito uno stanziamento di 3,1 miliardi di euro per il finanziamento di programmi che hanno importanti ricadute su tutta la filiera spaziale italiana, in particolare su 3 settori strategici come l'Osservazione della Terra, Lanciatori e Esplorazione, oltre a posizionarci per il futuro su programmi emergenti in tema di navigazione lunare e di connettività sicura che contribuisce al programma della Commissione IRIS2.

Proprio sul programma di « *secure connectivity* » dell'Unione europea IRIS2, il Ministro ha subito chiesto al Commissario Breton di coinvolgere grandi aziende italiane nella « *Governance* » del sistema, cosa già avvenuta con il coinvolgimento di Telespazio, e sta ulteriormente lavorando

per permettere un ulteriore coinvolgimento del nostro sistema Paese, anche con discussioni con altri *partner* europei, nella successiva gestione delle infrastrutture e dei servizi.

L'Italia, sia nel pubblico che nel privato, vuole quindi continuare a puntare sul settore spaziale come strumento efficace per la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile, essendo uno dei pochi Paesi al mondo ad operare in tutte le aree delle attività spaziali e avendo intrapreso negli ultimi anni una strategia di investimenti che mira a rafforzare ulteriormente la propria capacità di innovare, sviluppare e implementare servizi e infrastrutture nel settore.

Infatti, ad integrazione delle risorse sopra citate sottoscritte in ESA, l'Italia ha investito ulteriori risorse come 2,4 B€ della quota del PNRR che il Governo italiano ha deciso di allocare sullo spazio fino al 2026 e 1,8 B€ di finanziamento trasferito all'Agenzia spaziale italiana per il suo piano pluriennale fino al 2026, portando quindi a risorse per 7,2 B€ nei prossimi 4/5 anni.

Tra le diverse iniziative per lo sviluppo di una politica industriale spaziale e per il rafforzamento strategico che il Ministro ha intrapreso vorrei citare la remissione dei nuovi indirizzi di Governo in materia spaziale e aerospaziale, che possano contenere l'insieme delle politiche e dei posizionamenti che nella attività di Governo siano perseguiti per il supporto allo sviluppo delle attività spaziali, e la presentazione di un provvedimento legislativo per una legge Spaziale nazionale idoneo a disciplinare le attività spaziali di operatori privati nonché il rapporto tra questi sog-

getti e lo Stato, con lo scopo in particolare di definire il regime autorizzativo e di vigilanza delle attività spaziali da parte di privati, contribuire a stimolarne e promuoverne lo sviluppo, nell'ambito della

salvaguardia della sicurezza e della sostenibilità, fornendo nel complesso certezza del diritto e creando un quadro normativo rispondente alle esigenze del sistema industriale italiano.

ALLEGATO 5

5-01004 Cavo: Iniziative di competenza per garantire concrete prospettive alla Piaggio Aerospace Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Com'è noto, in data 3 maggio 2023 è stata rilasciata l'autorizzazione per l'avvio della terza gara finalizzata alla cessione degli *asset* di Piaggio Aero e Piaggio Aviation, società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace.

A seguito della chiusura dell'Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, pubblicato il 10 maggio scorso, risultano pervenute alla Procedura 18 manifestazioni di interesse.

I Commissari straordinari stanno analizzando il contenuto delle manifestazioni di interesse ricevute nonché stanno valutando la rispondenza delle stesse a quanto previsto dal « disciplinare » approvato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di individuare rapidamente i soggetti meritevoli di proseguire nella procedura di

vendita e di essere ammessi alla successiva fase di *due diligence*.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con attenzione la procedura selettiva descritta, al fine di garantire che venga individuata un'offerta che assicuri solidità finanziaria, accompagnata da un piano industriale che garantisca il futuro dei siti produttivi e la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali.

Ad esito del procedimento, si potrà dare dunque una compiuta risposta al quesito posto dall'onorevole interrogante, in merito a quante delle manifestazioni di interesse pervenute siano idonee ad assicurare la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali di Piaggio Aerospace S.p.A. ovvero relativamente ad altre possibili iniziative da intraprendere.

Allo stato, si conferma, dunque, la disponibilità a riconvocare il Tavolo relativo alla Piaggio Aerospace a valle del monitoraggio in corso e dell'avanzamento del programma di cessione.

ALLEGATO 6

5-01031 Squeri: Sull'omogenea applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

L'atto in discussione concerne la disciplina relativa all'occupazione temporanea del suolo pubblico, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese o ridotte per l'epidemia COVID-19. Tale disciplina, infatti, aveva introdotto la possibilità per i pubblici esercizi di posare in opera temporaneamente e senza previa autorizzazione *ex* articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività degli esercizi stessi.

Da ultimo, con l'articolo 1, comma 22-*quinquies* del decreto-legge n. 198 del 2022 la suddetta possibilità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.

Ciò premesso, l'interrogante segnala che il comune di Firenze ha deciso di rimuovere le strutture amovibili installate nel centro storico e ha mantenuto in essere solo quelle autorizzate al di fuori di esso, in attesa di un nuovo regolamento; e conseguentemente chiede un Tavolo di concertazione per evitare possibili disparità di trattamento sul territorio.

A riguardo, sentiti il Ministero del turismo e il Ministero della cultura, informo che risultano attualmente in corso i lavori per il rinnovo del protocollo d'intesa in materia di occupazione del suolo pubblico per il ristoro all'aperto, tra il comune di

Firenze e la competente Soprintendenza, al fine di individuare eventuali modifiche da apportare alle disposizioni normative vigenti.

Inoltre, il Ministero della cultura ha informato che è in fase di redazione anche un nuovo provvedimento che disciplinerà la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico mediante *dehors* e altre installazioni a carattere provvisorio sulle pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani adiacenti a beni di eccezionale valore storico o artistico.

Il provvedimento intende promuovere una semplificazione dei procedimenti concernenti l'occupazione di tali aree. Pertanto, verranno individuati, mediante un elenco e un sistema informativo territoriale *web-gis* dedicato, i beni di eccezionale valore storico o artistico e le rispettive aree di pertinenza per le quali la posa in opera di elementi o strutture amovibili, quali i *dehors*, è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Per tutte le restanti aree non ricomprese nel citato elenco non sarà necessaria autorizzazione. Resta inteso che tutti gli accordi stipulati con gli enti territoriali già in essere rimarranno validi.

Per quando di competenza, si resta in ogni caso disponibili ad avviare, ove necessario, ogni iniziativa utile a garantire le esigenze di settore interessato dalla citata normativa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti e C. 1034 Lupi (<i>Esame e rinvio</i>)	121
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	124
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	127
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	125
RISOLUZIONI:	
7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

C. 814 Ciocchetti e C. 1034 Lupi.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, fa presente che le proposte di legge

di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame in sede referente sono dirette a istituire il servizio di psicologia di assistenza primaria e a disciplinare la figura professionale dello psicologo di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'Organizzazione mondiale della sanità nel rapporto *World mental health. Transforming mental health for all*, presentato il 17 giugno 2022, stima che nel mondo, circa 1 persona su 8 soffre di un disturbo della sfera mentale. La pandemia di COVID-19 ha aggravato la situazione.

In Italia, secondo uno studio realizzato dall'Istituto superiore di sanità, durante il *lockdown*, l'87 per cento delle persone sopra i 16 anni ha sofferto di *stress* psicologico. Ad aumentare sono state soprattutto l'ansia e la depressione, rispettivamente dell'83 e del 72 per cento. Subito dopo ci sono i disturbi nell'adolescenza (più 62 per

cento), le difficoltà relazionali (più 61 per cento), i problemi di coppia e con i figli (più 49 per cento) e i disagi scolastici (più 43 per cento). Sono state particolarmente colpite le donne e le persone disoccupate, ma anche e soprattutto i più giovani.

Attualmente la normativa statale non disciplina la figura e l'inquadramento contrattuale dello psicologo di base nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente e in quelli di lavoro in convenzione con il SSN. È invece prevista la possibilità della presenza dello psicologo nei modelli organizzativi delle cure primarie e, in particolare, nelle forme organizzative multi-professionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, ai sensi dell'articolo 8, lettere *b-bis*) e *b-quinquies*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, che ha previsto lo psicologo di cure primarie nella rete di professionisti del territorio operanti nella Casa della comunità.

Negli anni più recenti, in seguito all'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata introdotta una serie di norme dirette a potenziare e ad agevolare il ricorso all'assistenza psicologica.

Rileva, inoltre, che alcune regioni hanno provveduto autonomamente a disciplinare con legge il servizio di psicologia di base. Nella documentazione predisposta dal Servizio Studi si richiamano, in particolare, le leggi approvate dalle regioni Campania, Toscana e Abruzzo.

Entrando nel merito dei provvedimenti all'ordine del giorno, fa presente che la proposta di legge C. 814, di cui è primo firmatario, si compone di 5 articoli. L'articolo 1, al comma 1, dispone l'istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Vengono richiamate le finalità di cui al predetto decreto ministeriale n. 77 del 2022, nonché quella di garantire al singolo, alla coppia e alla famiglia le pre-

stazioni sanitarie di cui alla legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN.

Il comma 2 prevede che il servizio di psicologia di assistenza primaria sia istituito in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, che sia strutturato a livello di distretto sanitario e relativo all'area funzionale di psicologia, al fine di garantire il benessere psicologico delle famiglie e delle comunità nell'ambito della medicina di assistenza primaria, nei servizi e nei presidi sanitari e sociosanitari territoriali.

L'articolo 2 definisce i compiti dello psicologo di assistenza primaria, riguardanti: lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria (lettera *a*)); la garanzia della promozione del benessere psicologico nella rete della medicina territoriale, nelle sue diverse forme organizzative, nonché del sostegno e dell'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini (lettera *b*)); l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia (lettera *c*)); l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere le necessarie attività, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale, che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità (lettera *d*)); l'intervento in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria (lettera *e*)); l'assistenza psicologica nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura (lettera *f*)); la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute e il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli

operatori sanitari e gli utenti (lettera *g*); il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale (lettera *h*); l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura (lettera *i*); la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare (lettera *l*).

L'articolo 3 disciplina le modalità di organizzazione delle attività degli psicologi di assistenza primaria. Si prevede, tra l'altro, che in ciascun distretto sanitario sia individuato un coordinatore psicologo con la funzione di organizzare l'attività degli psicologi di assistenza primaria, al fine di garantire la massima integrazione con i servizi territoriali nonché l'omogeneità e l'equità delle prestazioni in tutta l'azienda sanitaria locale.

L'articolo 4 prevede e disciplina l'istituzione degli elenchi degli psicologi di assistenza primaria. Per l'iscrizione nei citati elenchi sono richiesti: la laurea magistrale in psicologia o la laurea specialistica in psicologia; l'iscrizione all'albo degli psicologi; l'assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale; un'abilitazione rilasciata dalla regione a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale di un corso annuale. È poi stabilita una normativa transitoria in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti.

L'articolo 5 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame si provveda a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La proposta di legge C. 1034, a prima firma del deputato Lupi, prevede e disciplina l'istituzione della figura professionale dello psicologo di base. Essa si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 sancisce il riconoscimento, da parte della Repubblica, del diritto all'assistenza psicologica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, nei casi in

cui essa risulti utile per la salvaguardia della salute psico-fisica. L'assistenza psicologica è garantita dal SSN mediante la figura dello psicologo di base.

L'articolo 2 istituisce la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario. Si prevede che, nei casi di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente, questi sia tenuto a indirizzare il paziente stesso a uno psicologo di base. Qualora l'assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del SSN sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell'età evolutiva. Spetta allo psicologo di base la formulazione di una diagnosi e la valutazione dell'opportunità dell'assistenza psicologica.

Nel caso in cui venga ritenuta necessaria anche la somministrazione di farmaci da parte dello psicologo di base, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del paziente per la relativa prescrizione. Si prevede poi che lo psicologo di base possa svolgere anche attività di prevenzione e formazione destinata alle famiglie e alle istituzioni scolastiche ed educative, finalizzate al benessere psicologico degli studenti e a sensibilizzare su tale aspetto i genitori, i docenti e gli educatori. Il costo dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base viene posto a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un *ticket* da parte del paziente.

L'articolo 3 prevede e disciplina l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, degli elenchi degli psicologi di base. Possono far parte di tali elenchi i professionisti che siano iscritti da almeno tre anni all'Ordine degli psicologi e che non abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN. In una sezione speciale degli elenchi possono iscriversi i professionisti che possiedano una specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva riguardante minori che hanno subito maltrattamenti fisici o psichici o abusi sessuali.

L'articolo 4 prevede poi la possibilità di erogazione di prestazioni di assistenza psicologica da parte degli psicologi di base

iscritti negli appositi elenchi, anche attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina.

L'articolo 5 rimette a un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità di valutazione delle attività di assistenza psicologica prestata ai sensi della proposta di legge in esame ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina (ECM).

L'articolo 6 attribuisce ai servizi competenti del SSN la verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata. Tali compiti sono svolti in primo luogo dai servizi competenti del SSN, che esaminano le relazioni presentate dagli psicologi di base, almeno ogni sei mesi, sull'attività da loro prestata. Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, i comuni, gli Ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le associazioni scientifiche e le associazioni dei neuropsicologi dell'età evolutiva convenzionati con il SSN, nonché con i competenti organi del Ministero della salute, provvedono all'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi alle attività di assistenza psicologica.

L'articolo 7 pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari, nel senso che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che sono state presentate altre proposte di legge di analogo contenuto e che esse saranno abbinare non appena saranno formalmente assegnate alla Commissione.

Segnalando che il dibattito sulle proposte di legge in esame potrà svilupparsi a partire dalla prossima seduta dedicata all'argomento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello,

C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la presidenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, ha disposto l'abbinamento delle proposte di legge C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, in quanto vertenti su materia identica a quella delle proposte di legge già in corso di esame.

Ricorda che era stato conferito alle relatrici, deputate Boschi e Marrocco, il compito di predisporre una proposta di testo unificato, da sottoporre alla Commissione ai fini dell'adozione del testo base. Chiede, quindi, alle relatrici di intervenire per riferire sullo stato di avanzamento del loro lavoro.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Marrocco, illustra la proposta di testo unificato da loro predisposta (*vedi allegato*) ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato presentato dalle relatrici.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione, alle ore 18 di lunedì 3 luglio.

La Commissione concorda.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla XII Commissione la proposta di legge C. 555 Sportiello, recante « Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora ». Poiché essa verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Furfaro, ha svolto la relazione ed è stata avviata la discussione sulle proposte di legge.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Chiede, quindi, al relatore come intenda procedere al fine dell'individuazione del testo da adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, anche a seguito di interlocuzioni con le altre forze dell'opposizione, propone di adottare come testo base la proposta di legge a sua prima firma C. 433.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di adozione del testo base, manifestando contrarietà sulla possibilità di prevedere un'assistenza sanitaria anche per gli stranieri non regolarmente residenti nel territorio nazionale.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) preannuncia l'astensione del gruppo di Forza

Italia sulla base delle stesse motivazioni illustrate dal collega Ciancitto.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) dichiara che anche il gruppo della Lega si asterrà sulla proposta di adozione del testo base per ragioni analoghe a quelle enunciate dai colleghi precedentemente intervenuti.

Elena BONETTI (A-IV-RE) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione come testo base della proposta di legge C. 433, ribadendo l'esigenza di consolidare il diritto all'assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Richiama, in proposito, le difficoltà incontrate nel corso della campagna di vaccinazione contro il COVID-19 in tale contesto.

Nel ricordare che la presenza di persone senza dimora rappresenta un fenomeno complesso, gravido di ripercussioni sui servizi sociali degli enti territoriali, e segnalando che non è possibile ipotizzare che la residenza anagrafica venga assegnata con meccanismi automatici, sottolinea che la salute è un diritto di tutti gli individui, e che pertanto, anche per rispettare il diritto internazionale, è dovere delle istituzioni farsi carico della domanda di salute espressa da parte di tutti, anche delle persone senza dimora.

Si dichiara stupita dalla posizione espressa dei gruppi di maggioranza, ed esprime l'auspicio che si possa trovare un terreno di confronto comune nel seguito dell'esame del provvedimento.

Andrea QUARTINI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base, segnalando che non appare accettabile che numerose persone residenti nel Paese, in larga parte cittadini italiani, non abbiano pieno diritto all'assistenza sanitaria.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, auspica che vi possa essere un confronto proficuo nel corso della prosecuzione dell'esame del provvedimento e ricorda che il testo che si propone di adot-

tare riprende il contenuto di una normativa già introdotta in molte regioni italiane, con un appoggio trasversale e a prescindere dalla maggioranza politica che le guida.

Sottolinea che il testo proposto non riguarda – e a suo avviso ciò potrebbe anche costituire un limite – gli stranieri presenti in maniera irregolare sul territorio italiano. Invita, quindi, i gruppi di maggioranza a riconsiderare la propria posizione, ricordando che oltre 100.000 persone, in maggioranza cittadini italiani, risultano attualmente privi di un'assistenza sanitaria adeguata in quanto senza dimora.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 433 Furfaro.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base adottato dalla Commissione alle ore 13 di lunedì 10 luglio.

La Commissione concorda.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che in data 20 giugno 2023 è stata presentata la risoluzione Girelli n. 7-00121, vertente sulla medesima materia, la quale sarà discussa congiuntamente alle altre risoluzioni già in discussione.

Al fine di consentire al Governo di valutare compiutamente anche quest'ultimo atto, informa che le votazioni sulle tre risoluzioni potranno avere luogo in un'altra seduta, da tenersi la prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli,
C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL,
C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi)

1. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla

data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del diciottesimo anno di età.

2. In tutte le fasi di accesso dei consumatori a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati all'interessato limiti, costi e oneri aggiuntivi e diversi trattamenti rispetto a quelli previsti per gli altri consumatori a legislazione vigente.

4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi e finanziari che stipulano i contratti di cui al comma 1 di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo.

5. Laddove in precedenza fornite, le informazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, decorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine, l'interessato comunica tempestivamente ai contraenti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Entro trenta giorni da tale comunicazione, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli

intermediari assicurativi e finanziari in possesso delle informazioni di cui al comma 1 procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità delle singole clausole difformi ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

« Le indagini di cui al comma 4 concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del diciottesimo anno di età. »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4.

(Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del diciottesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono disciplinate le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, comma 1. In assenza del predetto decreto, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di en-

trata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti per l'adozione, sia nazionale che internazionale, nonché i concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l'eradicazione della malattia	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2023.

Audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l'eradicazione della malattia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dott. Angelo Tofalo, amministratore delegato di AT Agency, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final) 131

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 131

ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione) 134

ALLEGATO 2 (Proposta di documento presentata dal gruppo M5S) 136

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020. COM(2023) 160 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 132

ALLEGATO 3 (Documento approvato dalla Commissione) 137

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 giugno 2023.

Audizione del dott. Angelo Tofalo, amministratore delegato di AT Agency, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni.

COM(2023) 237 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, illustra la proposta di documento che reca una valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di

cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 1*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di documento alternativo da parte del gruppo M5S (*vedi allegato 2*). Valutato il diverso tenore della parte conclusiva dei due documenti, avverte che in caso di approvazione del documento formulato dal relatore, il documento presentato dal gruppo M5S non sarà posto in votazione e sarà comunque pubblicato in allegato al resoconto odierno.

Raffaele BRUNO (M5S) fa presente che la proposta di parere del suo Gruppo, che si conclude con una valutazione di non conformità della proposta di regolamento rispetto al principio di sussidiarietà, è stata posta in distribuzione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che la proposta di legge europea è pienamente conforme al principio di sussidiarietà ed al principio di proporzionalità che ispirano l'ordinamento europeo, in quanto promuove un'azione rapida e coordinata a livello di UE, fornendo così una risposta globale all'improvviso aumento della domanda dei prodotti per la difesa pertinenti, obiettivo che nessuno Stato membro è in grado di raggiungere a livello di singola realtà nazionale. Rileva altresì che la proposta è coerente con la portata e con la gravità dei problemi individuati, ossia la necessità di garantire la consegna tempestiva di alcuni dei prodotti per la difesa di cui gli Stati membri hanno urgente bisogno. Ricorda da ultimo l'impegno assunto dal Governo a ricorrere alle risorse previste dal Fondo nazionale per la difesa e non attingere a quelle previste dalla proposta di regolamento.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando che la proposta di regolamento consente di rafforzare la difesa comune europea, nel pieno rispetto dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità, attraverso misure che sono, in ogni caso, limitate nel tempo. Rileva che il progetto della difesa comune, lungamente perseguito nel tempo, può essere perseguito anche al di fuori del quadro delineato dai Trattati europei, com'è stato fatto con l'*Action Plan* e, adesso, con questa proposta di regolamento, evitando distorsioni e sprechi che i singoli Stati membri non possono affrontare.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, nell'esprimere conclusivamente i propri ringraziamenti per i consensi espressi dalle colleghe Quartapelle e De Monte che implicano una coerente assunzione di responsabilità di fonte ad una proposta legislativa delicata che pone non pochi problemi alle coscienze. Rileva che si tratta di una proposta che risponde alle notevoli criticità dell'industria bellica europea che viene da un lunghissimo periodo di riduzione delle produzioni. È evidente che l'Unione europea che la legge europea è funzionale all'esigenza di ricostituire delle riserve, degli approvvigionamenti che si erano fortemente depauperati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Caiata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

COM(2023) 160 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di documento che reca una valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 3*).

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) ringrazia il relatore, on. Bagnai, per il lavoro svolto, ed annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ricordando che la proposta di regolamento riveste un valore strategico rispetto ad una problematica come quella delle materie prime critiche. La pandemia ha infatti evidenziato un'eccessiva dipendenza dell'Unione europea da potenze come la Cina e la Turchia che il provvedimento all'esame cerca di superare, ponendo degli obiettivi che devono essere raggiunti dall'UE. Esprime alcune perplessità circa la praticabilità di costituire un

fondo europeo di sovranità per l'attuazione del regolamento proposto, che rischia di produrre oneri a carico del bilancio del nostro Paese, ordinariamente Stato pagatore nel quadro europea.

Stefano CANDIANI (LEGA) esprime il voto favorevole del proprio, manifestando soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore che ha puntualmente colto le criticità insite nella sottovalutazione di *asset* strategici come le materie prime ed i semilavorati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Bagnai.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM (2023)237;

considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso dell'esame della proposta;

premesso che:

la proposta istituisce una serie di misure intese a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea e la sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili, da applicarsi fino al 30 giugno 2025, data di cessazione di applicazione del regolamento;

la proposta prevede in particolare la creazione uno strumento per sostenere finanziariamente la produzione industriale dei prodotti per la difesa, anche attraverso l'approvvigionamento dei loro componenti; l'individuazione, la mappatura e il monitoraggio costante da parte della Commissione europea della disponibilità di tali prodotti per la difesa, dei loro componenti e dei fattori di produzione (materie prime) corrispondenti; l'istituzione di meccanismi, principi e norme temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti per i loro acquirenti nell'Unione;

sulla proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo, anche alla luce del contesto creatosi a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha approvato una dichiarazione di urgenza, che ne consente l'esame e l'approvazione da parte di ciascuna istituzione anche prima dello scadere del periodo di 8 settimane previsto per il controllo di sussidiarietà, il cui termine è fissato al prossimo 3 luglio;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sugli articoli 173, paragrafi 1 e 3, e 114 del TFUE, in quanto mira da un lato a sostenere l'industria dell'UE nell'incremento del suo volume di produzione, nella riduzione dei termini di consegna e nel far fronte a possibili strozzature e/o fattori che potrebbero ritardare o ostacolare l'approvvigionamento e la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, e dall'altro, a definire misure volte all'armonizzazione delle procedure per individuare, mappare e monitorare costantemente la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti, dei relativi componenti e dei fattori di produzione corrispondenti, nonché per stabilire ordini classificati come prioritari e un'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni o l'agevolazione delle procedure di appalto al fine di garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione;

considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto promuove un'azione rapida e coordinata a livello europeo volta a fornire una risposta globale all'improvviso aumento della domanda dei pro-

dotti per la difesa pertinenti, obiettivo che nessuno Stato membro è in grado di raggiungere a livello di singola realtà nazionale;

evidenziato che l'adozione di approcci non coordinati comporterebbe il rischio di aggravare gli effetti della crisi di approvvigionamento poiché determinerebbe l'impennata dei prezzi ed effetti di spiazzamento per tali prodotti per la difesa. Inoltre, considerate le attuali capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, le conseguenze delle carenze di approvvigionamento nell'Unione sono talmente ampie che quest'ultima è nella posizione migliore per intervenire rispetto a tali questioni;

evidenziato che la proposta risulta coerente con il principio di proporzionalità, in quanto:

alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per la sicurezza dell'Unione, è evidente

la necessità di un'azione coordinata a livello dell'UE e l'approccio della proposta di regolamento è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati, ossia la necessità di garantire la consegna tempestiva di alcuni dei prodotti per la difesa di cui gli Stati membri hanno urgente bisogno;

le misure indicate nella proposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire i loro obiettivi, sono proporzionate a tali obiettivi e rispettano i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

La XIV Commissione,

esaminato, per la verifica di conformità al principio di sussidiarietà, il testo della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni COM (2023) 237 definitivo);

rilevato che la proposta di regolamento in esame è volta ad incrementare la produzione di armamenti impiegando fondi dell'Unione europea, pari a 500 milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili, con l'obiettivo, secondo quanto riportato dal commissario europeo Thierry Breton di « sostenere direttamente, con i fondi UE, lo sviluppo dell'industria della difesa, per l'Ucraina e per la nostra sicurezza »;

considerato che dal punto di vista del processo decisionale, l'atto legislativo europeo è stato emanato sulla base della doppia base giuridica del mercato interno e dell'industria, ossia degli articoli 114 e 173 del TFUE e non facendo ricorso alla base giuridica della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

la proposta di regolamento viene quindi presentata dalla Commissione come una proposta di politica industriale e mercato interno, mentre di fatto persegue obiettivi collegati alla sicurezza dell'UE, per la quale il Trattato non ammette l'adozione di mi-

sure legislative. Il Trattato sull'Unione europea riserva infatti alle politiche in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa un regime speciale che esclude il ricorso all'adozione di atti legislativi. Trattandosi di un settore di collaborazione intergovernativa, le eventuali decisioni possono essere adottate solo dal Consiglio europeo e dal Consiglio, che deliberano per l'appunto all'unanimità;

considerato altresì che dall'esame dei contenuti del provvedimento, si prefigura per gli Stati membri la possibilità di includere anche i progetti finanziabili con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che per sua natura ha per oggetto progetti di ripresa economica, tra quelli a valere su tale strumento finanziario, ponendo potenzialmente per la prima volta e sullo stesso piano progetti nel settore della difesa, originati dal conflitto in Ucraina, con i progetti di ripresa economica che formano oggetto ordinario dei PNRR;

pur ritenendo, infine, che tale intervento legislativo non reca profili d'incompatibilità formale con l'ordinamento dell'Unione europea, è evidente che esso contrasta con gli obiettivi che l'Europa si pone in relazione al PNRR sulle tematiche summenzionate, pertanto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020. COM(2023) 160 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta, volta a definire un quadro normativo comune per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Tale approvvigionamento infatti dipende attualmente in misura quasi esclusiva dalle importazioni, spesso concentrate in un numero ristretto di paesi terzi;

lo scenario globale è caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una concorrenza sempre più forte per l'acapparramento e il controllo delle risorse. Alcuni paesi inoltre sfruttano la loro posizione di forza come fornitori di materie prime critiche nei confronti dei paesi acquirenti;

l'UE e gli Stati membri non hanno sinora valorizzato il potenziale di crescita delle proprie capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio, a causa della lentezza e della complessità delle procedure di autorizzazione, delle resistenze dell'opinione pubblica motivate da preoccupazioni ambientali, e di un clima ideologico che ha esaltato la capacità delle forze di mercato di sovvenire in modo automatico e autoregolato alle esigenze dei sistemi produttivi nazionali, nel contesto della cosiddetta « globalizzazione »;

le criticità dell'ideologia mercatista, d'altra parte, non devono spingere ad aderire in modo acritico a un approccio che si sbilanci nel senso dell'economia pianificata, attribuendo un disvalore alla coesistenza di libere iniziative economiche e ignorando il potenziale distorsivo sul sistema dei prezzi e quindi sull'efficiente allocazione delle risorse di interventi che incentivino la concentrazione, anziché la libera concorrenza, di attività economiche;

in questo senso, la proposta sembra basarsi sul presupposto implicito che il carattere strategico di una filiera giustifichi una compressione della concorrenza, dal che si potrebbe dedurre che filiere come quella bancaria, che nel nostro Paese sono state soggette in nome della concorrenza a interventi così incisivi da essere censurati *ex post* dagli stessi tribunali dell'Unione, non vengano considerate strategiche per un'economia monetaria e creditizia di mercato come quella europea e come tutte le economie avanzate ed emergenti;

va altresì considerato che l'approvvigionamento di materie prime è un ambito

in cui si esaltano per motivi di carattere oggettivo, riferibili alle diverse disponibilità dei singoli minerali e all'evoluzione dei sistemi industriali, le asimmetrie fra i singoli Paesi membri, asimmetrie la cui complessità non può essere risolta con l'imposizione di *target* arbitrari; sotto questo profilo, la proposta presenta due ordini di criticità distinti ma convergenti: in primo luogo, l'elenco delle materie prime preso in considerazione è nettamente sbilanciato in favore dei cosiddetti « metalli per batteria », ovvero delle materie prime impiegate nella filiera dell'elettrico, mentre trascura materie prime essenziali per settori manifatturieri che, pur essendo più maturi, non possono essere considerati meno strategici, tanto più che, con il progredire della transizione ecologica, i confini fra le due filiere si fanno più sfumati, per cui un eventuale tentativo di favorire la filiera dell'elettrico e i Paesi membri in cui essa è più sviluppata a danno delle filiere che potremmo definire « tradizionali » rischia di avere effetti controproducenti. Lo dimostra l'omissione dagli elenchi delle materie prime strategiche e di quelle critiche dell'alluminio, che pur essendo il terzo elemento più abbondante sulla crosta terrestre presenta rilievi oggettivi di scarsità, determinati da un lato dalla natura estremamente energivora del suo processo di estrazione dal minerale e dall'altro dall'inevitabile aumento della sua domanda nell'ambito della filiera dell'*automotive*, conseguente al fatto che le motorizzazioni elettriche spingono verso un uso più intenso di metalli più leggeri, con aumenti che nel caso dell'alluminio sono stimati dell'ordine del 47% nei prossimi sette anni, ma anche quella dello zinco, considerando che metalli esplicitamente menzionati nell'elenco delle materie prime, come il germanio, sono estratti dalla polvere di lavorazione del minerale di zinco;

in secondo luogo, nonostante la loro indubbia efficacia sotto il profilo comunicativo, gli obiettivi quantitativi considerati dal regolamento non sembrano tutti realistici e sono forieri di difficoltà e distorsioni. Ad esempio, per quanto riguarda il cobalto, la produzione europea è concentrata in un singolo Stato membro, la Finlandia, ma si

ritiene irrealistico che possa raggiungere il *target* del 10 per cento del consumo dell'Unione europea entro il 2030; per quanto riguarda il litio, l'obiettivo di soddisfare il consumo col 15 per cento di prodotto riciclato entro il 2030 è chiaramente irrealistico, semplicemente perché mancherà il rottame da riciclare; per quanto riguarda il cobalto, l'obiettivo di confinare la provenienza da un singolo Stato entro la soglia del 65 per cento appare particolarmente difficile da soddisfare;

va anche accesa un'attenzione sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà, in quanto se da un lato si può argomentare che l'azione a livello UE sembra in grado di assicurare un chiaro valore aggiunto in quanto garantirà che i progetti di investimento siano sviluppati tenendo conto delle esigenze del mercato unico complessivo, dall'altro occorre considerare il rischio che il « coordinamento dello sviluppo di scorte strategiche nazionali » e l'agevolazione degli acquisti congiunti esercitino ulteriori pressioni sull'offerta già scarsa, alla stregua di quanto avvenuto nel mercato del gas nel terzo trimestre del 2022 proprio in conseguenza delle sollecitazioni della Commissione UE agli acquisti. La diversificazione degli acquisti rappresenta in termini sia teorici che pratici l'elemento in grado di garantire efficienza al mercato;

osservato tuttavia che la proposta attribuisce alla Commissione il potere di integrare e precisare ulteriormente numerosi aspetti di dettaglio della nuova normativa attraverso l'adozione di atti delegati che interverrebbero a disciplinare questioni anche rilevanti, come gli elenchi di materie prime critiche e strategiche. Tali previsioni andrebbero valutate attentamente alla luce dell'articolo 290 del TFUE, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati « elementi non essenziali dell'atto legislativo »;

considerato, altresì, che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, ma che occorre, per un verso, non sovraccaricare le imprese con eccessivi oneri ammi-

nistrativi e di rendicontazione e, per altro verso, valutare approfonditamente il suo impatto sull'ordinamento nazionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione con riferimento alle disposizioni che prescrivono agli Stati membri di:

adeguare i propri ordinamenti alle procedure autorizzative semplificate (che avranno altresì un'incidenza sulle competenze regionali e delle autonomie locali);

nominare un'unica autorità nazionale competente, dotandola di personale e risorse sufficienti;

prevedere sanzioni efficaci nell'ordinamento nazionale per le imprese che non rispettano gli obblighi;

attivare procedure per il monitoraggio delle scorte e per condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento;

garantire l'accessibilità *online* delle informazioni amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche;

elaborare un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e programmi nazionali contenenti misure volte a sostenere la circolarità;

rilevata, inoltre, l'esigenza nel corso del negoziato di apportare le modifiche appropriate alla proposta al fine di:

estendere l'elenco delle materie prime critiche includendo, accanto alle 34 indicate nella proposta della Commissione, quelle fondamentali per l'industria manifatturiera di base, come il fosforo e il neon;

raggiungere un adeguato bilanciamento tra standard ambientali e necessità di approvvigionamento e mettere in campo iniziative e campagne europee per comunicare i benefici dei nuovi progetti di estrazione e più in generale per agevolare l'accettazione sociale delle misure proposte;

rafforzare la ricerca e l'innovazione per portare rapidamente sul mercato materie sostitutive, in particolare delle terre rare, e promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche;

incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per le attività estrattive;

approfondire gli aspetti connessi alla condivisione di informazioni che attiene alla sicurezza nazionale;

stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE, anche attraverso l'istituzione di un fondo di sovranità europeo, per l'attuazione del regolamento proposto, anche per rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

sottolineata pertanto l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza;

ritenuto necessario, in particolare, che:

nell'elenco delle materie prime strategiche si tenga conto dell'alluminio, e in quello delle materie prime critiche di zinco, fosforo, e neon;

si tenga adeguato conto dell'eventuale impatto sulla dinamica dei prezzi delle materie prime di operazioni congiunte massive di adeguamento delle scorte;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Telsy S.p.A., Eugenio Santagata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Comunicazioni del Presidente	140

AUDIZIONI

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Telsy S.p.A., Eugenio Santagata.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Telsy S.p.A., Eugenio SANTAGATA.

Eugenio SANTAGATA, *Amministratore delegato di Telsy S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i

senatori Claudio BORGHI (LSP-PSd'AZ) e Enrico BORGHI (A-IV-RE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Eugenio SANTAGATA, *Amministratore delegato di Telsy S.p.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato Santagata, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 15.40.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	3
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	7
ALLEGATO 2 (Testo coordinato con gli emendamenti approvati)	9

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RG NR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).	
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6) (Esame congiunto e rinvio)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio)	17
ALLEGATO (Emendamento approvato)	19
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli (Seguito dell'esame e rinvio)	18

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

RISOLUZIONI:	
7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00017)	20
ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)	23
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	41

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale. C. 736 cost. Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia (<i>Esame e rinvio</i>) ..	45

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato	48
Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1138 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	55
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	59
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	60
---	----

RISOLUZIONI:

7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare (<i>Discussione e rinvio</i>)	62
7-00120 Formentini: Sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani Occidentali (<i>Discussione e rinvio</i>)	63

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti presentati all'emendamento 6.47 dei relatori</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	80
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1178, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	83

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
5-00784 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle procedure per la fruizione del « Superbonus 110% » per gli interventi di riqualificazione energetica	77
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-00979 Matera: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti fiscali, come modificata dal decreto-legge n. 11 del 2023	77
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia: deliberazione di una proroga del termine (*Deliberazione di una proroga del termine*) 89

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 90

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 93

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00998 Benzoni: Iniziative di competenza volte al rilancio del settore *automotive* 111

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 114

5-00999 Peluffo: Sulla modifica dell'assetto azionario di Acciaierie d'Italia 112

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 115

5-01002 Cappelletti: Misure a sostegno dell'installazione di impianti di produzione e autoconsumo di energia elettrica 112

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 116

5-01003 Barabotti: Iniziative di competenza per un piano di politica industriale nel settore spaziale 112

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 117

5-01004 Cavo: Iniziative di competenza per garantire concrete prospettive alla Piaggio Aerospace Spa 113

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 119

5-01031 Squeri: Sull'omogenea applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 113

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

AVVERTENZA 113

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti e C. 1034 Lupi (*Esame e rinvio*) 121

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	124
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	127
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	125
RISOLUZIONI:	
7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l'eradicazione della malattia	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
XIV Politiche dell'Unione europea	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del dott. Angelo Tofalo, amministratore delegato di AT Agency, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	131
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento presentata dal gruppo M5S</i>)	136
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020. COM(2023) 160 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	137
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Telsy S.p.A., Eugenio Santagata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Comunicazioni del Presidente	140

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per il Trattato del Nord Atlantico**

*Roma, mercoledì 28 giugno 2023. – Pre-
sidenza del presidente Lorenzo CESA.*

**Incontro con il Ministro Consigliere Tatjana Garcevic,
Incaricato d'affari della Repubblica di Serbia a Roma.**

L'incontro si è svolto dalle ore 14.55 alle
16.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0042770